SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

71ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

LUNEDÌ 1° DICEMBRE 1958

Presidenza del Vice Presidente BOSCO

INDICE

Commissione parlamentare d'inchiesta sulla « anonima banchieri »:

Annunzio di comunicazione . . . . . *Pag.* 3155

Congedi 3155

Disegni di legge:

Annunzio di presentazione 3155

Richiesta e approvazione di procedura d'urgenza per i disegni di legge nn. 287 e 283:

PRESIDENTE 3156
CALEFFI 3156
TERRACINI 3155

Trasmissione 3155

« Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 1958, n. 937, pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" n. 251 del 17 ottobre 1958, recante norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici » (177) (Seguito della discussione e approvazione con modificazioni):

BANFI 3170, 3173
BO, *Ministro dell'industria e del commercio* 3157 e *passim*
BONAFINI . . . . . *Pag.* 3176 e *passim*
BOSI 3193
BUSSI, *relatore di maggioranza* . . 3156 e *passim*
CAPALOZZA . . . . . 3159 e *passim*
CARELLI 3215, 3217, 3231
CERVELLATI 3159
CHABOD . . . . . 3171 e *passim*
DI PRISCO 3227
FERRARI AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste* . . . . . 3177 e *passim*
FERRETTI 3224
FOCACCIA 3196, 3197, 3199
FORTUNATI . . . . . 3157 e *passim*
FRANZA 3172, 3235
GATTO 3185, 3214
GAVA . . . . . 3157 e *passim*
GRAMEGNA . . . . . 3158 e *passim*
IORIO 3207
MARAZZITA 3165, 3234
MARIOTTI . . . . . 3178 e *passim*
MENGHI . . . . . 3188 e *passim*
MINIO 3209, 3210
OLIVA 3184, 3192, 3200
PALUMBO Giuseppina 3200, 3201
PIOLA 3171
ROASIO 3212

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1100)

RUGGERI . . . . . *Pag.* 3161 e *passim*
SANSONE 3184, 3186
SERENI 3191
TERRACINI . . . . . 3183 e *passim*
TRABUCCHI 3182, 3224
TUPINI 3180
TURANI 3230, 3231
ZAMPIERI 3185, 3226

Votazione a scrutinio segreto . . . *Pag.* 3204

Interpellanze:

Annunzio 3238

Interrogazioni:

Annunzio 3238

Presidenza del Vice Presidente BOSCO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16*).

Si dia lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 28 novembre.

CARELLI, *Segretario, dà lettura del processo verbale.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale s'intende approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Battaglia per giorni 3, Caron per giorni 5, e Guglielmone per giorni 15.

Non essendovi osservazioni, questi congedi si intendono concessi.

Annunzio di comunicazione del Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla « anonima banchieri »

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul comportamento degli organi della pubblica Amministrazione in ordine alla cosiddetta « anonima banchieri » ha inviato, in data 30 novembre, la seguente lettera al Presidente del Senato:

« Onorevole Presidente,

Le comunico che la Commissione parlamentare d'inchiesta istituita con legge 18 ottobre 1958, n. 943, ha chiuso il 29 novembre la sua istruttoria e presenterà entro breve tempo le sue conclusioni alle Camere.

Voglia gradire, onorevole Presidente, i miei deferenti saluti.

f.to G. PARATORE ».

Annunzio di trasmissione di disegno di legge della Camera dei deputati

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

« Modificazione degli articoli 164 e 175 del Codice penale » (292), d'iniziativa dei deputati Degli Occhi ed altri.

Questo disegno di legge sarà stampato, distribuito ed assegnato alla Commissione competente.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

dal Ministro del tesoro:

« Trasferimento in ruolo organico del personale della Ragioneria generale dello Stato collocato fuori ruolo presso i relativi organi decentrati » (291);

dal Ministro della difesa:

« Riordinamento della carriera degli ufficiali inferiori dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale » (290).

Questi disegni di legge saranno stampati, distribuiti ed assegnati alle Commissioni competenti.

Richiesta e approvazione di procedura d'urgenza per i disegni di legge n. 283 e n. 287

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Onorevole Presidente, desidero pregarla di proporre la procedura di urgenza per il disegno di legge che ho

presentato assieme ad altri colleghi in una delle sedute precedenti, intitolato « Per la difesa antipolio », recante il n. 287.

Mi pare che, alla luce e all'eco specialmente di una recente discussione tenutasi nell'altro ramo del Parlamento e in conseguenza della quale il Governo è stato impegnato a presentare urgentemente proposte adeguate in materia, la richiesta che io le presento trovi sufficiente giustificazione.

CALEFFI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALEFFI. Signor Presidente, da parte mia chiedo che sia adottata la procedura di urgenza anche per il disegno di legge presentato dai senatori Alberti, Gatto e altri, n. 283, concernente lo stesso argomento.

PRESIDENTE. Metto ai voti la richiesta di procedura di urgenza per il disegno di legge n. 287. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Metto ai voti la richiesta di procedura di urgenza per il disegno di legge n. 283. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 1958, n. 937, pubblicato nella " Gazzetta Ufficiale " n. 251 del 17 ottobre 1958, recante norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici » (177)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 1958, n. 937, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 17 ottobre 1958, recante norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici ».

Dobbiamo esaminare l'articolo unico del disegno di legge nel testo proposto dalla Commissione.

Si dia lettura della prima parte dell'articolo unico.

CEMMI, *Segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 17 ottobre 1958, n. 937, recante norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici, *con le seguenti modificazioni*:

PRESIDENTE. La metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Si dia ora lettura della prima modificazione proposta dalla Commissione.

CEMMI, *Segretario*:

« *All'articolo* 1, *sono aggiunte, in fine le parole*: " salvo l'osservanza delle disposizioni sanitarie vigenti in materia di vigilanza e controllo delle sostanze alimentari " ».

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti questo emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

I senatori Montagnani Marelli, Ronza, Mariotti, Ruggeri, Bonafini, Iorio, Fortunati ed Aimoni hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere alla prima modificazione della Commissione le parole: « e purchè si svolga non in contrasto con l'utilità sociale e in modo da non arrecare danno alla sicurezza pubblica ».

Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

BUSSI, *relatore di maggioranza*. La Commissione è contraria perchè tra l'altro esso costituisce una ripetizione di princìpi

della Costituzione che non hanno bisogno di essere confermati con una aggiunta come quella proposta. Inoltre l'emendamento ha formulazione troppo vaga ed imprecisa.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro dell'industria e del commercio ad esprimere l'avviso del Governo.

BO, *Ministro dell'industria e del commercio.* Il Governo è contrario.

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Onorevole Presidente, l'emendamento, che potrebbe apparire a prima vista generico, ha lo scopo di mettere in evidenza che l'esercizio del commercio all'ingrosso fuori dei rispettivi mercati non può sottostare soltanto ed esclusivamente alle norme relative alla vigilanza igienico-sanitaria. Nel dibattito generale io ho fatto presente, ad esempio, l'ipotesi che di fronte a Palazzo Madama si installi un commerciante all'ingrosso di carni. Si tratta, dunque, di far presente che l'esercizio del commercio all'ingrosso non può essere espletato dovunque e comunque e senza alcun limite e che il limite non può essere soltanto quello igienico-sanitario. In caso diverso non si riesce a capire in qual modo la stessa vigilanza igienico-sanitaria potrà essere concretamente esercitata. Per esercitare una vigilanza igienico sanitaria dovrà essere cognito il luogo, in ogni caso, in cui viene esercitato il commercio all'ingrosso. Per quanto riguarda il luogo, poichè l'esercizio del commercio all'ingrosso, secondo il testo del decreto-legge, è subordinato soltanto all'iscrizione negli albi appositi tenuti presso le Camere di commercio e di industria, gli organi, in questo caso i Comuni, che dovrebbero esercitare la vigilanza igienico-sanitaria, non hanno neanche la possibilità di conoscere preventivamente dove il commercio all'ingrosso viene esercitato. Sorgono, pertanto, problemi che non sono soltanto igienico-sanitari. Anche per i problemi igienico-sanitari e per la tutela igienica è necessario che l'esercizio del commercio all'ingrosso sia conosciuto, e per forza di cose, dovendo essere conosciuto, non potrà essere di fatto esercitato a piacimento puro e semplice del titolare del commercio, perchè vi sono altri fattori che possono intervenire a determinare una situazione di impossibilità materiale, come la sicurezza pubblica. Il traffico, ad esempio, impone particolari esigenze. Non si potrà in qualunque strada e in qualunque punto di qualsiasi strada esercitare il commercio all'ingrosso delle merci previste dal decreto-legge.

GAVA. È ovvio.

FORTUNATI. Ma una norma del decreto-legge afferma che tutte le disposizioni in contrasto sono abrogate. Potrebbe, allora, trarsi l'illazione che l'esercizio del commercio all'ingrosso non possa essere limitato da alcun provvedimento di carattere amministrativo delle autorità preposte alla sicurezza, al traffico e alla vigilanza igienico-sanitaria.

Vorrei per lo meno che dalla discussione risultasse un'interpretazione autentica, per cui fosse eliminata ogni legittima preoccupazione di quanti sono amministratori comunali e sanno come stanno le cose delle loro città.

GAVA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAVA. Mi sembra che anche senza lo emendamento proposto dal senatore Montagnani Marelli sia ovvio che le operazioni nei mercati generali e le vendite all'ingrosso fuori dei mercati (poichè di questo si tratta) dovranno svolgersi in modo non contrastante con la utilità sociale, ottemperando alle norme della sicurezza pubblica.

Il senatore Fortunati ha osservato che vi è una norma di indole generale, alla fine del decreto-legge, la quale prevede che tutte le disposizioni in contrasto con il decreto medesimo si intendono abrogate. Ciò è esatto, ma quella norma riguarda la disciplina dei mercati generali e non può assolutamente operare in deroga alle norme di pubblica sicurezza.

Ora, a me sembra che, proprio dal punto di vista della tecnica legislativa, poichè siamo d'accordo sulla sostanza, convenga non votare l'emendamento, con l'intesa che possano valere i chiarimenti dati.

PRESIDENTE. Senatore Fortunati, mantiene l'emendamento?

FORTUNATI. Dopo i chiarimenti del Presidente della Commissione, ritiriamo lo emendamento.

PRESIDENTE. I senatori Marazzita, Palumbo Giuseppina, Gatto, Bonafini, ed altri hanno presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

CEMMI, *Segretario*:

Nel testo del decreto-legge, all'articolo 1, aggiungere il seguente comma:

« Spetta ai Comuni, nell'ambito delle direttive del Governo, il compito esclusivo della sorveglianza del commercio all'ingrosso, che è sempre soggetto nelle sue varie forme a concessione comunale ».

PRESIDENTE. Poichè questo emendamento si riferisce alla materia delle concessioni comunali, propongo di rinviarne lo esame a quando si discuteranno gli articoli 3 e 4 del decreto-legge, che si riferiscono specificatamente alla materia.

(*Così rimane stabilito*).

I senatori Montagnani Marelli, Ronza, Mariotti, Ruggeri, Bonafini ed altri hanno presentato un emendamento che riguarda sempre l'articolo 1 del decreto-legge. Se ne dia lettura.

CEMMI, *Segretario*:

Nel testo del decreto-legge, all'articolo 1, aggiungere il seguente comma:

« Nei comuni costieri sia marittimi che lacuali ove esistono o verranno istituiti in base alla presente legge, mercati ittici di produzione, il commercio all'ingrosso si svolge unicamente nell'ambito dei mercati stessi ».

PRESIDENTE. Faccio osservare che la Commissione ha presentato un analogo emendamento; chiedo pertanto ai presentatori se intendono ritirare la loro proposta.

GRAMEGNA. Insistiamo, perchè ci sembra che il nostro emendamento sia più completo.

PRESIDENTE. Invito allora la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

BUSSI, *relatore di maggioranza*. La Commissione naturalmente è contraria, perchè sostiene il proprio emendamento.

BO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Il Governo è contrario.

GRAMEGNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRAMEGNA. Signor Presidente, onorevoli senatori, pensavamo che tanto la Commissione come il Governo avrebbero accolto questo emendamento. Qual'è lo scopo che ci si propone di raggiungere? Vi sono due specie di mercati ittici: di produzione e di consumo. Il funzionamento di questi due tipi di mercati non è uguale. Infatti, i mercati di produzione servono a garantire i pescatori dalle frodi cui essi sono stati sottoposti per anni ed anni. In base alla legge attualmente vigente, il pescatore, quando scarica sulla banchina di un porto fornito di mercato ittico all'ingrosso, deve portare il pescato, per la vendita, al mercato stesso e la sua merce, anche in sua assenza, deve essere venduta « per specie omogenea », sicchè egli è tranquillo, avendo la garanzia che la sua produzione verrà venduta alle stesse condizioni della produzione omogenea depositata da altri e che, se non verrà esitata, essa finirà in frigorifero. Senza il nostro emendamento torneremmo alla situazione di 50 anni fa.

Tanto più mi faccio sostenitore dell'emendamento in quanto rappresento, qui al Senato, il collegio di Molfetta, una delle poche città d'Italia che hanno un mercato ittico di

produzione. In quella cittadina vi sono oltre 130 motopescherecci; i pescatori al mattino, sbarcato il loro pescato sulle banchine, dopo alcune ore che servono ai lavoratori per accudire alle proprie faccende, ripartono, e ripartono sicuri di non essere defraudati delle loro fatiche. Se invece, ripeto, questo emendamento non dovesse passare, noi ritorneremmo, praticamente, al passato remoto, cioè porremmo i pescatori alla mercè degli speculatori. I mercati, lo sappiamo, sono dominati da un ristretto numero di incettatori, i quali acquistano il pesce, o per esportarlo in altre piazze, o per le necessità del consumo locale: basterebbe che per alcuni giorni essi non affluissero al mercato per gli acquisti per costringere i pescatori a portare, per la vendita, il loro pescato fuori mercato. È evidente che, quando questo scopo venisse raggiunto, i pescatori sarebbero nelle mani degli speculatori senza più alcuna garanzia. Sono queste le ragioni per le quali noi insistiamo perchè il Senato approvi questo emendamento.

CERVELLATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERVELLATI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, pur avendo il collega Ruggeri l'altro giorno illustrato ampiamente la questione dei mercati ittici, vorrei dire qualche cosa, non solo a titolo personale, ma riportando nel contempo il pensiero dei Sindaci della provincia di Ravenna.

Come diceva il collega Gramegna la questione dei mercati generali ittici si presenta sotto due aspetti fondamentali, quello relativo ai mercati di produzione e quello concernente i mercati di vendita. Vorrei insistere sul primo aspetto che è quello della protezione dei pescatori. La nostra è una provincia costiera, abbiamo Porto Corsini e ci sono decine e decine di piccoli pescatori i quali spesso rientrano con mezzo quintale, un quintale, due quintali di pesce; se non vi fossero i mercati generali, essi non saprebbero dove depositare questo pesce e non potrebbero avere la garanzia di poterlo vendere subito per realizzare il necessario a sfamare i propri figli; forse dovrebbero aspettare per giorni la venuta dei grossisti.

Il mercato generale di produzione è quindi una garanzia per il piccolo pescatore. I sindaci della provincia di Ravenna, con voto unanime, pur appartenendo a diverse correnti politiche, hanno confermato in un ordine del giorno che l'avvicinamento tra il produttore e il consumatore viene realizzato in modo evidente nei mercati generali. Aderendo al loro invito, mi sono associato ai colleghi che hanno presentato l'emendamento in esame, affinchè, laddove ci sono i mercati generali, e quindi in tutti i porti costieri, non si permetta il commercio all'ingrosso del pesce al di fuori di questi mercati, poichè, in caso contrario, si andrebbe contro gli interessi dei pescatori, prima di tutto, e poi si determinerebbe un aumento vertiginoso dei prezzi. Il mercato generale, infine, è anche una garanzia per i consumatori e i piccoli rivenditori i quali comprano 50 chili di pesce e poi lo vanno a vendere in provincia, realizzando un guadagno di 50 lire al chilo, cosicchè i nostri contadini più lontani dal mare possono acquistare pesce fresco a buon prezzo.

Pertanto, per queste considerazioni generali e per farmi interprete del voto unanime dei Sindaci della provincia di Ravenna, insisto perchè questo emendamento sia messo ai voti.

CAPALOZZA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPALOZZA. Vorrei dire anch'io due parole, onorevole Presidente, non per aggiungere argomenti a quelli che sono stati già addotti dall'onorevole Gramegna e dal collega che mi ha preceduto, ma per far presente, solo e semplicemente, l'esperienza che io stesso ho avuto ed ho come amministratore del comune di Fano — sindaco, assessore o consigliere comunale — in quanto proprio nella mia città e in alcune città vicine della Romagna e delle Marche vi sono dei mercati ittici, i quali, così come oggi funzionano, incontrano l'approvazione sia dei produttori che dei commercianti e dei consumatori.

Ora, i mercati ittici sono stati istituiti proprio per creare una disciplina del commercio del pesce; e, certo, questa esigenza della disciplina del mercato del pesce era sentita anche per ragioni di carattere igienico-sanitario: infatti, per il pesce che affluisce nei mercati ittici, c'è la certezza di un controllo sanitario particolarmente rigoroso necessario per un prodotto tanto deperibile. Inoltre, in tali mercati vi è l'attrezzatura per la conservazione in frigorifero.

Pertanto, io penso, onorevoli colleghi, che non si possa non accettare l'emendamento dei senatori Montagnani Marelli, Ronza ed altri, anche per venire incontro alle richieste dei Comuni che attualmente gestiscono i mercati ittici. Voglio ricordare che, attorno alla gestione dei mercati all'ingrosso del pesce da parte delle cooperative ittiche dei produttori, si sono avute molte discussioni ed anche delle esperienze varie e interessanti, esperienze che in alcune città, come, per esempio, proprio a Fano, sono risultate abbastanza positive. Tuttavia, a Fano, dopo alcuni anni di gestione diretta da parte della locale cooperativa tra marinai e pescatori, allorchè democristiani e socialdemocratici succedettero ai comunisti e ai socialisti nella dirigenza civica, la gestione è stata restituita al Comune. Se non sarà accettato integralmente l'emendamento al nostro esame, si preveda, almeno, con una norma specifica, che la gestione dei mercati all'ingrosso del pesce possa essere ceduta soltanto alle cooperative dei produttori.

Queste sono le brevi ed improvvisate considerazioni che desideravo sottoporre all'attenzione dei colleghi.

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Onorevole Presidente, osservo che ci troviamo di fronte a due emendamenti: uno della Commissione ed un altro presentato dai senatori Montagnani Marelli ed altri. Si tratta quindi di chiarire se e come possa essere accolto l'emendamento della 9ª Commissione, in luogo anche del nostro. Ora a me sembra che il testo adottato dalla 9ª Commissione sia equivoco, perchè il divieto dell'esercizio del commercio all'ingrosso fuori dei mercati ittici di produzione si applicherebbe soltanto in casi di turbativa dei prezzi. Noi stiamo discutendo dei mercati costieri di produzione. La turbativa dei prezzi dovrebbe essere riconosciuta dal Presidente della Camera di commercio e industria della Provincia, in funzione dei prezzi al consumo. Ma i prezzi al consumo si realizzano di prevalenza, normalmente, fuori della giurisdizione territoriale delle Camere di commercio.

D'altra parte, il problema non è di turbativa dei prezzi rispetto al consumo: il problema è di turbativa dei prezzi all'origine. I mercati ittici di produzione sono sorti proprio per l'estrema difficoltà che incontrano i produttori di pesce, se non vi è un mercato funzionante, ad essere tutelati e garantiti che il prezzo loro corrisposto dai commercianti all'ingrosso risponda alla situazione generale. Tale situazione è rispecchiata dall'asta che funziona nei mercati ittici per tutti gli acquirenti, contemporaneamente e per singole qualità di pesce.

Ora non riesco a capire come, con le espressioni usate dalla Commissione, questa situazione sia considerata. Infatti, se noi dobbiamo preoccuparci di impedire che il pescatore sia defraudato, non si può parlare soltanto di turbativa di prezzi. È evidente che una strozzatura a danno del pescatore potrebbe dar luogo provvisoriamente anche a ribassi dei prezzi al consumo. Ma il problema va visto in prospettiva. O noi ci rendiamo conto che la situazione è tale per cui il pescatore, come singolo, non può difendersi nella fissazione del prezzo all'origine, e accettiamo il riferimento a condizioni oggettivamente determinate e determinabili, ed allora dobbiamo per forza di cose addivenire ad un solo tipo di regolamentazione; oppure non accettiamo tali riferimenti, ed allora tanto vale non entrare nello spirito di alcun emendamento.

Ma se l'emendamento ha lo scopo, come mi pare fosse nelle intenzioni della Commissione, di tutelare la legittima e fondamentale posizione del produttore di pesce, è chiaro allora che l'esercizio del commercio all'ingrosso

fuori dei mercati di produzione deve essere proibito non solo in vista di turbative dei prezzi, ma anche in vista del fatto che tale esercizio dà luogo a quei fenomeni che tutti in questa sede hanno denunciato e che sono cogniti a tutti coloro che hanno una conoscenza della situazione peculiare di questi particolari tipi di mercato.

GAVA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAVA. Desidererei chiarire alcune posizioni in relazione alle osservazioni che sono state fatte dai senatori dell'altra parte.

Noi desideriamo che sia mantenuto il principio generale, al quale hanno aderito anche le opposizioni, della libertà delle vendite all'ingrosso. Sul punto della libertà delle vendite all'ingrosso siamo stati tutti d'accordo, sia in Commissione che in quest'Aula. Questo è il punto fondamentale, questa, vorrei dire, è la regola generale.

Nei mercati del pesce, per la debolezza dei produttori, per la loro polverizzazione, può accadere che degli speculatori, approfittando della situazione, alterino il normale corso dei prezzi alla produzione. È questo un inconveniente possibile che la Commissione ha studiato e per ovviare al quale ha accettato alcune osservazioni che sono venute e dai banchi dell'opposizione e dai banchi della stessa maggioranza. È perciò che la Commissione ha proposto il suo emendamento; e lo ha proposto con l'intento di promuovere una più alta formazione sociale. Noi desideriamo che le categorie di pescatori, che sono ancora deboli, non chiedano di essere difese sempre, soltanto ed eternamente dall'intervento dello Stato, il quale le obblighi a portare i loro prodotti nei mercati generali, ma incomincino a difendersi autonomamente su basi cooperativistiche, attraverso la mutualità, creando iniziative che possano influire in senso favorevole anche sui mercati di produzione.

Non abbiamo previsto l'obbligo generale della consegna del pesce ai mercati generali, proprio fidando nel sorgere di questo spirito cooperativistico che deve diventare la forza della categoria dei pescatori. Tuttavia abbiamo ritenuto che, in determinati casi, delle crisi possano accadere ed è perciò che abbiamo previsto che, quando i prezzi alla produzione (e se si vorrà chiarire, aggiungendo le parole « alla produzione », io sono disposto ad accettare l'aggiunta) subiscano dei turbamenti, accertati dai presidenti delle Camere di commercio, il Prefetto « dispone », cioè è obbligato a disporre, su richiesta del Presidente stesso, che i prodotti vengano venduti attraverso i mercati generali.

Mi sembra che in questa maniera si salvaguardi il principio generale della libertà delle vendite all'ingrosso, si favorisca l'avvento di uno spirito cooperativistico nella categoria dei pescatori e si tuteli nel contempo, là dove ce ne sia bisogno, il loro lavoro con l'intervento opportuno e tempestivo delle autorità.

Ecco perchè, mentre noi siamo contrari alla regola generale, che sovvertirebbe il principio fondamentale di questo disegno di legge, dell'obbligo delle vendite soltanto nei mercati generali, insistiamo perchè sia accolta la proposta d'emendamento presentata dalla 9ª Commissione.

RUGGERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUGGERI. Io ho ascoltato attentamente le sue osservazioni, onorevole Gava, ma, vede, le conseguenze di questa liberalizzazione apparente saranno esattamente opposte agli scopi che si propone il disegno di legge.

Noi abbiamo accettato la liberalizzazione delle vendite dei prodotti ortofrutticoli, e veramente non crediamo che, laddove esistono i mercati generali, si svilupperanno altri mercati o si avranno dei punti di vendita al di fuori del mercato generale in misura rilevante. Ci si servirà del servizio del mercato generale.

Io voglio avvertire ancora una volta che, se vi saranno vendite all'ingrosso effettuate fuori dei mercati per l'azione svolta solo da un gruppo di operatori, ciò avverrà per la produzione ittica. Io ho spiegato l'altro giorno come avviene la consegna del prodotto, in

quali ore, in quali condizioni, in quanto tempo ed ho chiarito anche quali sono le categorie che sono in grado di fare quei determinati acquisti. Ho anche affermato che nè gli ambulanti, nè i rivenditori e tanto meno i consumatori saranno in grado di fare gli acquisti direttamente dal produttore, perchè il pesce, sbarcato in quelle determinate ore, dovendo essere consegnato subito dai pescatori, che spesso tornano al lavoro dopo due o tre ore di sosta, non può essere acquistato che da un gruppo di grossisti o di mandatari che operano proprio per i grossisti dei mercati interni di consumo.

Quindi mi pare che, se non verrà accettata la soluzione da noi proposta, si andrà proprio contro lo spirito di questa legge e cioè non si otterrà alcun risultato concreto, mentre si darà modo ad un gruppo ristretto, costituito da mandatari e grossisti del posto, di operare senza controllo nè di prezzi, nè igienico-sanitario.

La formula che lei propone, onorevole Gava, non è sufficiente. Lei ammette che possono avvenire delle distorsioni, ma suggerisce di aspettare che esse si verifichino per poi correre ai ripari. Guardi, onorevole Gava, che, date le caratteristiche delle due categorie, saranno solo i pescatori a rimetterci perchè non si potranno difendere. Sa cosa avviene? Il pescatore la mattina conta le casse del pesce e se ne va; egli è quindi completamente nelle mani del commerciante, il quale non lo paga neanche: lo pagherà quando vorrà, quando il pescatore ritornerà.

Io parlo con calore perchè conosco la situazione e so che, mentre un tempo si verificavano determinati inconvenienti, oggi c'è un certa razionalità.

D'altra parte, se c'è un'organizzazione, un impianto che si è ben sviluppato tecnicamente, questo è proprio il mercato ittico costiero. Si tratta di vari impianti modello, che sono stati costruiti dai Comuni anche con i denari dei pescatori. Infatti la legge sui mercati ittici prevede che il Comune possa trattenere la percentuale dell'1 per cento sul valore della merce venduta dai pescatori, per costruire i mercati o migliorare gli impianti esistenti. Con il denaro di questa umile gente sono stati fatti degli impianti in certi casi veramente perfetti. Tutta la costa adriatica ormai ha degli impianti che si possono definire funzionali. In poco tempo, alla presenza dei grossisti, dei dettaglianti, dei mandatari, che acquistano contemporaneamente, si vendono decine e decine di tonnellate di pesce senza che si oda un rumore, col massimo ordine, con la massima soddisfazione di tutti. Si vuole avere un'altra conferma dell'utilità di questo nostro emendamento? Nei porti dove esistono i mercati ittici per la vendita, sono spariti i grossisti, perchè evidentemente il dettagliante è in grado di comprare allo stesso prezzo del grossista. Il grossista, caso mai, fa gli acquisti per il trasporto ai mercati interni di consumo.

Per queste ragioni, signor Presidente, noi insistiamo nel nostro emendamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento dei senatori Montagnani Marelli, Ronza ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova, non è approvato*).

Passiamo ora all'emendamento proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

CEMMI, *Segretario*:

Nel testo del decreto-legge, all'articolo 1, *aggiungere il seguente comma*:

« Nei Comuni costieri sia marittimi che lacuali ove esistono o verranno istituiti mercati ittici di produzione, il Prefetto, in caso di turbamento del normale andamento dei prezzi dispone, su richiesta del Presidente della Camera di commercio industria e agricoltura, che il commercio all'ingrosso si svolga unicamente nell'ambito dei mercati stessi ».

CAPALOZZA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne hà facoltà.

CAPALOZZA. Brevissimamente, signor Presidente.

Ora che è stato respinto l'emendamento dei senatori Montagnani Marelli ed altri, vorrei proporre che fosse soppresso, nel testo dell'emendamento della Commissione, l'inciso « in caso di turbamento del normale andamento dei prezzi », e che venissero aggiunte, dopo le parole: « su richiesta del Presidente della Camera di commercio, industria ed agricoltura », le altre: « o dei Consigli comunali ».

Per quanto riguarda l'inciso di cui chiedo la soppressione mi richiamo, senza ripeterle, alle osservazioni fatte dal senatore Fortunati. Il turbamento del razionale mutamento dei prezzi è un concetto estremamente vago, che non può essere captato...

PRESIDENTE. Questo è stato già discusso. Lei deve proporre un emendamento diverso da quello che è stato respinto.

CAPALOZZA. Io chiedo la soppressione dell'inciso. D'altra parte, mi sembra che in esso si annidi una contraddizione con quello che ci si dice essere lo scopo, l'intenzione del provvedimento in esame. Se si è emanato il decreto-legge per combattere il turbamento del normale andamento dei prezzi, è veramente strano che poi si ritorni, proprio quando il turbamento dei prezzi ancora si verifichi, a quel sistema che si è voluto accantonare per evitare il turbamento stesso!

Per quanto riguarda, poi, l'altra mia richiesta, che si aggiungano le parole « o dei Consigli comunali ». essa è giustificata, se non altro, dall'esperienza e dalla competenza degli amministratori comunali dei Comuni ove esistono i mercati all'ingrosso del pesce. Dei mercati all'ingrosso del pesce, di solito, ce n'è non più di uno in ogni Provincia marittima, e non tutte le Provincie marittime lo hanno. Chi conosce più a fondo i problemi che vi sono connessi? Appunto gli amministratori del Comune.

Per queste ragioni chiedo queste due modificazioni, pregando l'onorevole Presidente di mettere in votazione l'articolo per divisione.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda la prima proposta tendente a sopprimere le parole « in caso di turbamento del normale andamento dei prezzi », osservo anzitutto che questo argomento ha formato oggetto della tesi a sostegno dell'emendamento Montagnani Marelli ed altri che è stato respinto. Osservo poi che se sopprimessimo queste parole il comma resterebbe assolutamente privo di significato: perchè non sarebbe più indicato in quali casi è ammesso l'intervento del Prefetto. Per i motivi sopraindicati, questo emendamento è improponibile.

Ritengo invece proponibile l'emendamento dei senatori Capalozza ed altri tendente ad aggiungere, dopo le parole « del Presidente della Camera di commercio industria ed agricoltura », le altre « o del Consiglio comunale ».

Invito pertanto la Commissione ad esprimere il suo avviso su questo emendamento.

GAVA. La Commissione è contraria all'aggiunta della competenza dei Consigli comunali. È evidente che nella Provincia l'autorità più esperta e qualificata a giudicare dell'andamento dei prezzi e del loro eventuale turbamento è il Presidente della Camera di commercio che ha una competenza specifica nel campo economico. È logico perciò che, quando si debba giudicare di un avvenimento economico, più che al Consiglio comunale, si debba far capo al Presidente della Camera di commercio. Prevedere di far capo a due autorità, che potrebbero essere eventualmente discordi, significa portare il disordine nella Provincia.

Ecco perchè noi insistiamo perchè l'emendamento venga accolto così come formulato dalla Commissione. (*Commenti dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro dell'industria e del commercio ad esprimere l'avviso del Governo.

BO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Il Governo è assolutamente contrario e si associa in pieno alle osservazioni della Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento del senatore Capalozza, non

accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova, non è approvato*).

Metto ai voti l'emendamento proposto dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

I senatori Ronza, Montagnani Marelli, Mariotti, Ruggeri, Bonafini, Milillo, Bertoli e Bitossi hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere un articolo 1-*bis* al decreto-legge. Propongo che anche questo emendamento, in analogia con quanto deciso per il precedente emendamento del senatore Marazzita ed altri, sia discusso successivamente.

(*Così rimane stabilito*).

I senatori Ruggeri, Ronza, Montagnani Marelli, Mariotti, Banfi, Bonafini, Bosi e Capalozza hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere l'articolo 2 del decreto-legge.

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso su questo emendamento.

BUSSI, *relatore di maggioranza*. La Commissione è contraria. Si tratta infatti, come già è stato spiegato nella relazione, di un articolo che completa il contenuto dell'articolo 1 del decreto-legge.

BO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Il Governo è totalmente contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento soppressivo proposto dai senatori Ruggeri ed altri, non accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Segue un emendamento dei senatori Bergamasco, Dardanelli, Sartori, Desana, Pennavaria, D'Albora, Greco. Se ne dia lettura.

CEMMI, *Segretario*:

Nel testo del decreto-legge, all'articolo 3, primo comma, dopo le parole: « dei prodotti ittici » *inserire le altre*: « sempre che dimostrino di rifornirsi direttamente dalle zone o dai settori della produzione ».

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

BUSSI, *relatore di maggioranza*. La Commissione si preoccupa della difficoltà della prova e perciò è contraria all'emendamento.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro dell'industria e del commercio ad esprimere il pensiero del Governo sull'emendamento in esame.

BO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento dei senatori Bergamasco ed altri, non accettato, nè dalla Commissione, nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Segue un emendamento dei senatori Montagnani Marelli, Ronza, Mariotti, Ruggeri, Banfi, Caruso, Bonafini, Cervellati. Se ne dia lettura.

CEMMI, *Segretario*:

Nel testo del decreto-legge, all'articolo 3 primo comma, sopprimere le parole: « Ad essi non si applicano le norme di cui al regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174 ».

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

BUSSI, *relatore di maggioranza*. La Commissione ritiene che l'emendamento non possa essere accolto, perchè in contrasto con i princìpi generali che informano il provvedimento.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro dell'industria e del commercio ad esprimere il pensiero del Governo sull'emendamento in esame.

BO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Anche il Governo è contrario.

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Chiedo che prima di giungere alla votazione di questo emendamento si discuta la proposta di modifica dei senatori Marazzita ed altri già accantonata.

PRESIDENTE. Si dia lettura dello emendamento dei senatori Marazzita, Palumbo Giuseppina, Gatto, Bonafini, Fabbri, Caleffi, Masciale, Alberti, Parri, Banfi, Solari, Fenoaltea, Barbareschi, Macaggi, Bardellini.

CEMMI, *Segretario*:

Nel testo del decreto-legge, all'articolo 1, aggiungere il seguente comma:

« Spetta ai Comuni, nell'ambito delle direttive del Governo, il compito esclusivo della sorveglianza del commercio all'ingrosso, che è sempre soggetto nelle sue varie forme a concessione comunale ».

PRESIDENTE. Ha chiesto di svolgere questo emendamento il senatore Marazzita. Ne ha facoltà.

MARAZZITA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento che mi propongo di trattare brevissimamente non è un emendamento di forma, ma è un emendamento di sostanza che incide sull'appassionata materia sulla quale si è discusso in sede generale e sulla quale evidentemente non tornerò se non per quel punto, sia pure secondario, che attiene alla conclamata difesa del Comune, che noi intendiamo condurre costi quello che costi, per usare una frase cara ai nostri avversari.

Mentre, da una parte, nella relazione si è parlato di ampia liberalizzazione, concetto poi ripreso nella discussione generale e sul quale, nel caso particolare, non siamo e non potremo essere d'accordo, si tenta per converso di restringere la sfera di competenza dei Comuni. In tutto il contesto della legge questo piccolo ente autarchico, di cui tutti diciamo di volere la libertà e la autonomia (si tratta di vedere poi dove finisce la verità e dove incomincia la ipocrisia), lo vedo a poco a poco sparire.

Ma non soltanto il Comune tende ad essere dimenticato: anche della Provincia non si dice una parola negli articoli del provvedimento. Fra non molto noi forse torneremo sull'argomento, giacchè abbiamo omesso di considerare che nel settore ittico — esclusivamente in questo settore — la Provincia ha già degli attributi, che le sono stati trasferiti dal Ministero della marina mercantile e dal Ministero dell'industria e del commercio con apposito decreto del Presidente della Repubblica del luglio 1954. È bene che io richiami all'attenzione dell'Assemblea questo precedente, perchè il fatto che esso sia stato trascurato mi convince sempre più che si tende ad obliterare la Provincia oltre che il Comune, nel momento stesso in cui affermiamo che a questi enti debbono essere date maggiore autonomia e maggiore libertà.

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1954 e con successivo decreto 10 giugno 1955 sul decentramento dei servizi del Ministero della marina mercantile e del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, una grande parte dei servizi sono stati decentrati ed attribuiti alla competenza dei Consigli provinciali, ed in particolare ai Presidenti dei medesimi. Di conseguenza sarebbe stata necessaria almeno una parola che avesse posto le Amministrazioni provinciali in condizione di intervenire come parti interessate in una delle tante Commissioni, che pure abbondano e nelle quali hanno invece preminenza enti, autorità e persone che sono al di fuori, molto al di fuori, degli organismi autarchici territoriali.

Riportandomi pertanto alla discussione generale, che è un po' il canovaccio sul quale dobbiamo cucire questa discussione sugli emendamenti, devo dire che noi intendiamo difendere a tutti i costi appunto la libertà

dei Comuni. Il relatore, a conclusione dell'ampia discussione, ha affermato che le due novità sostanziali del decreto-legge 17 ottobre di cui si chiede la conversione, sono costituite dalla liberalizzazione ampia del settore del commercio all'ingrosso e dalla conseguente cessazione della situazione di privilegio che la precedente legislazione riservava ai Comuni. Noi vediamo senz'altro quale è la mèta alla quale si arriva, non voglio dire alla quale si mira di proposito perchè in sostanza è la medesima cosa sia che tale mèta venga raggiunta mirandovi deliberatamente, sia che ad essa si pervenga per altre considerazioni che discendono, come conseguenza ineluttabile, dalla realtà delle cose. Noi constatiamo come questo grande concetto della liberalizzazione si traduca in concreto in un concetto tendente ad esautorare sempre di più quella che è la libertà dei Comuni. In sostanza si afferma — e mi pare che qui non ci siano sottintesi — che esiste nel Governo e nel Partito di maggioranza la volontà di fare delle innovazioni; il che, secondo me e secondo l'accezione letterale della parola, significa portare in avanti, spingere in avanti, per quanto si riferisce a persone, ad enti o a consorzi, mentre d'altra parte non si innova niente nei confronti del Comune, anzi si fanno fare ad esso dei grandi passi indietro, sebbene si proclami da varie parti, sulla scia della civiltà moderna e nell'ambito della Costituzione, la volontà di dare ai Comuni la più ampia autonomia e libertà.

Quindi il presente decreto, per lo meno per quanto attiene ai Comuni, innova determinando un'involuzione, muta lo stato dei Comuni peggiorandolo, diverge dalla strada che conduce all'autonomia, toglie ai Comuni diritti acquisiti negli anni remoti e recenti, defrauda e spoglia il Comune di attributi che gli sono propri e che come tali gli rimasero anche in tempi in cui le libertà erano generalmente soppresse.

In altri termini, il decreto-legge di cui si chiede la conversione restringe la competenza del Comune, lo sminuisce e lo svuota di contenuto, con la sola conseguenza ineluttabile — dico conseguenza e non volontà perchè non posso entrare nelle intenzioni di alcuno — di indebolire quello che è il primo pilastro basilare dell'edificio democratico dello Stato.

Allora il nostro dovere è quello di difendere il Comune, di tutelarlo, di impedire che gli si facciano compiere dei passi indietro. Per quanto riguarda più specificamente lo emendamento da noi proposto all'articolo 1, ecco quanto ho da dire. Il primo comma dell'articolo 1, che è stato approvato, porta un'innovazione per quanto si riferisce ai mercati dicendo « sia fuori dei mercati stessi ». Questa era una necessità avvertita da tutti in quanto sapevamo come pure nel passato erano sorte delle controversie, pur avendosi delle decisioni del Consiglio di Stato. Era insomma una materia controversa che bisognava regolare quanto meno con una norma interpretativa, ed è stato quindi bene che ciò si sia fatto.

Ma quello che noi vogliamo è l'inserimento nell'articolo 1, che è l'articolo basilare — e lo vogliamo per un principio famoso, quello di Pitagora, il quale affermava che il legislatore deve essere l'eco della ragione lucidamente espressa — dell'emendamento da noi proposto tendente a riservare ai Comuni, a meno che non si parta dal presupposto che tutto deve essere negato al Comune, la sorveglianza del commercio all'ingrosso e la concessione delle licenze.

All'articolo 4 mi pare che si dica che la concessione — e il relatore afferma che questa è una novità sostanziale — debba essere data dalla Camera di commercio.

Senonchè nella stessa relazione si legge che queste concessioni possono essere date in concorso dalla Camera di commercio e dal Comune: questa specie di condominio di poteri porta una certa perplessità, tanto che nell'emendamento proposto dalla Commissione si dice che, invece di accordare questa facoltà di concessione al Comune o alla Camera di commercio o all'uno e all'altra insieme, la si dà ad una Commissione presieduta dal Prefetto.

Ora a me questo sembra assurdo e ritengo pertanto che al Comune debba essere restituita per lo meno la facoltà della sorveglianza, nell'ambito, come noi diciamo, delle direttive del Governo. Deve competere al

Comune questo esclusivo diritto di sorvegliare il commercio all'ingrosso e di provvedere alle varie concessioni comunali. Mi pare che questo sia fondamentale, che questo sia il primo passo concreto che noi dobbiamo fare attraverso l'articolo 1 della legge, che è l'articolo impostativo, normativo, che rappresenta il punto cardine della norma legislativa.

A me sembra, pertanto, che dobbiate inserire il nostro emendamento nel primo articolo e che così si possa porre fine ai nostri allarmi. Cominciate a dare al Comune quella facoltà che aveva e sulla quale noi insistiamo.

Ecco perchè chiedo che l'Assemblea si pronunci favorevolmente a questo emendamento. (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

BUSSI, *relatore di maggioranza*. La Commissione è contraria, perchè approvare l'emendamento equivarrebbe a ristabilire per altra via la privativa che la legge toglie.

BO, *Ministro dell'industria e del commercio*. L'unica cosa sulla quale mi sembra di poter consentire col senatore Marazzita è che questo emendamento incide sulla sostanza del decreto-legge. Vi incide talmente che ne sovverte totalmente lo spirito. Basta pensare che noi, dopo aver stabilito nell'articolo 1 che il commercio all'ingrosso, dentro o fuori dei mercati, è libero, con questo emendamento veniamo non dico a limitare, ma ad annullare totalmente questa libertà.

Mi pare che questa riflessione sia sufficiente per far capire come il Governo non possa non essere risolutamente contrario allo emendamento.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento aggiuntivo dei senatori Marazzita, Palumbo Giuseppina, Gatto ed altri, non accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova, non è approvato*).

Riprendiamo ora la discussione delle modifiche all'articolo 3 del decreto-legge.

I senatori Montagnani Marelli, Ronza, Mariotti, Ruggeri, Banfi, Caruso, Bonafini e Cervellati hanno presentato un emendamento soppressivo.

Se ne dia lettura.

CEMMI, *Segretario*:

Nel testo del decreto-legge, all'articolo 3, primo comma, sopprimere le parole: « Ad essi non si applicano le norme di cui al regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174 ».

FORTUNATI. Domando di parlare,

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. All'articolo 3 vi sono due nostri emendamenti, trascritti a pagina 3 dello stampato degli emendamenti: uno soppressivo ed uno aggiuntivo; l'aggiuntivo è riportato alla fine della pagina ed il soppressivo al numero due della pagina stessa.

Credo che dei due emendamenti sia preminente l'emendamento aggiuntivo. Nella stesura originaria dell'emendamento è scritto: « titolo necessario ». Penso che si debba intendere: « titolo necessario e sufficiente ».

Spiegando il significato di questo emendamento aggiuntivo, si può comprendere il significato dell'emendamento soppressivo. Credo perciò sia opportuno illustrare il primo, perchè soltanto in questo modo si capirà il secondo.

Con le disposizioni del decreto-legge lo esercizio del commercio all'ingrosso è subordinato puramente e semplicemente alla iscrizione negli albi tenuti presso le Camere di commercio. Questa iscrizione è a sua volta subordinata ad alcune condizioni giuridiche generali dei soggetti che vogliono esercitare questo tipo di attività commerciale.

Però l'esercizio del commercio in un certo momento dovrà essere svolto in una deter-

minata parte del territorio comunale. Quindi una comunicazione al Comune dovrà in ogni caso essere fatta, o per norma prevista dalla legislazione che stiamo discutendo, o per altra prescrizione legislativa.

Quando noi con l'emendamento aggiuntivo diciamo « titolo necessario e sufficiente », vogliamo dire che non vi può essere preclusione dal punto di vista della disciplina generale del commercio all'ingrosso. Affermando che l'iscrizione agli albi è titolo necessario e sufficiente, non sorge il pericolo che per la finestra rientri quello che è uscito dalla porta. A me pare, dunque, che l'emendamento aggiuntivo abbia il senso che praticamente quella che prima era una licenza di commercio diventerà puramente e semplicemente il permesso di esercitare il commercio in un luogo piuttosto che in un altro. Vi è così, la possibilità che l'Autorità comunale venga a conoscenza non soltanto di una capacità potenziale di esercitare il commercio, ma di una volontà effettiva di esercitarlo in un luogo concreto.

L'iscrizione all'albo dà la capacità di esercitare il commercio: però tale capacità può essere e può non essere realizzata. Nel momento che si realizza, qualcosa all'Autorità comunale deve pur essere detto. Se nulla viene detto, come può effettuarsi il coordinamento per la vigilanza? Nel passato era l'Autorità comunale che concedeva o non concedeva la licenza. Ora, con l'iscrizione all'albo, l'esercizio del commercio all'ingrosso è automaticamente possibile. Però per l'esercizio reale, a noi sembra che sia indispensabile l'intervento dell'Autorità comunale, per una serie di rapporti che sono inevitabili, se si vuole che l'esercizio del commercio all'ingrosso si realizzi nel rispetto della norma igienico-sanitaria e di sicurezza pubblica.

PRESIDENTE. Senatore Fortunati, se ho ben compreso, ella propone che venga ritirato l'emendamento in discussione e che in sua vece sia votato l'emendamento dei senatori Mariotti, Montagnani Marelli, Ronza ed altri che da aggiuntivo diverrebbe sostitutivo del secondo periodo del primo comma dell'articolo 3 del decreto-legge.

È esatta questa mia interpretazione?

FORTUNATI. La dizione « Ad essi non si applicano... » significa praticamente che viene eliminata la concessione della licenza da parte dell'Autorità comunale. È questa la portata chiara e netta dell'articolo 3? Se è chiaro e netto il significato della dizione, secondo la norma proposta l'Autorità comunale conosce soltanto gli albi. Ora gli albi rappresentano una capacità potenziale di esercizio del commercio all'ingrosso, non un esercizio reale. Colui che è iscritto all'albo, per questo stesso fatto è abilitato all'esercizio del commercio all'ingrosso. Orbene, come si passa dalla capacità potenziale di esercitare il commercio all'ingrosso all'esercizio reale? Nel momento in cui si intende attuare l'esercizio del commercio all'ingrosso, determinati rapporti con l'Autorità comunale debbono necessariamente essere instaurati, per un complesso di norme. Allora tanto vale precisare che, in luogo dell'abrogazione della licenza, la iscrizione all'albo costituisce titolo necessario e sufficiente per il rilascio della licenza. In questo modo, in realtà, la licenza spetterà a chi eserciterà realmente il commercio, e si costituiranno i rapporti indispensabili per la scelta del posto, con le Amministrazioni comunali.

GRAMEGNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRAMEGNA. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, l'articolo 3, nell'inciso « Ad essi non si applicano le norme di cui al regio decreto-legge 16 dicembre 1926 », parrebbe volesse escludere dagli obblighi, che oggi hanno, secondo la legge vigente, coloro i quali debbono esercitare il commercio della minuta vendita, non già e non solo della concessione della licenza comunale ma anche dagli obblighi della visita sanitaria, perchè noi sappiamo che per poter esercitare la vendita al dettaglio è necessario avere il nulla-osta dell'autorità sanitaria. Ora quando diciamo, in via generica, che le disposizioni contenute in quel regio decreto

non sono applicabili, diciamo che i grossisti, autorizzati ad esercitare anche la vendita al dettaglio, sono esclusi dall'obbligo di sottoporsi alla visita sanitaria e di ottenere il nulla-osta per la loro sana costituzione fisica.

Avremmo cioè che, mentre i dettaglianti dovrebbero essere sottoposti a visita sanitaria, il grossista, che nel contempo esercita la vendita al minuto, ne sarebbe escluso.

Ma penso che qualcosa occorra pur dire per quanto riguarda il successivo articolo 4 del decreto-legge con il quale, se non ho mal capito, pare che si dia la facoltà alle Camere di commercio e ai Comuni di esercitare la vigilanza sulla vendita al minuto. (*Interruzione del senatore Gava*). Può darsi, ma rimarrà comunque agli atti della discussione la delucidazione che ci sarà data dal Governo e dalla Commissione.

Se noi escludiamo dall'obbligo di rispettare le disposizioni del decreto-legge del 1926 coloro i quali esercitano la minuta vendita, non riusciamo a capire come dopo, con l'articolo 4, si venga a concedere quello che si toglie con l'articolo 3.

Sono queste le ragioni per le quali penso che l'emendamento soppressivo, proposto dai colleghi Montagnani Marelli ed altri, vada approvato.

GAVA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAVA. Per l'ordine dei lavori vorrei si chiarisse la portata del voto che il Senato sta per dare.

Sono stati svolti due emendamenti, uno a firma dei senatori Montagnani Marelli ed altri con il quale si propone di sopprimere le parole « Ad essi non si applicano le norme di cui al regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174 » ed un altro, a firma Mariotti ed altri, che si dice aggiuntivo, ma che mi sembrerebbe sostitutivo di quello del senatore Montagnani Marelli, il quale dice così: « La iscrizione negli albi costituisce titolo necessario per l'applicazione delle norme di cui al regio decreto-legge 16 dicembre 1926, numero 2174 ».

Se siamo d'accordo con l'opposizione che questo ultimo emendamento ha valore sostitutivo dell'altro presentato dal senatore Montagnani Marelli, possiamo invitare l'opposizione stessa a ritirare l'emendamento Montagnani Marelli e a discutere l'emendamento sostitutivo. Allora chiariremo le idee.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori dell'emendamento Montagnani Marelli ed altri, tendente a sopprimere nel primo comma dell'articolo 3 le parole: « Ad essi non si applicano le norme di cui al regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174 » se ritirano l'emendamento stesso.

MARIOTTI. Ritiriamo l'emendamento.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'emendamento aggiuntivo dei senatori Mariotti, Montagnani Marelli, Ronza, Ruggeri, Banfi, De Leonardis, Bonafini e De Luca Luca.

CEMMI, *Segretario*:

« L'iscrizione negli albi costituisce titolo necessario per l'applicazione delle norme di cui al regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174 ».

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

GAVA. Allora si intende ritirato l'emendamento Montagnani Marelli.

Siamo contrari all'emendamento proposto dal senatore Mariotti per ragioni che ci sembrano chiare.

Anzitutto debbo avvertire il senatore che mi ha preceduto che qui non vertiamo in materia di commercio al dettaglio, ma in materia di commercio all'ingrosso. Anche per il commercio all'ingrosso, con la legge del 1926, era prevista la licenza. Noi adesso decidiamo di rompere questa incrostazione e di sopprimere la licenza, di maniera che tutti gli operatori economici i quali non si trovino nelle condizioni di divieto previste dallo stesso articolo 3, possano esercitare il commercio all'ingrosso. Dice il senatore Fortunati che

questo è ancora un esercizio potenziale, ma che bisognerebbe prevedere qualcosa per il momento in cui dall'esercizio potenziale si passa all'esercizio reale; e fa le ipotesi dell'esercizio nel mercato e fuori del mercato. Per l'esercizio nel mercato è evidente che avverrà il contatto in sede amministrativa con l'autorità che gestisce il mercato; ugualmente è evidente che con l'autorità amministrativa avverranno contatti quando si eserciti il commercio all'ingrosso fuori del mercato, non solo per il rispetto delle norme sanitarie, come abbiamo votato nell'articolo 1, ma anche per l'osservanza delle norme di polizia, di sicurezza, di concessione dei suoli pubblici, eccetera. Non c'è invece alcuna necessità di prevedere una qualsiasi altra norma o di richiamare l'applicazione della legge del 1926, che potrebbe indurre a confusioni e ad equivoci, quando noi vogliamo proprio abolire la legge del 1926 quanto all'istituto delle licenze di vendita all'ingrosso.

La Commissione è quindi contraria.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro dell'industria e del commercio ad esprimere l'avviso del Governo.

BO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Mi sembra che il senatore Gava abbia esaurientemente spiegato le ragioni per le quali è inaccettabile l'emendamento dei senatori Mariotti ed altri. Per questi motivi il Governo è a sua volta contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento dei senatori Mariotti ed altri non accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova, non è approvato*).

La Commissione ha presentato un emendadamento all'articolo 3 del decreto-legge. Si dia lettura dell'emendamento.

CEMMI, *Segretario*:

« All'articolo 3, al terzo comma, dopo la parola: " negata ", sono aggiunte le altre: " ed eventualmente revocata se già concessa: " ».

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro dell'industria e del commercio ad esprimere l'avviso del Governo.

BO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti la modifica proposta dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Segue un emendamento dei senatori Ronza, Montagnani Marelli, Mariotti, Ruggeri, Banfi, Cecchi, Bonafini e Chiola. Se ne dia lettura.

CEMMI, *Segretario*:

Nel testo del decreto-legge, all'articolo 3, terzo comma, n. 3, sopprimere le parole: « o l'ordine pubblico ».

PRESIDENTE. Il senatore Banfi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

BANFI. L'emendamento chiederebbe la soppressione delle parole « o l'ordine pubblico » del numero 3 dell'articolo 3, parole riferite alle causali delle condanne per le quali dovrebbe essere negata l'iscrizione negli albi. In realtà il titolo quinto del Codice penale investe una serie numerosa di casi assai diversi l'uno dall'altro. Riesaminata la materia, mi pare che l'emendamento successivo del senatore Chabod sia, sotto il profilo strettamente giuridico, più esatto. Ritiriamo pertanto il nostro emendamento aderendo a quello del senatore Chabod.

PRESIDENTE. Passiamo all'ora all'emendamento del senatore Chabod. Se ne dia lettura.

CEMMI, *Segretario*:

Nel testo del decreto-legge, all'articolo 3, terzo comma, n. 3, sostituire le parole: « pena superiore a sei mesi, purchè non sia stata concessa la sospensione condizionale della pena » *con le altre*: « pena superiore ad un anno ».

PRESIDENTE. Il senatore Chabod ha facoltà di illustrare questo emendamento.

CHABOD. L'emendamento mi è stato suggerito dal confronto fra il numero 1 e il numero 3 dell'articolo in esame. Il numero 1 parla di condanne superiori a tre anni per delitti non colposi, cioè per reati di particolare gravità: le persone che hanno subìto tali condanne è opportuno che non esercitino il commercio all'ingrosso.

Il successivo numero 3, che esclude dalla stessa attività i condannati per delitti dolosi a pena superiore a 6 mesi, purchè non sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, viene a comprendere 7 titoli su 12 dedicati ai reati comuni, vale a dire i due terzi circa dei reati previsti dal Codice penale. Fra gli altri, per esempio, i reati di resistenza alla forza pubblica o di oltraggio, per i quali si possono avere pene anche elevate, quando i fatti non siano poi di una gravità particolare. Intendo richiamarmi particolarmente all'oltraggio aggravato, che comporta un minimo di un anno; e ricordo la condanna di quell'avvocato per oltraggio in udienza.

Ora, pare a me che la condanna a sei mesi riferita alla maggior parte dei reati comuni venga praticamente (soprattutto se comparata al numero 1 dello stesso articolo) ad escludere troppe persone dall'iscrizione nell'albo. Il numero 3, inoltre, richiama soltanto i reati previsti dal Codice penale e lascia fuori tutti i reati fallimentari, per cui un bancarottiere, condannato a due anni e dieci mesi di reclusione per bancarotta fraudolenta, potrebbe ottenere l'iscrizione, che verrebbe negata invece ad un disgraziato il quale (cosa che può succedere) in un momento di concitazione abbia commesso il reato di oltraggio aggravato.

Per queste ragioni mi pare equa la modifica proposta, prescindendo poi anche dalla questione della sospensione condizionale della pena, la quale, *de jure condito*, può risultare negata nell'ipotesi di una precedente condanna pecuniaria anche lieve, sulla base di un decreto penale. Pertanto, anzichè stabilire la condizione della pena superiore ai sei mesi, salva la concessione della sospensione, proporrei di salire senz'altro all'anno, giacchè pene superiori all'anno riguardano evidentemente reati gravi. Tenendo conto, come dicevo prima, del fatto che il numero 3 richiama la maggior parte dei titoli dei reati comuni e tenendo conto ancora del fatto che esso esclude i reati fallimentari, e della conseguente incongruenza che ne deriverebbe, mi pare che, per ragioni di equità e di sostanziale giustizia, debba essere accolto l'emendamento che ho avuto l'onore di presentare.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

BUSSI, *relatore di maggioranza*. La Commissione è contraria. (*Commenti*).

PIOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIOLA. Penso che il Senato, prima di votare, debba pensare seriamente al contenuto dell'articolo testè commentato, anzitutto perchè, come giustamente ha osservato il senatore Chabod, resterebbero esclusi dalla negata licenza i bancarottieri. Anzi a questo proposito inviterei la Commissione a formulare il relativo emendamento.

Per quanto riguarda poi in modo preciso l'emendamento del senatore Chabod, penso che debba essere respinto perchè con il suo accoglimento verrebbero esclusi quei reati che hanno una particolare importanza in riferimento a quello che può essere l'esercizio dei mercati o i rapporti che i terzi hanno con i mercati stessi. Resterebbe, per esempio, escluso il reato di interruzione di ufficio pubblico perchè l'articolo 340 del Codice penale commina una pena che nel massimo è di un anno; resterebbe escluso il reato previsto dall'articolo 348, cioè l'esercizio abusivo di una professione; resterebbe escluso addirittura il reato previsto dall'articolo 414, cioè l'istigazione a delinquere; resterebbe escluso il reato previsto dall'articolo 457, cioè spendita di monete false sia pure in buona fede. E così potrebbe essere elencato un nu-

mero non indifferente di reati per i quali la pena di un anno costituisce il massimo, onde con l'emendamento Chabod tutti coloro i quali siano stati condannati al massimo della pena per questi reati potrebbero essere iscritti all'albo.

Piuttosto — ed anche su questo punto richiamo l'attenzione della Commissione se essa ritiene di provocare la votazione di un emendamento — penso che sia il caso di cancellare dal numero 3 dell'articolo 3 le parole: « purchè non sia stata concessa la sospensione condizionale della pena », in quanto mi pare un non senso. Qualunque sia la pena che è stata irrogata — e deve essere nel minimo di sei mesi — il fare appello alla sospensione della pena mi pare che non sia corretto, per formare un albo che noi vogliamo che sia formato con criteri di severità.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro dell'industria e del commercio ad esprimere l'avviso del Governo sull'emendamento in esame.

B O , *Ministro dell'industria e del commercio.* Ringrazio il senatore Piola del contributo che ha portato alla migliore risoluzione dei problemi in discussione e dichiaro che il Governo consente con lui sia nel ritenere che sarebbe opportuno — e qui mi pare che l'iniziativa potrebbe partire dalla Commissione — estendere, come ha proposto del resto il senatore Chabod, l'incapacità ai bancarottieri, sia — e qui mi sembra che si ubbidisca ad un concetto di rigore che in questa materia è molto opportuno — escludere che possa avere influenza la sospensione condizionale della pena.

Io quindi in questo senso potrei proporre, a nome del Governo, che fossero depennate le ultime parole dell'articolo 3 « purchè non sia stata concessa la sospensione condizionale della pena » perchè non mi sembra che questo sia un fatto che possa avere rilievo ai fini della valutazione della moralità della persona a cui si tratta di concedere l'iscrizione nello albo.

Non sono invece d'accordo con il senatore Chabod nella proposta di parlare di condanna ad un anno.

Concludendo, quindi, accetterei la proposta, se la Commisione, come mi pare di aver capito, vuol farla propria, di estendere l'incapacità ai bancarottieri; propongo che sia soppresso l'ultimo inciso del numero 3 relativo alla sospensione condizionale della pena e dichiaro di non accettare l'emendamento del senatore Chabod.

G A V A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G A V A . La Commissione, sentite le ragioni esposte dai vari oratori, aderisce alle modifiche proposte in questi sensi: estensione dell'incapacità per i reati di bancarotta, s'intende di bancarotta fraudolenta, cioè per reati dolosi, previsti nel titolo sesto della legge fallimentare, e soppressione dell'inciso riguardante la condizionale. È contraria invece all'elevazione della pena da sei mesi ad un anno, anche perchè ci sono reati contro l'ordine pubblico che prevedono nel massimo la pena di un anno e che quindi verrebbero esclusi quasi sempre dalla previsione di questo articolo.

In conclusione la Commissione, salvo a redigere il testo, e se il Senato è d'accordo, accetta di aggiungere tra le altre categorie previste per l'incapacità anche quella dei reati fallimentari dolosi e di sopprimere le parole: « purchè non sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ». Tutto il resto dovrebbe restare invariato.

P R E S I D E N T E . Senatore Gava, per l'ordine dei lavori metterò in votazione prima l'emendamento Chabod. Prego poi la Commissione di redigere l'emendamento, non essendo stata finora presentata una proposta formale di modifica.

F R A N Z A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F R A N Z A . Sono contrario all'emendamento relativo al reato di bancarotta. Per questo reato, come è noto, la pena va da tre

a dieci anni. Quindi è reato che importa di per sè l'interdizione dai pubblici uffici e conseguentemente l'esclusione dagli albi. Ma d'altra parte è la legge stessa fallimentare che preclude l'iscrizione negli albi. Per quanto riflette poi la sospensione condizionale della pena a nessuno può sfuggire che in tanto il magistrato applica la sospensione della pena, in quanto tiene conto delle circostanze di cui all'articolo 133: vale a dire procede ad una valutazione di un complesso di fattori anche ai fini della pericolosità sociale. Credo che ben a ragione sia stata introdotta nella legge l'ultima parte dell'articolo 3 e penso che debba essere mantenuta.

GAVA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAVA. La Commissione insiste sulle modifiche che sono state proposte. È vero che i reati di bancarotta fallimentare implicano l'incapacità dell'esercizio del commercio, ma per un tempo determinato, non per sempre. Ora, nel campo del commercio all'ingrosso nei mercati, che è particolarmente delicato, la Pubblica Amministrazione deve proporsi che non operino mai coloro che abbiano commesso reati così gravi come la bancarotta fraudolenta. Bisogna essere decisi ad epurare in questo campo. Salvo eventualmente la riabilitazione, la quale peraltro opera per tutti i reati.

Quindi la norma ha una sua ragione d'essere ed è perciò che la Commissione vi insiste.

CHABOD. Ritiro l'emendamento. Concorderò un nuovo emendamento con la Commissione.

BANFI. Faccio mio l'emendamento del senatore Chabod e chiedo che sia messo ai voti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del senatore Chabod, fatto proprio dal senatore Banfi.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

In attesa che la Commissione rediga, secondo quanto suggerito dal senatore Piola, un emendamento all'articolo 3, terzo comma, numero 3, del decreto-legge, passiamo allo esame del secondo emendamento presentato dal senatore Chabod.

Si dia lettura di tale emendamento.

CEMMI, *Segretario*:

Nel testo del decreto-legge, all'articolo 3, aggiungere in fine il seguente comma:

« L'iscrizione deve essere revocata:

1) a chi venga a trovarsi in alcuna delle condizioni indicate nel precedente comma;

2) a chi maliziosamente sottragga al mercato prodotti ortofrutticoli, carni o prodotti ittici, o li distrugga;

3) a chi venda gli stessi prodotti a prezzi superiori a quelli fissati dall'autorità;

4) a chi venga condannato per due volte consecutive, qualunque sia l'entità delle rispettive pene, per i delitti previsti dagli articoli 353, 355, 356, 472, 473, 474, 515, 516, 517 e 623 del Codice penale, o per le frodi e le sofisticazioni contemplate in leggi speciali di igiene e polizia annonaria ».

PRESIDENTE. Il senatore Chabod ha facoltà di illustrare questo emendamento.

CHABOD. Il numero 1 riproduce sotto altra forma l'emendamento della Commissione. I numeri 2, 3 e 4 non sono altro che le lettere a), b), c) dell'articolo 5 del regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, il quale, come ricordava poco fa l'onorevole Gava, si riferisce sia ai commercianti all'ingrosso sia ai dettaglianti.

Con il disegno di legge che stiamo discutendo noi veniamo a togliere la licenza per i commercianti all'ingrosso, mentre la lasciamo per i dettaglianti. Fino a quando non sia revocata la necessità della licenza per i dettaglianti, pare a me che sarebbe iniquo lasciare i dettaglianti stessi in quelle tali condizioni previste dal decreto del 1926, togliendo viceversa i commercianti all'ingrosso da questi obblighi e da queste prescrizioni.

Facciamo un esempio. Supponiamo che ad un certo momento si renda necessario fissare dei prezzi di imperio. Il dettagliante che non li osservi è soggetto al ritiro della licenza, perchè il decreto del 1926 prevede i casi di revoca che ho elencato ai numeri 2, 3 e 4 della mia proposta. A tali disposizioni invece il grossista non sarebbe affatto soggetto.

D'accordissimo che i grossisti non debbano più essere soggetti a licenza e che basti la iscrizione all'albo. Ma, ai fini della disciplina di chi ha già ottenuto la licenza, non deve essere più gravosa la condizione dei dettaglianti di quella dei grossisti. Avremmo altrimenti che il grossista potrebbe commettere impunemente le infrazioni di cui ai numeri 2, 3 e 4 del mio emendamento. I quali, ripeto, non sono altro che la riproduzione dell'articolo 5 del decreto del 1926, con questa sola variante: il decreto del 1926, quando parla di maggiorazione di prezzi, prescrive che la licenza sia ritirata a chi vende il prodotto a prezzo superiore a quello « indicato nei cartellini »; ora, l'indicazione sui cartellini evidentemente va bene per i dettaglianti, ma non certo per i grossisti. Il decreto del 1926 aggiunge poi, nell'ultimo numero, taluni richiami al Codice Zanardelli che, per maggior chiarezza, ho sostituito con gli attuali articoli del Codice penale.

In sostanza, mi pare che il concetto sia esatto. Per chi viola la disciplina del commercio in materia di prezzi, di sottrazione di derrate, o è recidivo in tema di alterazioni o di sofisticazioni, noi diciamo, con il decreto del 1926, che egli non deve più conservare l'iscrizione all'albo.

La materia potrà comunque essere completamente riveduta, quando si rivedranno le condizioni per il rilascio o meno della licenza ai dettaglianti. Ma, fino a quando vigeranno le condizioni attuali, non sarebbe giusto che i dettaglianti fossero ancora soggetti a quelle norme ed i grossisti ne fossero invece esenti: per cui un grossista, una volta che avesse ottenuto la licenza e non commettesse i gravi delitti di cui al precedente comma dell'articolo 3, potrebbe fare quello che gli pare e piace. Quindi, per doverosa parità di trattamento con i dettaglianti, penso che si debba accogliere l'emendamento che ho presentato.

P R E S I D E N T E . Senatore Chabod, resta inteso che lei rinunzia al numero 1 in quanto è compreso nel testo della Commissione già approvato, mentre lei insiste sui numeri 2, 3 e 4 che si riferiscono...

C H A B O D . Alle lettere a), b) e c) del decreto del 1926. Sono d'accordo.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

B U S S I , *relatore di maggioranza.* La Commissione consente con le ragioni che hanno suggerito al senatore Chabod la proposta di questo emendamento, anche perchè esso potrà costituire un'utile guida per la Commissione di vigilanza, di cui all'articolo 4, proprio per la sua azione di vigilanza. Perciò la Commissione è favorevole all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro dell'industria e del commercio ad esprimere l'avviso del Governo.

B O , *Ministro dell'industria e del commercio.* Il Governo è favorevole all'emendamento del senatore Chabod.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Chabod nel testo modificato, di cui do lettura:

All'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

L'iscrizione deve essere revocata:

1) a chi maliziosamente sottragga al mercato prodotti ortofrutticoli, carni o prodotti ittici, o li distrugga;

2) a chi venda gli stessi prodotti a prezzi superiori a quelli fissati dall'autorità;

3) a chi venga condannato per due volte consecutive, qualunque sia l'entità delle rispettive pene, per i delitti previsti dagli

articoli 353, 355, 356, 472, 473, 474, 515, 516, 517 e 623 del Codice penale, o per le frodi e le sofisticazioni contemplate in leggi speciali di igiene e polizia annonaria ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo ora alla modifica proposta dalla Commissione all'articolo 4 del decreto-legge. Se ne dia lettura.

CEMMI, *Segretario*:

All'articolo 4, il primo comma è sostituito con il seguente:

« La vigilanza sull'esercizio del commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici, nonchè sulla gestione e sui servizi ausiliari degli impianti pubblici di mercato è svolta in ciascuna Provincia da una Commissione presieduta dal Prefetto o da un suo delegato e composta di tre rappresentanti del Comune capoluogo di Provincia e di tre rappresentanti della Camera di commercio, industria e agricoltura nominati rispettivamente dal Consiglio comunale del capoluogo e dalla Giunta camerale ».

PRESIDENTE. Il senatore Ronza aveva proposto un emendamento tendente a ripristinare il testo del decreto-legge, sopprimendo le parole: « e le Camere di commercio, industria ed agricoltura ». Questo emendamento è stato ritirato e sostituito con un altro emendamento a firma dei senatori Ruggeri, Fortunati ed altri. Si dia lettura di questo emendamento.

CEMMI, *Segretario*:

Nella terza modificazione della Commissione, sostituire le parole: « dal Prefetto o da un suo delegato e composta di tre rappresentanti del Comune capoluogo di Provincia e di tre rappresentanti della Camera di commercio, industria e agricoltura nominati rispettivamente dal Consiglio comunale del capoluogo e dalla Giunta camerale », *con le altre*: « dal Presidente del Consiglio provinciale o da un suo delegato e composta di tre rappresentanti del Comune capoluogo di Provincia, di tre rappresentanti dell'Amministrazione provinciale nominati dai rispettivi Consigli e da tre rappresentanti della Camera di commercio, industria e agricoltura, nominati dalla Giunta camerale ».

PRESIDENTE. Il senatore Fortunati ha facoltà di illustrare questo emendamento.

FORTUNATI. Onorevole Presidente, la Commissione di vigilanza è un istituto che è stato introdotto, in sede di conversione, dalla Commissione. Nel testo del decreto-legge l'istituto non era previsto. Si tratta, dunque, di una Commissione che ha una giurisdizione provinciale. Si tratta, cioè, di istituire una Commissione provinciale di vigilanza. Dico provinciale perchè nulla vieta che nell'ambito di una Provincia in realtà funzionino più mercati in più Comuni. Per questo a me sembra che sorga la necessità che nella Commissione non vi siano soltanto i rappresentanti designati dal Comune capoluogo di Provincia e i rappresentanti designati dalla Giunta camerale, ma vi siano anche i rappresentanti designati dal Consiglio provinciale. Abbiamo fatto riferimento al Consiglio provinciale, perchè anche per altri istituti si è fatto ricorso al Consiglio provinciale, proprio per riuscire a comprendere la rappresentanza dell'insieme degli altri Comuni della Provincia.

Vi è poi la questione della Presidenza della Commissione, che noi abbiamo posto per ovvie ragioni di principio. Quello che interessa è, però, la rappresentanza del Consiglio provinciale; rappresentanza che, proprio per le funzioni provinciali della Commissione, ha una sua specifica ragione d'essere. Mi auguro che la Commissione ed il Governo non siano contrari all'introduzione nella Commissione provinciale di vigilanza di tre rappresentanti designati dal Consiglio provinciale.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso su questo emendamento.

BUSSI, *relatore di maggioranza*. La Commissione è contraria.

B O, *Ministro dell'industria e del commercio.* Il Governo, pur riconoscendo che ci possano essere dei casi, come ha detto il senatore Fortunati (per verità molto rari), di mercati esistenti in Comuni differenti dal capoluogo della Provincia, non crede di poter accogliere questa proposta.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dai senatori Ruggeri, Fortunati, Ronza ed altri, non accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova, non è approvato*).

Sciogliendo la precedente riserva, avverto che la Commissione ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere al numero 3) dell'articolo 3 del decreto-legge, dopo le parole: « delitti dolosi », le altre: « previsti dal titolo sesto del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e per quelli »; ha proposto inoltre di sopprimere, dopo le parole: « a sei mesi », le altre: « purchè non sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ».

Metto ai voti questi due emendamenti. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(*Sono approvati*).

Ritorniamo all'esame della terza modificazione proposta dalla Commissione, che rileggo: « *All'articolo 4, il primo comma è sostituito con il seguente*:

" La vigilanza sull'esercizio del commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici, nonchè sulla gestione e sui servizi ausiliari degli impianti pubblici di mercato è svolta in ciascuna Provincia da una Commissione presieduta dal Prefetto o da un suo delegato e composta di tre rappresentanti del Comune capoluogo di Provincia e di tre rappresentanti della Camera di commercio, industria e agricoltura nominati rispettivamente dal Consiglio comunale del capoluogo e dalla Giunta camerale " ».

La metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

La Commissione ha proposto di inserire dopo la modificazione testè approvata, il seguente comma: « La Commissione dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere confermati ».

Metto ai voti questo emendamento.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Dobbiamo ora procedere all'esame dell'articolo aggiuntivo 1-*bis* proposto dai senatori Ronza, Montagnani Marelli, Mariotti, Ruggeri, Bonafini, Milillo, Bertoli e Bitossi. Se ne dia lettura.

C E M M I, *Segretario*:

Nel testo del decreto-legge, dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-*bis*.

« Gli oneri derivanti ai Comuni per il servizio di vigilanza e di controllo relativi all'esercizio del commercio all'ingrosso al di fuori dei mercati e nei mercati non gestiti dai comuni sono a carico dei rispettivi operatori ».

B O N A F I N I. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

B O N A F I N I. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, abbiamo ritenuto opportuno di proporre questo articolo aggiuntivo perchè l'articolo 1 del decreto-legge, là dove dice che il commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici può essere effettuato anche fuori dei mercati stessi, ed ancora perchè quanto dice l'articolo 4...

P R E S I D E N T E. Senatore Bonafini, vorrei che ella precisasse se, essendo stata approvata la modifica della Commissione che affida la vigilanza ad una speciale Commissione, ella mantiene nel suo emendamento le parole « e di controllo ».

B O N A F I N I. Insisto. Come dicevo, anche all'articolo 4 vi sono precisazioni sul con-

trollo e la vigilanza dei Comuni, laddove si dice: « vigilano sull'esercizio del commercio all'ingrosso..., nonchè sulla gestione e sui servizi ausiliari degli impianti pubblici di mercato ».

Ora, con questo articolo aggiuntivo, intendiamo cautelarci da eventuali spese che inevitabilmente i Comuni saranno tenuti a sostenere per tali servizi. I concetti che noi vorremmo brevemente illustrare sono questi: qualora il Comune gestisca direttamente i mercati generali, allora il servizio di vigilanza e di controllo costituisce un aspetto della gestione stessa con le caratteristiche dell'espletamento di un servizio pubblico; quando invece detto servizio si svolge al di fuori dei mercati generali gestiti dal Comune, allora noi riteniamo che la vigilanza e il controllo costituiscano delle prestazioni effettuate nell'interesse dei singoli operatori economici, per cui questi ultimi debbano essere tenuti a far fronte ai relativi oneri, e quindi a pagare il servizio.

Infatti, signor Presidente, quando il Comune espleta un servizio di solito, quasi sempre, esso pone una tassa a carico del cittadino, tassa che è sempre inferiore al costo del servizio che viene espletato nell'interesse del singolo, ed io penso che questa sia una delle ragioni per cui i bilanci comunali sono enormemente passivi. Pertanto, se estendiamo questo servizio, come indica la legge, nel preciso interesse del singolo cittadino, bisognerà pure alleviare il Comune dal costo di tale servizio: mi sembra che questa sia una conseguenza logica.

GRAMEGNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRAMEGNA. Signor Presidente, onorevoli senatori, non ripeterò ciò che ha detto il senatore Bonafini; io voglio solo far osservare al Senato che in base all'articolo 1, da noi già approvato, il commercio all'ingrosso, oltre che nei mercati generali gestiti dai Comuni, può essere svolto in mercati gestiti da enti privati e fuori del mercato stesso. Quindi il Comune, per adempiere ad uno dei suoi compiti istituzionali, che è quello della vigilanza igienico-sanitaria sulla distribuzione e sulla vendita dei generi alimentari, dovrà evidentemente allargare questa vigilanza e quindi dovranno aumentare gli oneri.

Ora il Governo ha presentato al Parlamento, e pende avanti a questa Assemblea per la discussione, un disegno di legge costituzionale in forza del quale si stabilisce che qualsiasi disposizione legislativa che comporti per i Comuni e le Provincie nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi con i quali essi debbono farvi fronte; se tali spese sono di competenza dell'Amministrazione statale o di altro ente pubblico, vengono assegnati corrispondenti mezzi di entrata. Analoga indicazione deve contenere qualsiasi disposizione legislativa comportante soppressione o limitazione di diritti.

Se è certo che, dall'applicazione del provvedimento in esame, ai Comuni, siano essi gestori o abbiano essi affidato la gestione ad altri, verrà un maggior onere di spesa, è necessario che sia indicata la fonte da cui dovranno essere prelevate le somme necessarie per far fronte a tale maggior onere.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

BUSSI, *relatore di maggioranza*. La Commissione è contraria. Pure ammettendo che la vigilanza sanitaria e di polizia spetti ai Comuni, tuttavia non si può accogliere il principio che un servizio di questa natura, a carattere indivisibile, possa essere posto a carico, nella parte finanziaria, dei privati, soprattutto quando questi sono gli stessi che sono i soggetti passivi della vigilanza. (*Commenti dalla sinistra*).

FERRARI AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Anche il Governo è contrario. Noi riteniamo non soltanto che questo servizio rientri nei compiti istituzionali dei Comuni...

GRAMEGNA. Lo sappiamo anche noi, ma chi paga l'aumento del costo del servizio? (*Commenti dalla sinistra. Richiami del Presidente*).

FERRARI AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Guardi, io ho ascoltato per tutti i giorni scorsi sempre in silenzio; la prego di non stuzzicarmi troppo ora, perchè se dovessi dire tutto quello che penso, credo che farei un discorso molto lungo. (*Rumori dalla sinistra. Interruzioni*).

FORTUNATI. Lo faccia! Lo faccia!

FERRARI AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Senatore Fortunati, qui si è affermato più volte che noi siamo su una posizione preconcetta contro i Comuni; cosa formalmente e sostanzialmente non vera. Noi abbiamo aiutato i Comuni e la loro autonomia, nella quale fermamente crediamo. (*Rumori e proteste dalla sinistra. Interruzione del senatore Ruggeri*). Però, quando si affermano alcuni principi fondamentali, a questi principi dobbiamo essere fedeli e quando si imposta un sistema, a questo sistema bisogna essere coerenti in tutte le sue conseguenze.

Quando noi, per combattere i monopoli ed i privilegi all'interno del nostro Paese — e vanno combattuti tutti, i grandi ed i piccoli — (*rumori dalla sinistra; interruzioni. Richiami del Presidente*) abbiamo voluto operare concretamente, e non limitarci soltanto a delle parole, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo liberalizzato il commercio internazionale in modo che, ai gruppi industriali che minacciavano di imporre al consumatore le loro condizioni e i loro prezzi, noi abbiamo contrapposto la libera concorrenza, mettendo quelli a confronto con i gruppi industriali dei Paesi più progrediti. In questo modo abbiamo rotto una situazione di inerzia, che si risolveva in posizioni di monopolio di fatto e potenziale. E quando noi abbiamo combattuto e contrastato la politica autarchica, contrapponendo ad essa una politica di produttività e di larga cooperazione internazionale, noi non siamo venuti meno al nostro dovere verso la Patria: noi abbiamo compiuto invece un atto di dedizione agli interessi del nostro Paese ed a favore del suo progresso.

Era naturale e logico che, dopo aver sostenuto la liberazione del commercio fra gli Stati e manifestato la nostra fiducia nello sviluppo delle forze economiche in un clima di libera concorrenza, ci ponessimo questa domanda: ma è mai possibile, dopo aver liberalizzato il commercio tra i popoli, che il commercio all'interno del nostro Paese debba rimanere chiuso alla libera concorrenza? Come non andiamo certo contro l'Italia quando parliamo di cooperazione internazionale, così non andiamo certo contro i Comuni quando parliamo di liberazione del commercio interno; questo significa soltanto essere coerenti ai nostri principi ed essere conseguenti al sistema che affermiamo, convinti come siamo della sua bontà e delle sue benefiche conseguenze per l'interesse generale del nostro Paese.

Adesso si rivendica la posizione dei Comuni. La Commissione ha avanzato delle proposte, di fronte alle quali non possiamo non rimanere pensosi ed in ordine alle quali il Parlamento prenderà le decisioni che riterrà opportune. Però, detto questo, e riconsiderata la possibilità da parte dei Comuni di gestire i mercati di loro proprietà o da essi istituiti, bisogna stare attenti a non andare oltre affinchè, non per cattiva volontà di uomini o di istituzioni, ma per le conseguenze che derivano inevitabilmente dall'applicazione di certi princìpi, il commercio, che si deve svolgere liberamente anche al di fuori dei mercati che sono gestiti dai Comuni, non trovi in pratica contrasti o difficoltà ingiustificate.

MARIOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MARIOTTI. Signor Presidente, ferma restando la mia stima e direi anche la mia simpatia nei confronti dell'onorevole Ministro dell'agricoltura, dico che, anche se sarebbe lecito fare della demagogia, per brevità ed anche perchè è già avvenuta una discussione generale, non risponderò a certe considerazioni dell'onorevole Ministro e quindi del Governo.

Per quanto riguarda l'emendamento da noi presentato, noi dichiariamo di ritirar-

lo, dal momento che esso verrebbe respinto, perchè altrimenti automaticamente i Comuni dovrebbero sostenere delle spese anche a causa di questo rigetto. Vuol dire che sarà compito dei Comuni applicare la tassa nei termini stabiliti dalla legge sulla finanza locale.

FERRARI AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* La ringrazio, senatore Mariotti, perchè questa è veramente la strada giusta. Infatti, facendo una affermazione precisa in un senso o nell'altro, introdurremmo nella legge un punto estremamente pericoloso.

PRESIDENTE. Sul primo comma dell'articolo 5 del decreto-legge la Commissione ha presentato un emendamento formale tendente a sostituire le parole: « dalle categorie economiche operanti », con le altre: « dagli operatori economici ».

Invito l'onorevole Ministro dell'industria e del commercio ad esprimere l'avviso del Governo.

BO, *Ministro dell'industria e del commercio.* Il Governo lo accetta.

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Signor Presidente, noi siamo favorevoli a questo emendamento: non però per una questione di forma, ma per una questione di sostanza e di principio. La 9ª Commissione ha sostituito il riferimento alle categorie economiche con il riferimento agli operatori economici, in quanto nel 1958 non esiste più la rappresentanza obbligatoria, di tipo corporativo!

GAVA. Proprio per questa ragione abbiamo sostituito quelle parole.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia ora lettura dell'emendamento aggiuntivo al secondo comma presentato dai senatori Ruggeri, Ronza, Montagnani Marelli, Mariotti, Giacometti, Fortunati, Banfi e Gelmini.

CEMMI, *Segretario*:

Nel testo del decreto-legge, all'articolo 5, secondo comma, dopo le parole: « sentita la Commissione di cui all'articolo 14 » *aggiungere le altre*: « ed i Consigli comunali competenti per territorio ».

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso su questo emendamento.

GAVA. La Commissione è d'accordo.

FERRARI AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento aggiuntivo dei senatori Ruggeri ed altri, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Anche al terzo comma dell'articolo 5 la Commissione ha proposto un emendamento. Se ne dia lettura.

CEMMI, *Segretario*:

Nel testo del decreto-legge, all'articolo 5, sostituire il terzo comma con i seguenti:

« I mercati istituiti ad iniziativa del Comune o delle Camere di commercio, industria e agricoltura possono essere costruiti e gestiti dall'Ente promotore o concessi, con apposita convenzione, per la costruzione e la gestione ad uno degli Enti o Consorzi di cui al primo comma al quale possono partecipare sia il Comune che la Camera di commercio.

La stessa norma si applica per i mercati già istituiti ».

PRESIDENTE. Sempre al terzo comma dell'articolo 5 i senatori Mariotti, Montagnani Marelli, Ronza, Ruggeri, Giacometti, Banfi e Gombi hanno presentato un emendamento sostitutivo. Si dia lettura anche di questo emendamento.

CEMMI, *Segretario*:

Nel testo del decreto-legge, all'articolo 5, sostituire il terzo comma con i seguenti:

« Qualora i mercati siano istituiti ad iniziativa del Comune o della Camera di commercio, industria e agricoltura, l'Ente promotore può costruirli e gestirli direttamente o concederne, con apposita convenzione, la costruzione e la gestione ad un consorzio avente personalità giuridica, costituito tra le categorie economiche operanti nel settore della produzione, del commercio e della lavorazione dei prodotti ortofrutticoli e delle carni e dei prodotti ittici.

Analogamente per i mercati esistenti all'atto della conversione in legge del presente decreto, il Comune potrà proseguire nella gestione diretta o concedere la medesima e l'eventuale ampliamento al consorzio sopra indicato.

Tale cessione non può aver luogo per i servizi concernenti la direzione, la polizia, il servizio sanitario e, per i mercati ittici costieri di produzione, il servizio degli astatori. Non possono parimenti essere oggetto di cessione il servizio statistico ed i frigoriferi ».

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Essendo stati accettati i criteri da noi sostenuti, dichiariamo di ritirare l'emendamento al terzo comma dell'articolo 5.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento proposto dalla Commissione.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Tupini. Ne ha facoltà.

TUPINI. Perchè non sorgano equivoci, malintesi e sottintesi sull'atteggiamento di chi vi parla, desidero raccogliere in una breve dichiarazione di voto il mio pensiero, tanto più che qualche onorevole collega, compreso per ultimo l'onorevole Terracini, ha sottolineato con una punta di rimprovero un po' amaro il mio silenzio durante il dibattito generale intorno a questo decreto-legge.

Dirò subito che ho taciuto di proposito, mentre mi sono adoperato in modo concreto e credo anche con successo per la tutela della libertà dei Comuni.

L'Associazione dei Comuni italiani ha conferito in modo particolare a me, come suo Presidente, un preciso mandato che io ho accettato ed al quale credo di non essere venuto meno. In sede di Gruppo democristiano, ed i colleghi lo ricordano, e presso le autorità del Governo ho svolto precisa e costante azione perchè gli interessi dei Comuni non venissero sacrificati.

Qui non si deve fare questione di parte, onorevoli colleghi, nè di gruppo di destra, di sinistra o di centro; qui si deve solo vedere di metterci d'accordo, di incontrarci, di scegliere cioè un terreno di incontro sereno ed obiettivo su un minimo comune denominatore capace di allargare la serie dei consensi.

Debbo dire ai critici del Governo che, subito dopo la presentazione alla Camera del decreto-legge 17 ottobre, l'onorevole Fanfani, da me tempestivamente avvicinato, mi assicurò di essere disposto a tener conto nella maggiore misura possibile del voto dell'A.N.C.I. I Ministri qui presenti non hanno fatto altro che secondare, a nome del Governo, questa disposizione favorevole.

Il voto dell'A.N.C.I. in fondo si riduce, in armonia con il concetto di liberalizzazione che ispira il decreto-legge in discussione, alla richiesta di non negare ai Comuni italiani la facoltà di gestire, se vogliono, i mercati, sia pure in concorrenza con altri enti e con altre iniziative.

Di qui l'emendamento Trabucchi e di altri colleghi, che io non ho firmato, ma che è stato da me a suo tempo, come l'onorevole Trabucchi mi può dare atto, calorosamente

incoraggiato e sostenuto, come del resto sono stati da me sostenuti gli emendamenti che postulano una maggiore presenza dei Comuni e dei consumatori nelle varie Commissioni.

Constato con vivo piacere come la sostanza dell'emendamento Trabucchi, ancora opportunamente ampliato, sia stata raccolta e compendiata in questo emendamento della Commissione, che mi dicono concordato tra le varie parti del Senato.

A questo punto a me non rimane altro che augurarmi che il fine previsto dal decreto-legge sia sollecitamente conseguito e che il costo della vita quotidiana abbia le necessarie e naturali flessioni, anche in virtù dell'applicazione di questo decreto, nella salvezza della capacità d'acquisto della moneta e a vantaggio specialmente di coloro che ne dispongono in limitata misura. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento proposto dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Con l'approvazione di questo emendamento deve intendersi superato l'emendamento presentato dai senatori Gatto ed altri, tendente ad inserire, dopo il terzo comma, il seguente:

« Tale concessione non può aver luogo per i mercati ittici costieri di produzione ».

La Commissione ha proposto di sopprimere il quarto e il settimo comma dell'articolo 5 del decreto-legge.

Invito il Governo ad esprimere il proprio avviso su questo emendamento.

BO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti, lo emendamento soppressivo proposto dalla Commissione. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Con questa votazione rimane assorbita la proposta di soppressione del settimo comma avanzata dai senatori Montagnani Marelli ed altri.

I senatori Mariotti, Montagnani Marelli, Ronza ed altri hanno presentato un emendamento sostitutivo dell'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto-legge. Si dia lettura di tale emendamento.

CEMMI, *Segretario*:

Nel testo del decreto-legge, all'articolo 5, sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« La convenzione, i provvedimenti di revoca e di decadenza e le deliberazioni relative sono sottoposti all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa ».

PRESIDENTE. Anche la Commissione ha presentato un emendamento all'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto-legge. Se ne dia lettura.

CEMMI, *Segretario*:

Nel testo del decreto-legge, all'articolo 5, ultimo comma, sopprimere le parole: « e le deliberazioni relative all'esercizio temporaneo diretto ».

GAVA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAVA. Desidererei chiedere che venga chiarito il senso dell'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Mariotti ed altri, a prescindere dalla correttezza della forma, sulla quale poi ci potremo mettere d'accordo. Infatti, per la legge comunale e provinciale, la sottoposizione, di cui è parola nell'ultimo comma, deve avvenire.

FORTUNATI. Fino a che si tratta di mercati comunali, la Giunta provinciale amministrativa interviene per le deliberazioni. Ma se si tratta di altri organismi, tale intervento non è possibile, se non è esplicitamente previsto.

Trattandosi di dar vita a una nuova legislazione di carattere generale, mi pare irrazionale che sia il Prefetto ad approvare tutto.

GAVA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAVA. Desidererei chiarire che, quando si tratta di enti pubblici, è la legge normale che opera, ma quando sorgessero, nella ipotesi che sorgano, mercati ad iniziativa di enti privati, che non sono soggetti alla Giunta provinciale amministrativa, perchè abbiamo visto che la disciplina riguardante la autorizzazione è del tutto fuori della competenza della Giunta stessa, non so come gli atti di istituzione e di gestione dei mercati, ripeto, di esclusiva iniziativa privata, possano essere sottoposti all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

FORTUNATI. Allora perchè del Prefetto?

GAVA. Il Prefetto è autorità generale ed è rappresentante del Governo, che concede l'autorizzazione. Non so cosa c'entri la Giunta provinciale amministrativa.

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Non si tratta della istituzione: si tratta degli atti necessari per la concessione. È da questo punto di vista che possono sorgere esigenze di controllo da parte della Giunta provinciale amministrativa. In linea d'ipotesi, possono sussistere in uno stesso Comune due mercati: un mercato costruito dal Comune ed un mercato costruito da privati. Anche per il mercato costruito da privati possiamo prevedere la concessione. Perchè, quando si tratta del mercato comunale, gli atti dovrebbero essere sottoposti, in sede di deliberazione, alla Giunta provinciale amministrativa, e quando si tratta di un mercato « privato » dovrebbe intervenire puramente e semplicemente il Prefetto? Perchè non affidare sempre l'opera di coordinamento delle regolamentazioni dei due mercati a un solo organo collegiale, quale è la Giunta provinciale amministrativa?

TRABUCCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRABUCCHI. Mi pare che qui siamo veramente e sostanzialmente in un equivoco. Ci potranno essere delle deliberazioni di enti locali che provvedano a quello che sarà un atto facoltativo: la concessione ad uno dei futuri consorzi della gestione dei mercati. Non potrà l'ente locale essere sottratto, e non vuole la legge che lo sia, ai suoi organi di controllo naturali, organi di controllo che debbono avere riguardo all'interesse specifico dell'ente locale. Ma si vuole aggiungere un controllo particolare sulla convenzione, e non sulla deliberazione, nell'interesse del funzionamento pubblico del servizio. È a questo scopo che si vuole introdurre il Prefetto. Il Prefetto si sostituirà alla Giunta provinciale amministrativa, ma il controllo del Prefetto viene introdotto perchè, se le condizioni di concessione potessero essere tali da lasciar sussistere o da causare degli squilibri di mercato, un cattivo funzionamento dei mercati o un'alterazione dei prezzi, eccetera, il Prefetto dovrebbe negare l'autorizzazione. Allora continuerebbe la gestione da parte del Comune. Quanto poi a quella che può essere la gestione dei mercati privati, essa è fuori dall'articolo 5, ultima parte, perchè sono estranei all'articolo 5, nei commi che stiamo esaminando, i mercati costituiti dai privati; questi dovranno avere la loro autorizzazione che, secondo altre norme, sarà data nel momento in cui sarà chiesta l'istituzione del mercato privato. La cessione della gestione da parte di chi non ha costituito il mercato è infatti prevista come facoltativa, ma ammessa soltanto nell'ipotesi in cui Comuni o Camere di commercio istituiscono e non gestiscono. Per gli altri casi non è regolata, per lo meno non è regolata qui, la fattispecie della costruzione da parte di un soggetto e della gestione da parte di un altro. Ci sarà nel regolamento tipo, che forse la prevederà, ma non è in questo momento al nostro esame, non è nell'articolo 5.

Per questo mi pare che, cancellando naturalmente le parole « e le deliberazioni... »

che riguardano il comma settimo, che è stato soppresso, l'articolo possa e debba essere approvato.

GRAMEGNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRAMEGNA. Signor Presidente, onorevoli senatori, la richiesta di modifica riguarda l'ultima parte dell'articolo 5, la quale dice: « La convenzione, i provvedimenti di revoca e di decadenza e le deliberazioni relative all'esercizio temporaneo diretto sono sottoposti all'approvazione del Prefetto ».

Ora, noi sappiamo che qualunque convenzione stipulata dal Comune deve essere deliberata dal Consiglio comunale e che la deliberazione va sottoposta all'approvazione dell'organo competente, che è la Giunta provinciale amministrativa. Il provvedimento che può e che deve essere sottoposto all'approvazione del Prefetto è la convenzione, perchè il Prefetto deve vigilare acchè essa sia conforme alla deliberazione del Consiglio comunale, già approvata dalla Giunta provinciale amministrativa. Pertanto io proporrei che in luogo di dire « sono sottoposti all'approvazione del Prefetto », si dica « sono sottoposti all'approvazione degli organi tutori competenti ».

GAVA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAVA. Desidero chiarire che le parole « le deliberazioni relative all'esercizio temporaneo diretto », debbono andare soppresse, in relazione all'approvazione dell'emendamento al terzo comma ed alla soppressione del settimo.

Per tutto il resto siamo dell'idea che le convenzioni ed i provvedimenti di revoca e di decadenza vadano sottoposti all'approvazione del Prefetto, l'unica approvazione logica perchè noi abbiamo previsto che anche le Camere di commercio possano cedere i mercati in gestione, e le Camere di commercio non sono enti che possano essere sottoposti alla tutela della Giunta provinciale amministrativa.

PRESIDENTE. Metto anzitutto ai voti la soppressione delle parole « e le deliberazioni relative all'esercizio temporaneo diretto », proposta dalla Commissione.

Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

I senatori Gramegna ed altri hanno presentato un emendamento tendente a sostituire alle parole « all'approvazione del Prefetto » le altre « all'approvazione degli organi tutori competenti ».

Prima di chiedere l'avviso del Governo su questo emendamento, chiedo al senatore Mariotti se mantiene il suo emendamento che prevede l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

MARIOTTI. Ritiriamo l'emendamento per aderire a quello del senatore Gramegna.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro dell'industria e del commercio ad esprimere il suo avviso sull'emendamento del senatore Gramegna.

BO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Il Governo è contrario.

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Con il consenso del collega Gramegna, proporrei di dire nel suo emendamento « e, per quanto si attiene ai Comuni, agli organi tutori ». Così è riconosciuta la diversità di posizione tra Camere di commercio e Comuni, che sono sottoposti a differenti norme legislative.

GAVA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAVA. In questa materia ci deve essere unità d'indirizzo, anche perchè è previsto un esame di merito. Ora è evidente che, quando si deve fare una politica unitaria, l'organo che deve decidere deve essere sempre lo stesso, qualunque sia l'ente gestore o

Vorremmo conoscere pertanto il pensiero della Commissione e del Governo a questo riguardo.

PRESIDENTE. Gli statuti speciali delle Regioni che funzionano con propri organi sono adottati con legge costituzionale, senatore Gramegna. Invito comunque la Commissione ad esprimere il suo avviso.

GAVA. Gli Statuti regionali regolano la materia della competenza e le autorità regionali, nella ricezione o non ricezione delle leggi dello Stato, si comporteranno a seconda della loro convenienza. Attendiamo quindi quello che faranno le Regioni in proposito.

SANSONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANSONE. Signor Presidente, prima che lei ponga in votazione l'emendamento Gramegna, io vorrei sapere, per votare con coscienza, se la parola « Prefetto » resta o no soppressa.

PRESIDENTE. Posso chiarire ogni dubbio in proposito.

Metterò anzitutto in votazione l'emendamento aggiuntivo all'ottavo comma dell'articolo 5 proposto dai senatori Gramegna e Terracini. Metterò poi in votazione il suo emendamento sostitutivo, qualora non venisse approvato l'emendamento Terracini.

Metto pertanto in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Terracini, cui ha aderito il senatore Gramegna, tendente ad aggiungere alla fine dell'ottavo comma dell'articolo 5 le parole « e, per quanto si attiene ai Comuni, agli organi tutori competenti ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova, non è approvato*).

Metto ora ai voti l'emendamento dei senatori Sansone ed altri, tendente a sostituire alla parola « Prefetto » le altre « Ministro dell'industria e del commercio », emendamento non accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

La 9ª Commissione ha presentato un emendamento tendente a sopprimere la quarta modificazione proposta dalla Commissione.

Metto ai voti questo emendamento. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Con l'approvazione di questo emendamento si intende superato l'emendamento dei senatori Trabucchi, Zampieri, Piola, Cenini, Oliva, Micara, Lorenzi, Piasenti, De Bosio e Giraudo, tendente ad aggiungere, alla fine della quarta modificazione proposta dalla Commissione, le seguenti parole:

« Le disposizioni dei commi da tre a nove del presente articolo non si applicano per i mercati già istituiti dai Comuni o dalle Camere di commercio, industria e agricoltura o dei quali sia stata deliberata la costruzione in data antecedente al 1° ottobre 1958 ».

Segue un emendamento dei senatori Ruggeri, Mariotti, Montagnani Marelli, Ronza, Mammucari, Milillo, Mancino e Bonafini. Se ne dia lettura.

CEMMI, *Segretario*:

Nel testo del decreto-legge all'articolo 6, primo comma, sostituire le parole: « 200 milioni di lire » *con le altre*: « 300 milioni di lire ».

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso su questo emendamento.

BUSSI, *relatore di maggioranza*. La Commissione è favorevole.

BO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Segue un emendamento dei senatori Mariotti, Montagnani Marelli, Ruggeri, Ronza, Milillo, Marabini, Bonafini e Minio. Se ne dia lettura.

CEMMI, *Segretario*:

Nel testo del decreto-legge, all'articolo 6, secondo comma, sostituire le parole: « 200 milioni di lire » *con le altre*: « 300 milioni di lire ».

PRESIDENTE. Lo metto ai voti

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'emendamento sostitutivo della Commissione all'articolo 7.

CEMMI, *Segretario*:

Nel testo del decreto-legge, all'articolo 7, sostituire il primo comma con i seguenti:

« Presso ogni mercato è istituita una Commissione di mercato presieduta dal Presidente, o suo delegato, della Camera di commercio industria e agricoltura e composta dagli altri seguenti membri nominati dal Prefetto:

1) tre rappresentanti del Comune eletti dal Consiglio comunale. Ogni Consigliere non può votare più di due nomi;

2) un rappresentante della Camera di commercio industria e agricoltura designato dalla Giunta camerale;

3) due rappresentanti degli Organi provinciali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

4) l'ufficiale sanitario;

5) tre produttori;

6) un commerciante all'ingrosso;

7) un commissionario o un mandatario di mercato;

8) un commerciante al minuto;

9) tre consumatori su terne indicate dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori;

10) un abituale operatore coi mercati esteri ove se ne ravvisi l'opportunità in relazione all'attività del mercato.

Ove non esista un adeguato numero di commissionari o mandatari di mercato, i membri scelti fra i commercianti al minuto sono due.

La Commissione dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere confermati ».

PRESIDENTE. Anche da parte dei senatori Montagnani Marelli, Ronza, Ruggeri, Mariotti, Milillo, Fortunati, Bonafini e Bitossi è stato presentato un emendamento sostitutivo all'articolo 7 del decreto-legge. Si dia lettura dell'emendamento.

CEMMI, *Segretario*:

Nel testo del decreto-legge, all'articolo 7, sostituire il primo comma con il seguente:

« Presso ogni mercato è istituita una Commissione nominata dal Prefetto e composta dai seguenti membri:

1) dal Sindaco o suo delegato che la presiede;

2) da tre Consiglieri comunali designati dal Consiglio comunale;

3) da un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura designato dalla Giunta camerale;

4) da due rappresentanti degli organi provinciali del Ministero dell'agricoltura e foreste;

5) dall'ufficiale sanitario;

6) da due rappresentanti delle cooperative di consumo;

7) da tre produttori;

8) da un commerciante all'ingrosso;

9) da un commissionario o mandatario di mercato;

10) da un commerciante al minuto;

11) da un abituale operatore con i mercati esteri, ove se ne ravvisi l'opportunità in relazione all'attività di mercato;

12) da tre consumatori designati dal Consiglio comunale;

13) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori ».

RUGGERI. Noi siamo d'accordo con l'emendamento presentato dalla Commissione e quindi ritireremmo il nostro, purchè nel testo della Commissione fosse introdotto il nostro punto 6), che prevede due rappresentanti delle cooperative di consumo.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il suo avviso sull'emendamento proposto dalla Commissione.

BO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Per quel che riguarda l'emendamento della Commissione mi rimetto al Senato.

Relativamente all'emendamento proposto dal senatore Ruggeri riterrei che fosse inserito solo un rappresentante delle cooperative di consumo.

Questo anche per la ragione che qui non possiamo creare una Commissione pletorica, che non servirebbe allo scopo e appesantirebbe inutilmente il suo funzionamento.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento proposto dalla Commissione, con l'intesa che gli emendamenti concernenti le cooperative verranno discussi successivamente. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Sulla rappresentanza delle cooperative sono stati inoltre presentati tre emendamenti: due da parte del senatore Menghi e uno da parte dei senatori Bonafini, Mariotti, Banfi, Nenni Giuliana, Iorio e Menghi. Se ne dia lettura.

CEMMI, *Segretario*:

Nel testo del decreto-legge all'articolo 7, primo comma, inserire, dopo il n. 10, il seguente:

« 11) due rappresentanti delle cooperative ortofrutticole e due rappresentanti delle cooperative tra pescatori »

MENGHI;

Nel testo del decreto-legge, all'articolo 7, quarto comma, aggiungere in fine il seguente periodo:

« I rappresentanti delle cooperative saranno scelti tra le persone designate dalle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute »

MENGHI;

Nel testo del decreto-legge, all'articolo 7, primo comma, inserire, dopo il n. 10, il seguente:

« 11) due rappresentanti delle cooperative di consumo e due rappresentanti delle cooperative di pescatori »

BONAFINI, MARIOTTI, BANFI, NENNI Giuliana, IORIO, MENGHI.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il senatore Menghi. Ne ha facoltà.

MENGHI. Dirò perchè ho presentato gli emendamenti all'articolo 7. Essi sono ispirati soprattutto dal fatto che le cooperative sono ammesse ad acquistare ed a vendere i generi alimentari, ma non hanno nessun rappresentante nè nella Commissione centrale presso il Ministero dell'industria e commercio, nè nelle Commissioni regionali. È giusto invece che in tutti e due gli organi abbiano rappresentanti. Al numero 10 dovrebbe quindi aggiungersi un numero 11: « due rappresentanti delle cooperative ortofrutticole e due rappresentanti delle cooperative tra pescatori ».

Successivamente poi si chiarisce che i rappresentanti devono essere designati dalle organizzazioni riconosciute dalla legge del 1947.

Senonchè ho visto che la Commissione, nel fare l'elencazione dei rappresentanti, ha sostituito ad un consumatore tre consumatori, su terne indicate dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori. Come il Senato sa, un conto è l'organizzazione dei sindacati ed un conto è l'organizzazione delle cooperative, che sono riunite nella Lega o nella Confederazione delle cooperative italiane.

Insisto pertanto per l'inserimento di due rappresentanti delle cooperative di consumo, da designarsi dalle organizzazioni riconosciute per legge.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il senatore Bonafini. Ne ha facoltà.

BONAFINI. Mi associo alla proposta fatta dal senatore Menghi. Approfitto della occasione per esprimere sorpresa per il suggerimento del Ministro dell'industria di ammettere un unico rappresentante delle cooperative di consumo. La funzione della cooperazione è tale che quest'ultima potrebbe incontestabilmente dare, se fosse maggiormente rappresentata, una maggiore possibilità di raggiungere gli scopi che il Ministro dell'industria ha dichiarato di perseguire con questo decreto-legge, e cioè il fine di rompere la spirale dell'aumento del costo della vita. Io penso che quanto più la cooperazione sarà rappresentata nelle Commissioni di carattere locale, provinciale e nazionale, tanto più voi troverete lo strumento adatto a rompere questa famosa spirale. Ciò non si conseguirà in ugual misura modificando il funzionamento dei mercati generali, la cui gestione, ad esempio, incide a Bologna per lo 0,52 per cento sul costo delle merci trattate, e a Roma per l'1,20 per cento. Mi pare quindi che le aliquote che vengono ad aggiungersi ai costi delle derrate non siano decisive per l'aumento del costo della vita e tali da dimostrare la necessità di un intervento del Governo in questo settore.

Noi vi indichiamo lo strumento della cooperazione proprio perchè riteniamo che sia il più idoneo, come è dimostrato dal fatto che in Svezia, in Danimarca, in Olanda ed in altri Paesi dove la cooperazione è stata attuata sul serio, questo strumento ha risolto il problema del carovita.

Per queste ragioni mi associo al pensiero di un altro cooperatore qual è il senatore Menghi.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sugli emendamenti in esame.

BUSSI, *relatore di maggioranza.* Noi riteniamo che la Commissione, così come prevista dall'articolo 7, sia già pletorica. Comunque la Commissione si rimette al Senato.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro dell'industria e del commercio ad esprimere l'avviso del Governo.

BO, *Ministro dell'industria e del commercio.* Ho già osservato che noi andiamo incontro al rischio di formare una Commissione troppo pletorica. Potrei osservare ancora che essendo previsti nell'articolo 7 tre produttori si potrebbe stabilire che uno di questi produttori sia scelto, per i prodotti ortofrutticoli e per i prodotti ittici, dalle Cooperative, perchè credo che di solito gli interessi delle Cooperative siano solidali con quelli del produttore singolo.

Questo è il solo motivo, e non altro senatore Bonafini, per il quale insisterei a non aumentare troppo il numero dei componenti di questa Commissione, nella quale ripeto c'è un solo commerciante al minuto, oltre che un commerciante all'ingrosso. Il Senato quindi può constatare come si sia seguito un criterio di economia propria per dare una certa agilità a questo organismo. Comunque mi rimetto al Senato.

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Onorevole Presidente, a me sembra che nella composizione della Commissione di mercato dovrebbero prevalere gli interessi generali, vale a dire gli interessi dei consumatori. Se siamo in questo ordine di idee, a me sembra che le cooperative che debbono essere presenti, nella Commissione di mercato, non debbono essere quelle di produzione, ma quelle di consumo. Da questo punto di vista si può accedere al suggerimento dell'onorevole Ministro, perchè con la sua tesi vi sarebbero tre persone, mentre con la tesi mia ve ne sarebbero due: cioè due rappresentanti delle cooperative di consumo.

PRESIDENTE. Senatore Menghi, mantiene il suo primo emendamento?

MENGHI. Lo ritiro ed aderisco al punto 6 proposto dai senatori Montagnani Marelli ed altri.

PRESIDENTE. Senatore Bonafini, mantiene il suo emendamento?

BONAFINI. Lo ritiro ed anche io aderisco al punto 6 proposto dai senatori Montagnani Marelli ed altri.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti la proposta dei senatori Montagnani Marelli ed altri, tendente ad introdurre nella Commissione prevista dall'articolo 7 del decreto-legge due rappresentanti delle cooperative di consumo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Passiamo all'esame del secondo emendamento del senatore Menghi tendente ad aggiungere al quarto comma dell'articolo 7 del decreto-legge il seguente periodo:

« I rappresentanti delle cooperative saranno scelti tra le persone designate dalle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute ».

FERRARI AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Onorevole Presidente, debbo dichiarare che sono veramente lieto della proposta che è stata formulata, perchè, mentre sono convinto che i mercati servono ai consumatori, sono altrettanto convinto che essi debbano servire anche ai produttori. Infatti, quando noi invochiamo la liberalizzazione dei mercati, cioè la rottura dei mercati chiusi, lo facciamo in quanto sappiamo che a questa catena sono legati sia i consumatori che i produttori. Quindi, se ci si preoccupa di non allargare troppo il numero dei componenti della Commissione di mercato, su questo posso essere d'accordo; ma quando si propone di tener conto delle cooperative, io allora chiedo che nella Commissione di mercato le cooperative siano rappresentate, come giustamente ha sottolineato il Presidente della Commissione dell'agricoltura, non soltanto per quanto riguarda il consumo, ma anche per ciò che concerne la produzione. (*Interruzione del senatore Fortunati*).

Senatore Fortunati, a questo proposito mi permetto di osservarle che io auspico che i produttori si uniscano in modo sempre più ampio in forme associative e che non vedo alcuna differenza tra i produttori associati ed i produttori singoli, come d'altra parte non vorrei fare alcuna distinzione tra consumatori associati e consumatori singoli. Per quanto riguarda i consumatori, mi pare che il Senato abbia già deciso nel senso che della Commissione di mercato fanno parte tre consumatori scelti in base a terne di nomi proposte dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori; altri due rappresentanti dei consumatori sono indicati dalle cooperative.

Se il Senato, per caso, fosse contrario — come mi pare si stia orientando, anche su indicazione della Commissione — ad includere due rappresentanti delle cooperative di

produzione, io chiedo che almeno là dove è scritto, al punto quarto, « tre produttori » si aggiunga « di cui almeno uno designato dalle associazioni cooperative ». (*Interruzione dalla sinistra*).

FRANZA. E dove non ci sono le cooperative di produttori, rimarranno in due? Ecco la ragione dell'entusiasmo delle sinistre.

FERRARI AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Debbo aggiungere anche un'altra considerazione. Conosco le cooperative degli enti di riforma, che non sono inserite in nessuna organizzazione a carattere nazionale. (*Interruzioni dalla sinistra*). Questo problema io intendo porlo. Il Parlamento decida come vuole. Qui siamo su un piano tecnico e su un piano economico: non vorrei che si andasse su un piano che non è nè tecnico nè economico. Esprimo questo mio pensiero in relazione al fatto che le cooperative degli enti di riforma non sono iscritte alle organizzazioni di cui si è parlato. Evidentemente, senatore Bosi, se passa questo provvedimento, io agisco in conseguenza.

BOSI. C'è una legge che regola le cooperative: lei vuole introdurre una modifica che cambia la legge.

FERRARI AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Senatore Bosi, la prego di non travisare il mio pensiero. Mi sono dichiarato d'accordo per quanto riguarda i rappresentanti delle cooperative; ora si vuole aggiungere che i rappresentanti di queste cooperative devono essere scelti sulla base delle terne designate da organizzazioni a carattere nazionale...

BOSI. Giuridicamente riconosciute.

FERRARI AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Non so se queste organizzazioni nazionali siano riconosciute oppure no. Vi faccio presente, per quanto riguarda le cooperative dei produttori agricoli, che esse sono numerose e ve ne sono parecchie importanti; tra le altre vi segnalo quelle che fanno parte degli enti di riforma, che fino ad oggi non fanno parte di alcuna organizzazione nazionale.

Oltre a questa, ho fatto altre considerazioni: qui siamo in un terreno tecnico-economico; non vorrei che con questa disposizione introducessimo qualcosa che non è, nè semplicemente tecnica nè semplicemente economica, anche se può avere, sotto certi altri aspetti, un grande valore tecnico ed economico. (*Interruzione del senatore Terracini*). Proprio in omaggio ad un principio di imparzialità obiettiva, anche nell'ambito del mio Ministero, quando devo occuparmi di cooperative, cerco di tenermi lontano da qualsiasi atteggiamento che possa dare adito a dubbi di qualsiasi sorta. Peraltro, aggiungo che se da queste Commissioni di mercato dovessero essere escluse le cooperative a cui accennavo, ne trarrò le dovute conseguenze. Ve lo ripeto per la seconda volta, perchè poi non abbiate a rimanere sorpresi per quelle che saranno le mie deliberazioni.

SERENI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SERENI. Capisco la preoccupazione dell'onorevole Ministro dell'agricoltura. Nessuno in questi banchi vuole escludere in nessun modo le cooperative degli enti di riforma, ma credo che si tratti semplicemente di trovare una formulazione che non le escluda: non vedo la ragione di una minaccia che è fuori luogo e che non capisco quale significato abbia, da parte dell'onorevole Ministro.

Il problema, ripeto, è semplicemente quello di trovare una formulazione soddisfacente e conforme alla legge.

MENGHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENGHI. Vorrei osservare all'onorevole Ministro che la legge del 1947 dà la rap-

terminate norme, la legge non la riconosce come cooperativa. Tra l'altro in quella legge il riconoscimento comporta degli obblighi onerosi e pericolosi — l'onorevole Menghi lo sa — e un controllo continuo, da parte delle due organizzazioni che sono autorizzate a tale controllo, sotto la vigilanza del Ministero del lavoro, sull'azione e l'attività delle cooperative. Ci sono controlli strettissimi, perchè anche nel campo delle cooperative, lo sappiamo tutti, è facile, ove non ci siano delle norme rigide, far sì che sorgano organismi che di cooperativistico non hanno niente e che nascondono interessi inconfessabili, facendo concorrenza alle cooperative.

Ora noi vogliamo che negli organismi che andiamo creando ci siano le rappresentanze delle cooperative di consumo e produzione, ma di quelle che sono riconosciute dalla legge. Ci possono essere altre cooperative vere che hanno altre forme, ma bisogna che discutiamo queste forme nuove, bisogna che il Parlamento muti la legge vigente.

Quando noi ci limitiamo alle cooperative riconosciute giuridicamente, vogliamo una sola cosa, che sia impedito che penetrino in organismi delicati, quali le Commissioni incaricate del controllo dei mercati generali, delle cooperative spurie, formate magari da camorristi e riconosciute per interventi estranei, le quali vadano a rappresentare non gli interessi dei cooperatori, ma interessi che non hanno niente a che vedere con i consumatori e con i produttori.

Ci sono oggi cooperative che vogliono chiamarsi tali, le quali non hanno i requisiti stabiliti dalla legge. Allora è necessario cambiare la legge oppure bisogna che quelle cooperative si adeguino alle prescrizioni della legge attuale.

Credo anche che la stessa adesione o meno ad una organizzazione nazionale non abbia per noi alcuna importanza, purchè si tratti di cooperative che posseggono le caratteristiche fissate dalla legge, cioè di cooperative in cui, per esempio, gli organismi di direzione siano eletti dai soci, senza interventi di elementi estranei, e facciano veramente gli interessi dei produttori che dovrebbero rappresentare.

Questa è l'unica tutela che domandiamo ed ha ragione l'onorevole Menghi di chiedere che siano le cooperative giuridicamente riconosciute ad entrare nelle Commissioni di mercato. Questa è oggi la situazione. Se vogliamo cambiare la legge, facciamolo, ma non possiamo oggi modificare la legge, come vorrebbe il Ministro, attraverso il regolamento. I criteri da seguire per la rappresentanza sono stabiliti dalla legge e perciò accettiamo la proposta dell'onorevole Menghi.

GAVA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAVA. A me sembra che sia opportuno determinare in questa sede il metodo della scelta per essere coerenti con il sistema della legge.

Infatti un comma dell'articolo 7 dice che i membri di cui ai numeri 5, 6, 7, 8 e 10 sono scelti tra le persone designate dalle rispettive Associazioni provinciali. Abbiamo poi aggiunto i consumatori che saranno designati dalle organizzazioni dei lavoratori. Mi sembra che non sia opportuno rimandare al regolamento solo il metodo di scelta per le cooperative.

È opportuno quindi che qui si decida in proposito, ed a me sembra, in verità, che non ci sia da eccepire sostanzialmente sul metodo proposto dall'emendamento Menghi.

Quanto alla rappresentanza cooperativistica dei produttori, io richiamo l'attenzione dell'Assemblea e del Governo sulla proposta di aggiungere, al punto 4: « fra cui almeno un ente cooperativistico ». Non credo che siano molto numerosi gli enti cooperativistici di produzione (non di distribuzione o lavorazione) delle merci agricole e potrebbe darsi che in determinate zone non ce ne sia nessuno. In questi casi i produttori vedrebbero diminuita la loro rappresentanza da tre a due. A me sembra molto più opportuno dare al numero 4, che parla dei tre produttori, l'interpretazione che fra i produttori vi possono essere gli enti coope-

rativistici; sarei però molto perplesso per quanto riguarda la determinazione della rappresentanza minima di questi enti cooperativistici.

MARIOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MARIOTTI. Mi richiamo ad alcune affermazioni fatte dall'onorevole Ministro dell'industria circa il timore che, aggiungendo al numero dei rappresentanti che dovrebbero comporre queste Commissioni altri enti con personalità giuridica o altri privati, la Commissione diventi pletorica e quindi non funzionante. Io non sono d'accordo, anche perchè qui si tratta di aumentare il numero dei membri di due o tre rappresentanti al massimo. Mi sembra che aggiungendo due o tre elementi la funzionalità della Commissione non sia pregiudicata.

Parto da questi presupposti per giungere, direi quasi, alle stesse conclusioni formulate dall'onorevole Gava, Presidente della Commissione dell'industria, cioè a dire, come il Senato ha avuto la sensibilità, per la nomina dei tre consumatori, di rivolgersi alle organizzazioni sindacali, così mi sembra che non si possa prescindere dalla necessità di far dipendere dalla Confederazione delle cooperative o dalla Lega delle cooperative la nomina eventuale dei rappresentanti cooperativistici. Mi sembra inoltre necessario, se Confederazione e Lega sono due organizzazioni aventi personalità o colore diverso — e sarebbe un errore definirle così —, ammetterle entrambe nella Commissione. Ritengo che questa sia l'unica soluzione possibile.

Quando si dice che nella Commissione si debbono nominare tre produttori, di cui uno cooperativista, si manifesta implicitamente il sospetto che il Prefetto, o per pressioni esterne o per sua opinione, possa considerare come produttori soltanto i privati, e ci si vuole quindi cautelare prescrivendo che fra i produttori debba essere inserito anche un organo cooperativo.

È giusto però che noi ci si preoccupi anche della possibilità che la cooperativa, la cui scelta spetta al Prefetto, venga segnalata a quest'ultimo da un'organizzazione che sia più vicina alle vostre idee e ai vostri orientamenti.

Per questo motivo mi sembra che stabilire la rappresentanza di quattro produttori, anzichè tre, di cui due enti a forma cooperativa, su designazione della Lega e della Confederazione delle cooperative, sia l'unico modo razionale ed oggettivo di risolvere il problema.

Quali sono stati i termini della battaglia politica che ci ha divisi, anche se poi si è trovata una sintesi? Una fiducia da parte vostra nei confronti di certe forze e una sfiducia da parte nostra nei confronti delle stesse forze, che voi ritenete più operative e più propulsive. Da parte nostra si è mirato ad inserire nella struttura del decreto-legge le forze del lavoro o elementi più rispondenti al nostro pensiero ed alle nostre idee.

A questo punto, per giungere a una soluzione oggettiva del problema, a me sembra che l'unica via sia quella di aumentare il numero dei produttori da tre a quattro, facendo designare le due cooperative e dalla Lega e dalla Confederazione, in modo che — anche se ciò forse è illusorio per ora — si venga a creare la base di un lavoro comune nella Commissione fra le due cooperative. Nello stesso tempo si compirebbe un atto di giustizia, perchè voi non potete implicitamente escludere la Lega delle cooperative, che è un grande organismo e che comprende nella sua organizzazione migliaia e migliaia di cooperative.

Anche per rispondere all'onorevole Ministro dell'agricoltura, aggiungo che io credo che tutte le cooperative degli enti di riforma siano affiliate all'una o all'altra organizzazione, per cui può darsi che o la Lega delle cooperative o la Confederazione possa designare anche una cooperativa degli enti di riforma.

Comunque faccio questa proposta precisa, di aumentare da tre a quattro il numero dei produttori (*interruzione del senatore*

Pezzini), cioè due produttori privati e due cooperative. Faccio questa proposta perchè, come ho detto, ritengo che questa sia l'unica soluzione razionalmente possibile.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

BUSSI, *relatore di maggioranza.* La Commissione è sempre preoccupata di vedere troppo aumentato il numero dei componenti la Commissione prevista nel decreto. Accetta però l'emendamento Menghi relativo alla designazione, come emendamento che risolva tutte le altre questioni.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Menghi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Torniamo alla proposta presentata dal ministro Ferrari Aggradi di aggiungere, al numero 5 dell'articolo 7 del decreto, alle parole: « tre produttori » le altre: « di cui almeno uno designato dalle Associazioni cooperative ».

Invito la Commissione ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

BUSSI, *relatore di maggioranza.* La Commissione è favorevole purchè la dizione sia la seguente: « tre produttori, di cui almeno uno in rappresentanza delle organizzazioni cooperativistiche, ove esistano ».

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento nel testo proposto ora dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Segue un emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Bergamasco, Dardanelli, Desana, Pennavaria, D'Albora e Greco. Se ne dia lettura.

CEMMI, *Segretario*:

Nel testo del decreto-legge, all'articolo 7, primo comma, inserire, dopo il n. 8, il seguente:

« 8-*bis*) un industriale ».

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso su questo emendamento.

BUSSI, *relatore di maggioranza.* La Commissione manifesta la stessa preoccupazione già espressa in precedenza per quanto riguarda la composizione della Commissione di cui all'articolo 7. Comunque si rimette al Senato.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro dell'industria e del commercio ad esprimere l'avviso del Governo.

BO, *Ministro dell'industria e del commercio.* Il Governo non si oppone.

FOCACCIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FOCACCIA. Poichè il senatore Bergamasco è assente, faccio mio il suo emendamento, tanto più che c'è anche un successivo emendamento da me presentato che riguarda lo stesso problema.

PRESIDENTE. Facendo suo l'emendamento del senatore Bergamasco, mantiene anche quello da lei presentato, insieme ai senatori Tartufoli e Micara, tendente ad inserire il seguente « numero 8-*bis*): un industriale trasformatore »?

FOCACCIA. Rinuncio a questo emendamento.

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. A me pare, onorevoli colleghi, che la rappresentanza degli indu-

striali trasformatori già sia implicita nella rappresentanza dei produttori. Un industriale trasformatore che altro è se non un produttore? Un industriale conserviere evidentemente è un produttore di conserve alimentari.

FERRARI AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Senatore Terracini, chieda ai suoi compagni cosa pensano i produttori di pomodori dei trasformatori di tale prodotto.

TERRACINI. Io pensavo appunto a questo per dedurne che non si deve dare una rappresentanza specifica all'industriale trasformatore il quale, nei confronti dei produttori agricoli, rappresenta un compratore, ma tale da turbare profondamente il mercato nei confronti dei prezzi all'origine. È per questo che mi pare assurdo dare a codesta categoria una rappresentanza la cui opera non riuscirà che ad aumentare tale turbamento propagandolo nell'interno dei mercati generali. Pesa già troppo, il conserviere, sul mercato d'origine perchè si debba permettere che pesi nuovamente sulla formazione del prezzo di vendita al consumatore. Per questo motivo siamo contrari alla proposta.

PRESIDENTE. Senatore Terracini, il senatore Focaccia ha ritirato il suo emendamento e si è associato all'emendamento Bergamasco che parla unicamente di « industriale ».

TERRACINI. Peggio.

SANSONE. Senatore Focaccia, che cosa intende ella per industriale?

FOCACCIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FOCACCIA. Vorrei chiarire il mio pensiero: si tratta effettivamente di un industriale trasformatore o conserviere. Volete mettere ambedue le aggettivazioni? Sono d'accordo. La sola aggettivazione « trasformatore » non la capisco, perchè si tratta più che altro della conservazione delle merci, specialmente oggi che nei Paesi più civili si conserva il prodotto per il consumo mediante gli isotopi radioattivi e le radiazioni ionizzanti. Io non comprendo perchè in questa Commissione e in questo settore non debba essere inserito un industriale conserviere o trasformatore, chiamatelo come credete.

FERRARI AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Onorevole Presidente e onorevoli senatori, vorrei chiarire l'origine di una delle disposizioni della legge in esame, alla quale si riferisce in particolare la proposta del senatore Focaccia, perchè in parte sono responsabile di tale norma.

Nel vecchio sistema, una volta che il prodotto agricolo era entrato nel mercato, non poteva più uscirne. I produttori agricoli non avevano quindi altra scelta: o vendere la loro merce al prezzo imposto dal grossista, oppure buttarla via. Quale principio innovatore abbiamo introdotto con questa legge? Il principio, che noi consideriamo un diritto, secondo il quale il produttore può riportare con sè, senza che nessuno possa impedirglielo, la merce eventualmente invenduta.

Abbiamo introdotto anche un altro principio, quello di ammettere al mercato, dopo determinati orari, anche i consumatori. Qualcuno ha ritenuto di dover commentare che sono pochi quelli che beneficiano di questa nuova norma. Questa proposta, onorevoli senatori, non la feci tanto perchè volevo portare nei mercati i consumatori; la feci soprattutto perchè, passato l'orario di vendita, piuttosto che veder buttar via i prodotti agricoli facilmente deperibili, o costringere il contadino a svendere a pochi soldi la sua merce, era meglio che i consumatori, in genere appartenenti alle categorie meno abbienti, potessero acquistare quello che loro occorreva a buon prezzo, con vantaggio proprio e dei produttori.

Ma oltre a questi abbiamo ammesso alle operazioni del mercato, sia all'acquisto sia alla vendita, tutte le categorie direttamente interessate, in modo che si verificasse, da un lato, una efficace azione calmieratrice dei prezzi e si evitassero, dall'altro, specialmente per quanto riguarda la domanda, manovre ribassiste a carattere speculativo.

È questo, fra l'altro, il motivo per cui abbiamo ritenuto opportuna la presenza nei mercati degli industriali interessati alla trasformazione dei prodotti agricoli che, con il vecchio sistema, non si rivolgevano abitualmente ai mercati generali, per i loro rifornimenti.

Al riguardo ho inteso citare il caso dei pomodori. Il problema dei pomodori dobbiamo esaminarlo a parte, perchè non possiamo pensare di risolverlo con le disposizioni che riguardano i mercati generali. Le trattative per i pomodori si svolgono infatti al di fuori dei mercati generali; nessun industriale si rivolge ai mercati generali per rifornirsi di pomodori.

Arrivati a questo punto, noi possiamo scegliere: o escludiamo gli industriali dalla Commissione oppure li ammettiamo, in omaggio alla funzione che essi possono svolgere nei mercati come acquirenti e quindi come elementi che possono favorire, con la loro attiva presenza, la valorizzazione dei prodotti agricoli. Ma una volta fatta la scelta, se ammettiamo gli industriali, mi sembra che si ponga come naturale conseguenza di garantire anche ai produttori una adeguata rappresentanza in seno alla Commissione.

Veramente sin dalla fase di elaborazione del provvedimento mi sono fatto carico di una esigenza, quella di non rendere pletorica questa Commissione di mercato, perchè laddove si è in troppi ad agire è difficile che il lavoro porti a risultati concreti e conclusivi. Ora, dopo le varie richieste che sono state avanzate, io ho fatto veramente una proposta comprensiva, quando — riferendomi ai produttori agricoli — ho detto: mettiamocene almeno uno. A dire il vero, senatore Gava, io non pensavo solo alle cooperative di produzione, pensavo anche ai produttori che si associassero in cooperative, perchè, se noi guardiamo solo alle cooperative di produzione, rischiamo veramente di restringere troppo la nostra visuale. Non possiamo infatti trascurare il caso dei produttori che, ad un certo momento, ritenessero utile unirsi per una più efficace valorizzazione dei loro prodotti sui mercati. Io credo che abbiamo due scelte: o aumentiamo i produttori agricoli a quattro, e allora introduciamo anche gli industriali (e in questo caso non ho niente in contrario, perchè non temo questi confronti, ed anzi ritengo che il colloquio fra le categorie possa tornare utile nell'interesse comune); oppure manteniamo fermo il numero di tre produttori agricoli singoli o associati. Ma in questo secondo caso devo osservare che quelle considerazioni che potevano aver giustificato la proposta di cui si discute, conferendole una base obiettiva, anche in relazione all'articolo 10, verrebbero meno e pertanto la proposta, perdendo la sua ragione d'essere, dovrebbe a mio avviso essere respinta.

Senatore Focaccia, vuole essere così gentile di indicare quale di queste due strade preferisce?

GAVA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAVA. Per l'ordine dei nostri lavori vorrei ricordare che lei, signor Presidente, in precedenza ha messo ai voti, se non erro, la composizione della Commissione di mercato, facendo salvo soltanto il punto relativo ai rappresentanti delle cooperative di consumo. Il Senato ha votato sulla composizione in maniera definitiva.

PRESIDENTE. Senatore Gava, ho riservato anche la materia di cui all'emendamento del senatore Focaccia ed a quello della senatrice Palumbo.

GAVA. Sta bene. Allora i rappresentanti dei produttori restano fermi a tre. Adesso si deve votare esclusivamente sugli emendamenti Focaccia e Palumbo.

PRESIDENTE. Vi è la proposta di aggiungere ai membri della Commissione anche un industriale senza altra qualifica. Questo è l'oggetto della discussione.

Senatore Focaccia, il Ministro dell'agricoltura l'ha invitato a chiarire il suo pensiero in merito al suo emendamento. Vuole esporre il suo avviso?

FOCACCIA. Desidero che l'emendamento sia messo ai voti per le ragioni precedentemente espresse. Aggiungo ancora che già all'articolo 5, all'articolo 10 e all'articolo 15 si fa menzione degli industriali. Io non ho difficoltà, se lo si ritiene opportuno, di specificare che si tratta di industriali trasformatori o conservieri, ma è assolutamente indispensabile che ci sia un industriale di questo tipo, altrimenti si andrebbe incontro a gravi inconvenienti in tutto il settore.

Ripeto che oggi, in America, in Russia ed altrove, la carne, il pesce, gli ortofrutticoli vengono conservati senza ricorrere alla refrigerazione. (*Commenti dalla sinistra*). Se potessi andare fino in fondo — e qui non è possibile farlo — sosterrei la necessità di inserire nella Commissione addirittura un tecnico, uno scienziato, poichè qui si tratta proprio della conservazione. Se ritenete che questo mio chiarimento non sia sufficiente, aggiungete anche gli aggettivi « trasformatore » o « conserviere ». Mi auguro comunque che, eventualmente con questa specificazione, l'emendamento venga accolto.

TERRACINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Signor Presidente, io ricordo che l'onorevole ministro Ferrari Aggradi ha lamentato giustamente che gli industriali conservieri non acquistano sui mercati generali. È notorio infatti che essi acquistano sull'albero, in erba o magari anche in sementa, fornendo quest'ultima ai produttori agricoli, perchè ne curino la trasformazione in frutti, che saranno poi obbligatoriamente ceduti agli industriali.

I conservieri quindi non sono acquirenti dei mercati generali; ma non sono neanche dei venditori, perchè sui mercati generali si vendono solo i prodotti ortofrutticoli freschi, non i conservati. E quando il senatore Focaccia ricorda che sono tuttavia gli industriali che conservano, io rilevo che gli industriali conservano non allo scopo della vendita immediata sui mercati, ma per una vendita prorogata fuori dei mercati, nel corso di mesi e spesso anche di anni. Costoro quindi non hanno alcun interesse proprio da tutelare nel mercato ortofrutticolo, nel mercato del pesce e delle carni. Nei mercati generali sarebbero pertanto — mi si permetta la parola — degli intrusi.

Per questi motivi riconfermo che siamo contrari alla proposta di emendamento del senatore Focaccia.

MARIOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

*MARIOTTI. Io veramente non comprendo come il collega Focaccia possa insistere nel proporre che un industriale trasformatore o conserviere faccia parte di questa Commissione: si tratta infatti di una figura di operatore che non esiste nei mercati generali. Nei mercati generali, onorevoli colleghi, si vendono il pesce fresco, la verdura, gli ortaggi, ma non si vendono le conserve e simili. Per industriale si intende quello che manipola e trasforma la materia prima in un prodotto finito; e il conserviere trasforma appunto la frutta o il pomodoro in conserva. Questo tipo di operatore, ripeto, sul mercato non c'è.

Se noi accettassimo l'emendamento del senatore Focaccia, andremmo incontro ad un pericolo estremamente grave, a cui del resto implicitamente accennava anche l'onorevole Ministro. Si afferma da parte dell'onorevole Ministro — e noi concordiamo — che vi sono dei produttori i quali, allorchè non trovano una domanda sufficiente ad assorbire la loro

offerta di merce, sono costretti a cedere i loro prodotti ai consumatori o ai grossisti ad un prezzo talvolta anche minore del costo di produzione. Ora, se noi inserissimo anche l'industriale trasformatore del prodotto in questa Commissione, creeremmo certamente un grande turbamento nel mercato. Non vi è dubbio, infatti, che da parte dei grossisti ci sarebbe la tendenza a limitare l'offerta al consumatore per tenere in serbo l'eccedenza della produzione e darla all'industriale, il che, ripeto, determinerebbe inevitabilmente un profondo turbamento sul mercato.

Per queste considerazioni, il Gruppo del partito socialista voterà contro l'emendamento del senatore Focaccia, ritenendo che il suo contenuto costituisca un non senso riguardo alla materia che è regolata dal decreto-legge in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento aggiuntivo dei senatori Bergamasco, Focaccia ed altri, tendente ad inserire un industriale nella Commissione di mercato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Segue ora un emendamento della senatrice Palumbo Giuseppina, Gallotti Balboni Luisa, Masciale, Parri, Nenni Giuliana ed altri tendente ad aggiungere come n. 11 al primo comma dell'articolo 7 « due rappresentanti delle organizzazioni femminili di massa ».

La senatrice Palumbo Giuseppina ha facoltà di svolgerlo.

PALUMBO GIUSEPPINA. Signor Presidente, ho già spiegato nel mio intervento, che è stato cortesemente accolto sia dall'onorevole relatore sia dall'onorevole Ministro, come le massaie siano le più interessate all'andamento dei prezzi al minuto e del mercato di consumo, essendo esse le consumatrici per eccellenza, il tramite materiale di tutti i consumatori. È per questa ragione che io penso che in una Commissione di mercato le donne stiano bene come consulenti e come parti direttamente interessate.

Io ho proposto due rappresentanti perchè le organizzazioni femminili di massa sono due: il Centro italiano femminile e l'Unione donne italiane.

Ho sentito parlare qui ripetutamente di Commissioni pletoriche, ma, onorevoli colleghi, bisogna considerare che i consumatori sono decine di milioni e che i produttori sono in numero di gran lunga inferiore. Comunque, se questa Commissione opererà nel mercato come una piccola consulta per far veramente ribassare i prezzi e rendere più agevole, potenziandola, la possibilità di acquisto delle masse popolari, avremo fatto qualcosa di buono.

Non ritengo poi convincente l'obiezione che, con l'aggiunta di due donne, si renderebbe pletorica la Commissione.

Questa norma non la inserirei al punto 11, ma ne farei un 9-*bis*, dopo il 9 della Commissione, laddove sono inseriti i consumatori, perchè le donne entrerebbero a rappresentare direttamente i consumatori.

OLIVA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OLIVA. Chiedo scusa alla gentile collega Palumbo, ma dico subito che parlerò contro il suo emendamento proprio per ragioni (se mi si permette il neologismo) filofemminili, perchè non posso ammettere che, attraverso la rappresentanza (sia pure duplice) delle organizzazioni femminili di massa, si affermi o si sottintenda il principio che tutti gli altri membri della Commissione debbano essere maschi.

Ma come! Quando si nomineranno tre consumatori non ci si metterà anche una massaia, una consumatrice? Io accenno semplicemente, perchè non è il caso di dilungarsi. Dichiaro quindi di votare contro per una esplicita ragione di rispetto allo spirito della Costituzione, in quanto non dobbiamo assolutamente ammettere che, attraverso norme particolari per la classe femminile, si possa fare una differenza tra maschi e femmine nella scelta delle rappresentanze in tutti gli organismi.

È sinceramente in questo spirito che voterò contro.

PALUMBO GIUSEPPINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALUMBO GIUSEPPINA. L'onorevole collega in teoria non ha torto, ma noi donne vediamo che, malgrado la Costituzione, nella pratica le donne, che sono la maggioranza del popolo italiano, non sono mai rappresentate come dovrebbero essere.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

BUSSI, *relatore di maggioranza*. La Commissione accoglie le osservazioni del senatore Oliva ed è contraria all'emendamento.

BO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Mi dispiace di non poter dire che sono favorevole, prima di tutto perchè ci sono già tre consumatori e quindi io vorrei sperare, ritenere anzi sicuro, che almeno uno, probabilmente anche due, siano scelti tra le massaie e poi perchè, è veramente questo per me l'ostacolo più serio, perchè in tutti i casi io capirei che le due donne consumatrici fossero scelte dal Prefetto e dal Consiglio comunale ma non dalle organizzazioni femminili di massa, le quali non debbono avere una voce in questo organismo che ha una funzione puramente economica e sociale.

Quindi io farei questa proposta. Se la senatrice Palumbo e le altre presentatrici dello emendamento acconsentono, si potrebbe, rinunciando alla votazione di questo emendamento, esprimere il voto, che dovrà naturalmente rimanere agli atti del Senato, che nella composizione delle Commissioni almeno uno dei tre consumatori sia sempre scelto tra le consumatrici e che, laddove si possa, si faccia anche posto a più di una. Ma riterrei che si dovrebbe abbandonare la proposta delle due consumatrici. Ricordiamoci infine che qui vale ancora una volta la considerazione che ingrossiamo troppo la conformazione e la compagine di questa Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Palumbo Giuseppina, mantiene il suo emendamento?

PALUMBO GIUSEPPINA. Accetto di trasformarlo in raccomandazione, che rimanga agli atti. In particolare, faccio presente l'esigenza che il Comune venga incaricato di scegliere queste donne tra le capo famiglia, nelle organizzazioni femminili di massa, laddove realmente più sono rappresentate le consumatrici.

PRESIDENTE. Pertanto resta ritirato l'emendamento, essendosi l'onorevole Palumbo Giuseppina dichiarata soddisfatta della dichiarazione dell'onorevole Ministro.

Abbiamo in tal modo esaurita la discussione relativa alla composizione della Commissione, cioè al primo comma dell'articolo 7 del decreto-legge. Passiamo ora al comma quinto. I senatori Ronza, Mariotti, Montagnani Marelli, Fortunati ed altri hanno presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

CEMMI, *Segretario*:

Nel testo del decreto-legge all'articolo 7 sostituire il quinto comma con il seguente:

« Le Commissioni di mercato hanno il compito di esprimere il loro parere all'Ente gestore in merito al numero dei posteggi ».

PRESIDENTE. Il senatore Fortunati ha facoltà di illustrare questo emendamento.

FORTUNATI. Onorevole Presidente, siamo arrivati ad uno dei punti, a nostro avviso, più delicati. Nell'articolo 7, oltre alla composizione delle Commissioni di mercato, sono indicati anche i loro compiti. Ora, dobbiamo tener presente che con l'articolo 4 noi abbiamo già votato l'istituzione di una Commissione provinciale di vigilanza e che con l'articolo 5 abbiamo stabilito che i mercati che sorgono, ad esempio, ad iniziativa dei

Comuni o delle Camere di commercio, possono essere gestiti direttamente dai Comuni o dalle Camere di commercio. Con l'articolo 7 introduciamo in ogni mercato, quindi anche nei mercati gestiti dai Comuni e dalle Camere di commercio, una Commissione di mercato. La Commissione di mercato si trova perciò di fronte, o può trovarsi di fronte, ad un ente pubblico, Comune o Camera di commercio, che gestisce il mercato. Le forme di gestione di questo mercato possono essere diverse.

Nella discussione generale ho già fatto presente che, per quanto riguarda il nostro orientamento, pensiamo che in un prossimo avvenire dovrà essere legislativamente sancito che la gestione dei mercati comunali non possa avvenire nella forma della cosiddetta gestione in economia, ma debba avvenire attraverso la creazione di un'azienda municipalizzata. In ogni caso, esistono già aziende municipalizzate per la gestione dei mercati.

La Commissione, in questo caso, opera in un mercato in cui funziona una Commissione amministratrice per la gestione del medesimo.

Al punto *a*), cioè al punto che fissa il primo compito della Commissione di mercato, è indicata una facoltà che si risolve necessariamente in una funzione deliberativa, che ha un immediato riflesso economico nella gestione. Secondo il punto *a*) le Commissioni di mercato determinano il numero dei posteggi.

Intanto faccio presente che già la dizione, a mio avviso, è tecnicamente non efficiente, perchè in un mercato generale non vi sono soltanto posteggi, a meno che per posteggi non si intenda quello che posteggio non è. In un mercato generale vi sono posteggi, magazzini, depositi, eccetera. L'attività prevalente in determinati mercati non avviene nei posteggi. I posteggi spesso sono riservati ai produttori agricoli, come ad esempio nel mercato di Bologna, mentre i commercianti allo ingrosso non hanno posteggi: hanno magazzini e depositi dentro il mercato. Ma ipotizziamo pure un mercato in cui vi siano soltanto posteggi. Determinare il numero dei posteggi è estremamente impegnativo. A seconda che il numero sia determinato in un modo piuttosto che in un altro, il costo del servizio si fissa su un numero piuttosto che su un altro di persone. Non solo: il numero potrebbe essere determinato in modo così arbitrario da rendere praticamente impossibile il funzionamento del servizio. Se un dato numero di posteggi, che consente, con un determinato ritmo e con una determinata efficienza economica, il funzionamento del mercato, viene raddoppiato dalla Commissione, il mercato può essere messo in condizioni di non funzionare.

Il problema, dunque, che io sollevo è di portata generale. Le Commissioni di mercato hanno poteri misti, perchè in parte avrebbero poteri consultivi e in parte poteri deliberativi. È irrazionale, a mio avviso, che vi sia una Commissione a poteri consultivi e deliberativi, quando i poteri deliberativi hanno riflessi economici di gestione. A mio giudizio, bisogna che la Commissione di mercato abbia solo un compito tecnico-consultivo, obbligatorio e di carattere generale. Non è a caso che tra gli emendamenti proposti dall'Associazione nazionale dei Comuni uno proprio riguardi la lettera *a*) dell'articolo 7. Secondo l'Associazione dei Comuni, le Commissioni di mercato devono aver il compito di esprimere il loro avviso sul numero dei posteggi, ma non di stabilirlo. È chiaro che l'avviso espresso sul numero dei posteggi vincola in un certo senso le decisioni finali, perchè consentirà eventualmente o lo intervento della Commissione provinciale di vigilanza, o l'intervento degli altri organi che sui mercati fisseranno la loro attenzione.

Ritengo che sia estremamente pericoloso, in linea di principio, dare ad una Commissione tecnica, che non ha alcuna responsabilità economica per il risultato generale della gestione, il compito di fissare parametri rigidamente vincolanti, così da poter rendere inoperante, sul piano economico e funzionale, la gestione. Capisco che vi possa essere la esigenza che sul numero dei posteggi una Commissione tecnica esprima il proprio parere motivato. Ma che una Commissione tecnica, che non ha alcuna responsabilità su quello che è il risultato della gestione economica

di un servizio di carattere pubblico e che non sopporta alcuna conseguenza per il suo comportamento, abbia un potere di natura deliberativa su una materia che è anche economica, mi sembra, da un punto di vista generale e di principio, inaccettabile. Si tratta veramente dell'introduzione di un principio che può essere pregiudizievole all'attività di una Commissione amministratrice che ha il compito e la responsabilità economica della gestione. Ci domandiamo: in certi tipi di mercato, dove vi sono soltanto posteggi, che cosa deciderebbe una Commissione amministratrice? Che cosa gestirebbe se tutti i parametri economici fossero rigidamente fissati da un organo che non risponderà del risultato economico?

Questi sono i motivi della nostra richiesta che alla lettera *a*) si dica che le Commissioni di mercato hanno il compito, anzichè di stabilire il numero dei posteggi, di esprimere il parere sul numero dei posteggi.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

G A V A . La Commissione è contraria all'emendamento proposto dai senatori Ronza ed altri, anche se pensa che una qualche modificazione aggiuntiva possa meglio precisare la portata della legge su questo punto.

Innanzi tutto vorrei richiamare l'attenzione del senatore Fortunati sul fatto che questa Commissione, come del resto altre Commissioni, è costituita appunto con poteri compositi, consultivi e deliberativi. Consultivi secondo la lettera *c*) del quinto comma, deliberativi secondo le lettere *a*) e *b*) ed anche quanto ai poteri di sospensione addirittura degli operatori economici dalle attività del mercato.

Nulla di strano che una Commissione sia nel contempo consultiva e deliberante.

Quanto all'opportunità che sia la Commissione a stabilire il numero dei posteggi, questo mi sembra evidente. La Commissione, come lei stesso ha detto, ha carattere tecnico e risponde, dal punto di vista tecnico, del buon andamento del mercato sotto l'aspetto commerciale ed economico (non parlo della gestione da un punto di vista amministrativo).

Ora, è evidente che uno dei poteri essenziali perchè la Commissione possa rispondere a questo suo compito fondamentale, è proprio quello di stabilire il numero dei posteggi. Stabilirlo onerando il Comune di pesi che vadano al di là delle sue possibilità, quasi perseguitandolo? No, è evidente che la Commissione stabilirà il numero dei posteggi dell'ambito delle disponibilità degli impianti senza pretendere di incidere sulle finanze comunali. Se la preoccupazione del senatore Fortunati e degli altri presentatori dell'emendamento è che avvenga il contrario, che cioè alla Commissione derivi da questa norma un potere eccessivo, tale perfino da imporre ai Comuni l'aumento del numero dei posteggi al di là delle disponibilità degli impianti, siamo pronti a chiarire, ma per il resto siamo contrari. Proponiamo quindi che il quinto comma sia così concepito: « Le Commissioni di mercato hanno il compito di: *a*) stabilire il numero dei posteggi nell'ambito delle disponibilità degli impianti; *b*) esercitare..., eccetera ».

La Commissione si oppone quindi all'emendamento del senatore Fortunati.

F O R T U N A T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F O R T U N A T I . Onorevole Presidente, siamo contrari alle facoltà deliberative delle Commissioni di mercato. E non a caso abbiamo proposto anche un emendamento in base al quale le sanzioni disciplinari sono deferite non alla Commissione di mercato ma alla Commissione provinciale di vigilanza, che, tra l'altro, non si sa bene cosa dovrebbe fare, una volta istituita con compiti di vigilanza.

A parte i chiarimenti dell'onorevole Presidente della 9ª Commissione, noi ribadiamo che la dizione è sbagliata dal punto di vista tecnico e commerciale, in quanto nei mercati

non vi sono solo posteggi. Non è dunque dubbio che la dizione riflette solo situazioni particolari. Secondo tale dizione le Commissioni avrebbero un potere deliberativo relativamente al numero dei posteggi e non lo avrebbero per i magazzini e per i depositi. A meno che, violentando il senso comune, un magazzino o un deposito sia considerato un posteggio! Ma questo mi pare estremamente difficile. Allora tanto vale, non avendo affrontato il problema generale, accettare la nostra posizione e sancire, anche per il numero dei posteggi, che le Commissioni esprimono pareri. Quindi insistiamo sullo emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro dell'industria e del commercio ad esprimere l'avviso del Governo.

B O , *Ministro dell'industria e del commercio.* Io condivido le osservazioni della Commissione e quindi sono contrario allo accoglimento dell'emendamento.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Comunico che dal prescritto numero di senatori è stato richiesto che la votazione sull'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Ronza e altri sia fatta a scrutinio segreto.

Dichiaro pertanto aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Aimoni, Alberti, Amigoni, Angelilli, Angelini Armando, Angelini Cesare, Angelini Nicola, Azara;

Baldini, Banfi, Barbareschi, Bardellini, Bellisario, Bellora, Benedetti, Berti, Bertoli, Bertone, Bisori, Bitossi, Bo, Boccassi, Bolettieri, Bonafini, Bosi, Braschi, Buizza, Busoni, Bussi;

Caleffi, Capalozza, Carelli, Caristia, Caroli, Caruso, Cecchi, Cemmi, Cenini, Cerica, Cervellati, Ceschi, Chabod, Chiola, Cianca, Cingolani, Conti, Cornaggia Medici, Crespellani, Criscuoli, Crollalanza;

De Bosio, De Giovine, De Leonardis, De Luca Angelo, De Luca Luca, Desana, De Unterrichter, Di Prisco, Di Rocco, Donini;

Fabbri, Ferretti, Fiore, Florena, Focaccia, Fortunati, Franza, Franzini;

Gaiani, Gallotti Balboni Luisa, Garlato, Gatto, Gava, Gelmini, Genco, Gerini, Gianquinto, Giraudo, Gombi, Gramegna, Granata, Granzotto Basso, Grava, Guidoni;

Imperiale, Iorio;

Jervolino;

Lami Starnuti, Leone, Lepore, Lombardi, Lombari, Lorenzi, Luporini, Lussu;

Magliano, Mammucari, Mancino, Marabini, Marazzita, Marchini Camia, Marchisio, Mariotti, Masciale, Mencaraglia, Menghi, Merlin, Merloni, Micara, Militerni, Minio, Molè, Molinari, Moltisanti, Moneti, Montagnani Marelli, Moro;

Oliva, Ottolenghi;

Pajetta, Palumbo Giuseppina, Parri, Pasqualicchio, Pastore, Pecoraro, Pellegrini, Pennisi di Floristella, Pesenti, Pessi, Pezzini, Piasenti, Picardi, Piccioni, Pignatelli, Piola, Pucci;

Restagno, Riccio, Ristori, Roasio, Ruggeri;

Sacchetti, Sansone, Santero, Sartori, Scappini, Schiavone, Scoccimarro, Scotti, Secchia, Secci, Sereni, Sibille, Simonucci, Spagnolli, Spallino, Spano, Spezzano;

Terracini, Tibaldi, Tirabassi, Trabucchi, Turani;

Valenzi, Vallauri, Valmarana, Varaldo, Vergani;

Zaccari, Zampieri, Zane, Zannini, Zelioli Lanzini e Zotta.

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Comunico al Senato il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento sostitutivo del quinto comma dell'articolo 7, proposto dai senatori Ronza, Ruggeri ed altri:

Votanti	174
Favorevoli	84
Contrari	90

(*Il Senato non approva*).

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Passiamo alla quinta proposta di modifica presentata dalla Commissione. Se ne dia lettura.

C E M M I , *Segretario*:

« *All'articolo 7, nel penultimo comma, alla lettera* c) *sostituire le parole*: " degli enti pubblici preposti alla vigilanza dei mercati " *con le altre*: " della Commissione di cui all'articolo 4 ".

Nell'ultimo comma dell'articolo 7, dopo le parole: " di cui al presente articolo " *aggiungere le altre*: " ed al precedente articolo 4 " ».

P R E S I D E N T E . Metto ai voti questa proposta della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Segue un emendamento sostitutivo dei senatori Ruggeri, Mariotti, Ronza ed altri. Se ne dia lettura.

C E M M I , *Segretario*:

Nel testo del decreto-legge, all'articolo 7, sostituire il sesto comma con il seguente:

« Le spese per il funzionamento delle Commissioni di cui al presente articolo sono a carico del Comune ».

R U G G E R I . Ritiriamo l'emendamento.

P R E S I D E N T E . I senatori Fortunati ed altri hanno presentato un emendamento all'articolo 8 del decreto-legge, tendente a sostituire, nel primo comma, le parole: « Sentita la Commissione di cui all'articolo 14 » con le altre: « Sentita una Commissione parlamentare costituita da sette senatori e da sette deputati nominati dai rispettivi presidenti ».

Il senatore Fortunati ha facoltà di svolgerlo.

F O R T U N A T I . Onorevole Presidente, ho già fatto presente nella discussione generale che in realtà le norme che saranno contenute nel regolamento tipo non sono veramente e propriamente soltanto regolamentari, ma per il loro contenuto implicano in definitiva disposizioni che hanno una portata giuridica sostanziale e innovativa. D'altra parte, a me sembra che, come metodo di lavoro, l'emanazione di norme regolamentari di una notevole portata attraverso la consultazione di membri delle due Camere costituisca per il Potere esecutivo una salvaguardia, nel senso che le norme regolamentari, una volta emanate, non potranno dar luogo a dibattiti ulteriori in sede parlamentare. È per questa fondamentale ragione di metodo, di impostazione, che noi abbiamo fatto riferimento ad una Commissione parlamentare, che ci sembra pertinente, data la materia e data l'opportunità di una collaborazione sistematica, nella predisposizione del regolamento tipo, tra il Ministro e il Potere legislativo.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il proprio avviso sullo emendamento in esame.

B U S S I , *relatore di maggioranza*. La Commissione è contraria ritenendo che non si debba fare confusione tra Potere legislativo e Potere esecutivo. Qui si tratta di norme regolamentari e quindi non sembra giusto accettare questo emendamento che farebbe ritornare la competenza specifica in questa materia al Potere legislativo.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro dell'industria e del commercio ad esprimere l'avviso del Governo.

B O , *Ministro dell'industria e del commercio*. Il Governo è contrario.

F O R T U N A T I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F O R T U N A T I . A me appare strana la spiegazione fornita dal relatore di mag-

gioranza. Nel nostro Paese vi è ancora l'istituto della tariffa doganale...

G A V A . Solo quello.

F O R T U N A T I . La tariffa doganale riflette solo l'esecuzione di norme giuridiche sostanziali. Ebbene, proprio in questa materia vi è la presenza di una Commissione parlamentare. Nel caso nostro, ci troviamo di fronte a norme che non sono soltanto norme di esecuzione, ma che hanno anche un contenuto innovativo di carattere legislativo. Quindi non vi è la possibilità di confusione tra Potere legislativo e Potere esecutivo, tanto più che la Commissione parlamentare avrebbe puramente e semplicemente un compito di consulenza.

Quindi noi insistiamo per la votazione dell'emendamento perchè non ci sembra che le argomentazioni formali del relatore siano probanti. Nel nostro ordinamento pubblico abbiamo esempi di altre Commissioni parlamentari, che funzionano proprio con il preciso scopo della collaborazione del Potere legislativo nell'attività del Potere esecutivo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento sostitutivo presentato dai senatori Fortunati ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Passiamo alla sesta proposta di modifica presentata dalla Commissione. Se ne dia lettura.

C E M M I , *Segretario*:

« *All'articolo 8, nel secondo comma, alla lettera* f) *sopprimere le parole*: " ed alle modalità del relativo concorso " *ed aggiungere le seguenti*: " ed ai suoi compiti specifici ".

P R E S I D E N T E . Metto ai voti questo emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

I senatori Mariotti, Ruggeri, Montagnani Marelli, Ronza, Bertoli, Jorio, Pastore e Zanoni hanno presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

C E M M I , *Segretario*:

Nel testo del decreto-legge, all'articolo 8, aggiungere, dopo la lettera f), *la seguente*: « *f-bis*) alle modalità per l'assunzione degli astatori ».

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

B U S S I , *relatore di maggioranza*. La Commissione è contraria.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro dell'industria e del commercio ad esprimere l'avviso del Governo.

B O , *Ministro dell'industria e del commercio*. Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento aggiuntivo dei senatori Mariotti ed altri non accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Si dia lettura della settima proposta di modifica presentata dalla Commissione.

C E M M I , *Segretario*:

All'ultimo comma dell'articolo 8 dopo le parole « norme » *aggiungere l'altra* " regolamentari " ».

P R E S I D E N T E . La metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Si dia lettura dell'emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 9 proposto dai senatori Ruggeri, Ronza, Montagnani Marelli, Mariotti, Di Prisco, Fortunati, Iorio e Scappini.

CEMMI, *Segretario*:

Nel testo del decreto-legge, all'articolo 9, sostituire il primo comma con i seguenti:

« I regolamenti dei mercati all'ingrosso istituiti dai Comuni sono adottati con deliberazione del Consiglio comunale, sentita la Commissione di mercato di cui all'articolo 7.

I regolamenti dei mercati all'ingrosso istituiti da enti diversi dai Comuni o da Consorzi sono adottati con deliberazione degli enti che li hanno istituiti, e approvati dal Prefetto, sentiti la Commissione prevista dall'articolo 7 e il Consiglio comunale che deve esprimere il proprio parere entro due mesi dal ricevimento dell'atto.

Qualora il Consiglio comunale non si esprima nei termini, l'approvazione del Prefetto prescinde dal parere ».

PRESIDENTE. Il senatore Iorio ha facoltà di illustrare questo emendamento.

IORIO. Signor Presidente, l'emendamento da noi proposto tende a precisare, con maggiore chiarezza, la questione dei regolamenti dei mercati. L'articolo 9 del decreto-legge stabilisce che i regolamenti dei mercati all'ingrosso sono adottati con deliberazione degli enti che li hanno istituiti, sentita la relativa Commissione, ed approvati dal Prefetto. Il nostro emendamento tende invece a distinguere i mercati istituiti dai Comuni da quelli istituiti da enti diversi dai Comuni. Infatti, per i primi i regolamenti dovranno essere adottati con deliberazione del Consiglio comunale sentita la Commissione di mercato di cui all'articolo 7. Per i secondi, invece, il Consiglio comunale dovrà esprimere il proprio parere. Abbiamo inteso cioè dare un effettivo riconoscimento ai Consigli comunali. In altre parole, abbiamo inteso rafforzare il potere dei Comuni perchè, come ha affermato poco fa in quest'Aula il senatore Tupini, occorre veramente che la presenza dei Comuni sia sempre maggiore in questi organismi.

PRESIDENTE. Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

BUSSI, *relatore di maggioranza*. La Commissione ritiene esauriente, ai fini anche della chiarezza che il collega ha auspicato, il testo del decreto così come è stato proposto, ed è quindi contraria all'emendamento.

BO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Il Governo è contrario all'emendamento.

FORTUNATI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Onorevoli colleghi, vi potranno essere in un Comune due mercati con due regolamenti diversi? Credo si debba rispondere negativamente. Allora è chiaro che bisogna stabilire una procedura tale per cui ogni sostanziale diversità sia resa impossibile. Nel caso di mercato comunale il regolamento non può essere deliberato che dal Consiglio comunale. In proposito mi pare non vi siano dubbi di sorta. Non ci si può riferire solo a enti gestori, perchè quando si tratta di Comuni, per forza di cose, il regolamento dovrà essere deliberato dai Consigli comunali.

Nel caso di altri enti, i regolamenti saranno adottati dagli enti che promuovono e gestiscono il mercato. Ma per impedire la diversità, il Prefetto, che approva i regolamenti, deve sentire anche il parere del Consiglio comunale che ha già deliberato il regolamento del mercato gestito dal Comune. Mi pare, dunque, che la necessità di sentire il Consiglio comunale sussista in pieno, perchè è soltanto in questo modo che eventuali diversità di un certo rilievo possono essere acclarate dal Prefetto, sulla base dei suggerimenti dell'organo che ha già deliberato un regolamento.

D'altra parte, i regolamenti deliberati dai Consigli comunali non possono non seguire tutti i controlli previsti dalla legge comunale e provinciale. È superfluo, pertanto, che ciò sia precisato nella norma. Invece non è superfluo che sia precisato che il Prefetto, prima di approvare il regolamento di un mer-

FERRARI AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Onorevole Presidente, noi ci associamo a quanto ha detto il Presidente della Commissione e, se posso portare qualche altro elemento atto a chiarire i termini della questione, vorrei precisare che noi qui non solo non innoviamo ma anzi, vorrei dire, chiariamo la situazione. Infatti, come il senatore Minio ha voluto ricordare, la legge 3 maggio 1955, n. 407, stabilisce che: « sono escluse dalla disciplina della presente legge le operazioni di facchinaggio inerenti... », e fa seguire una elencazione abbastanza numerosa, tra cui abbiamo gli ammassi della gestione statale, i porti, gli aeroporti, le dogane e i mercati all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, precisando che « il disposto vale in quanto dette operazioni risultino regolate con particolari norme di legge o di regolamento ». Insomma la legge invocata esclude già nel primo articolo che le sue norme trovino applicazione alle operazioni di facchinaggio che si svolgono nei mercati all'ingrosso ortofrutticoli.

Noi qui non facciamo che ribadire questo principio, affermando che nei mercati all'ingrosso le operazioni di facchinaggio continuano ad essere disciplinate dal relativo regolamento di mercato; se vi sono aspetti in ordine ai quali questo regolamento può essere opportunamente ampliato ed integrato, la nuova legge consente di far ciò, anche perchè sembra chiara l'opportunità che tutti i mercati all'ingrosso abbiano le stesse norme di facchinaggio uniformate sulla base del regolamento tipo di cui il Ministero dell'industria sta già curando la formulazione.

L'unica preoccupazione, senatore Minio, che io comprendo è quella che si riferisce al periodo transitorio. Comunque, anche a questa preoccupazione il senatore Gava ha risposto: noi faremo in modo di accorciare...

FORTUNATI. Ma perchè determinare una *vacatio legis*?

FERRARI AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Che cosa sta avvenendo adesso, nel momento in cui parliamo e nel quale il provvedimento, come decreto-legge, esercita già la sua efficacia? Evidentemente in questa fase transitoria continuano ad essere applicate nei mercati le norme che fino ad oggi regolavano le operazioni di cui trattasi. Quando andrà in vigore il nuovo regolamento ci si atterrà ad esso; io non posso che confermare l'avviso che sia utile che questa materia venga totalmente disciplinata dal regolamento tipo in modo che tutti i mercati all'ingrosso abbiano norme analoghe.

Quindi, senatore Minio, noi non abbiamo fatto altro che richiamarci esplicitamente ad una norma già in atto anche per evitare il grosso pericolo che, senza questa precisazione, si rendano addirittura obbligatorie le norme della legge 1955. Se la sua preoccupazione era la *vacatio legis*, mi pare che questa preoccupazione risulti di fatto già risolta e che pertanto il suo emendamento non abbia una ragion d'essere sostanziale. Ci permettiamo quindi pregarla di volerlo ritirare. E ciò tanto più che, all'articolo 8, laddove si dice: « Il regolamento tipo dovrà stabilire... » è precisato subito dopo, al punto *a*), che oggetto di detto regolamento sono, fra l'altro, le operazioni di facchinaggio, le soste, nonchè la conservazione delle merci, eccetera.

PRESIDENTE. Senatore Minio, mantiene l'emendamento?

MINIO. Mi dispiace di non essere d'accordo con l'onorevole Ministro e non comprendo i motivi dell'insistenza sua e dell'onorevole Gava.

L'onorevole Ministro dice che la legge numero 407 già oggi non si applica ai lavori di facchinaggio nei mercati all'ingrosso, perchè in quasi tutti i mercati esiste un regolamento. Quindi la legge n. 407 si applica oggi solo nei mercati all'ingrosso dove i lavori di facchinaggio non sono disciplinati da un regolamento. In questo caso chi li ha disciplinati? Li ha disciplinati la legge n. 407, li hanno disciplinati le Commissioni provinciali previste dalla legge n. 407.

Che cosa accadrà con l'approvazione di questa norma? Accadrà che il regolamento tipo non ci sarà ancora, che i mercati non avranno approvato ancora il loro regolamen-

to sulla base del regolamento tipo, che non si applicheranno le norme della legge n. 407. Ora i facchini lamentano giustamente che in questo periodo il loro lavoro debba rimanere sprovvisto di una disciplina.

Ecco la ragione per la quale le organizzazioni sindacali insistono per la soppressione di questa norma. D'altro canto, la soppressione del comma non pregiudica nulla perchè il giorno in cui ci saranno i regolamenti in tutti i mercati, la legge non si applicherà. Allora per quale ragione si dovrebbe creare una *vacatio legis*, che non appare opportuna?

Insisto quindi per l'approvazione dello emendamento soppressivo.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento soppressivo del quarto comma presentato dai senatori Ruggeri ed altri non accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova, non è approvato*).

Metto ai voti l'ottava proposta di modifica della Commissione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

I senatori Montagnani Marelli, Ronza, Ruggeri ed altri hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 9.

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso su questo emendamento.

BUSSI, *relatore di maggioranza*. La Commissione è contraria.

BO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento soppressivo proposto dai senatori Montagnani Marelli ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Segue un emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Mariotti, Montagnani Marelli, Ronza, Ruggeri, Milillo, Fortunati, Zanoni e Bitossi.

Se ne dia lettura.

CEMMI, *Segretario*:

Nel testo del decreto-legge, all'articolo 10, primo comma, dopo il numero 4 della lettera a), *aggiungere i seguenti*:

« 5) i Consorzi delle cooperative di consumo;

6) gli Enti comunali di consumo ».

PRESIDENTE. Il senatore Mariotti ha facoltà di illustrare questo emendamento.

* MARIOTTI. Signor Presidente, proprio in ossequio al principio della liberalizzazione introdotto in questo decreto-legge, mi sembra molto utile che siano ammessi nei mercati generali per le vendite sia i consorzi delle cooperative di consumo sia gli Enti comunali di consumo. Io non dico che questi organi debbano vendere sui mercati secondo un sistema di *dumping*, cioè a dire sotto costo, perchè sacrificherebbero la collettività dei venditori. Però essi si potrebbero inserire utilmente nel giuoco della domanda e della offerta con quantitativi di merci a prezzo equo, introducendo un elemento di concorrenza all'interno dei mercati.

Per queste ragioni io prego vivamente il Senato di approvare questo nostro emendamento.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

BUSSI, *relatore di maggioranza*. La Commissione si rimette al Senato.

BO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Il Governo invece è contrario, signor Presidente, perchè non vede come si possano inserire qui, tra i soggetti autorizzati alla vendita, le cooperative di consumo, che non hanno scopo di lucro e che sono costituite sol-

tanto per facilitare i rifornimenti diretti dei soci delle cooperative, e gli Enti comunali di consumo, i quali, secondo i loro fini istituzionali, devono agire unicamente nei confronti del consumo, svolgendo azione calmieratrice.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento aggiuntivo dei senatori Mariotti ed altri, non accettato dal Governo e per il quale la Commissione si è rimessa al Senato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova non è approvato*).

Segue un emendamento aggiuntivo dei senatori Montagnani Marelli, Mariotti, Ruggeri, Ronza ed altri. Se ne dia lettura.

CEMMI, *Segretario*:

Nel testo del decreto-legge all'articolo 10, secondo comma, aggiungere in fine le parole: « nei mercati costieri di produzione e mediante asta pubblica o trattativa diretta nei mercati di consumo ».

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso su questo emendamento.

BUSSI, *relatore di maggioranza*. La Commissione è contraria.

BO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti questo emendamento, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Si dia lettura della nona modificazione proposta dalla Commissione.

CEMMI, *Segretario*:

« *All'articolo 10, l'ultimo comma è sostituito dal seguente*:

" Nei mercati dei prodotti ortofrutticoli ed ittici i consumatori, nelle ore che saranno fissate dai regolamenti, sono ammessi agli acquisti e, presso i produttori, anche agli acquisti al dettaglio " ».

PRESIDENTE. I senatori Ronza, Montagnani Marelli ed altri hanno presentato un emendamento sostitutivo di tale modificazione. Se ne dia lettura.

CEMMI, *Segretario*:

Sostituire la nona modificazione proposta dalla Commissione con il seguente comma:

« Nei mercati dei prodotti ortofrutticoli ed ittici è ammesso l'acquisto anche da parte dei consumatori, nelle ore che saranno fissate dai rispettivi regolamenti in modo da non interferire nel normale svolgimento delle contrattazioni all'ingrosso, e per quantitativi adeguati al fabbisogno familiare ».

ROASIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROASIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, lo scopo del nostro emendamento è quello di precisare una norma che potrebbe turbare l'andamento del commercio al minuto. A Torino, per esempio, l'applicazione affrettata di questa disposizione del decreto-legge e la speculazione di certa stampa hanno creato veramente una situazione di disorientamento dell'opinione pubblica. Si è infatti tentato di indirizzare il malcontento dei consumatori non nella giusta direzione, non verso i settori in cui bisogna ricercare i responsabili dell'aumento del caro-vita, ma contro i piccoli dettaglianti. Forse è noto a tutti i senatori che a Torino 15 giorni fa abbiamo avuto lo sciopero generale dei piccoli commercianti, degli ambulanti, i quali al cento per cento si sono rifiutati di fare acquisti ai mercati generali. Per eliminare simili inconvenienti i piccoli commercianti e gli ambulanti chiedono che venga precisata la portata della norma in questione affinchè essa non possa danneggiare gli interessi di questa vasta massa di piccoli commercianti ed ambulanti che crescono sempre più di numero in tutte le grandi città.

I piccoli dettaglianti hanno una funzione precisa e particolare nella vita economica del nostro Paese. Non sono certo i piccoli commercianti e gli ambulanti i responsabili del caro-vita. Sappiamo molto bene come vengono fissati i prezzi nei mercati generali e quali forze speculative agiscono. Nel mercato al minuto invece i prezzi vengono fissati in base al costo della merce venduta ai mercati generali, alle tasse che pesano sui piccoli dettaglianti e al necessario guadagno che questi ultimi debbono realizzare per poter mandare avanti le proprie aziende e per poter vivere.

Per questa categoria esiste la concorrenza, creata dal grande numero di dettaglianti. A Torino, per esempio, ci sono 7.000 e più dettaglianti che vendono prodotti commestibili; di questi, 3.153 sono ambulanti. Non è certamente un caso che aumentino gli ambulanti, che aumenti la categoria dei commercianti al minuto, specie nelle grandi città industriali, dove si verifica il fenomeno di lavoratori specializzati che vengono licenziati per motivi politici, e dove le porte delle fabbriche rimangono chiuse per una parte di questi lavoratori, licenziati in modo discriminato, i quali per vivere debbono rivolgere la loro attività al campo dell'artigianato o del piccolo commercio. Ci sono poi degli operai qualificati che, dopo aver lavorato 20-25 anni nelle grandi fabbriche, arrivati a 40-45 anni vengono licenziati per scarso rendimento, perchè non riescono più a mantenere il ritmo della catena di lavorazione. Anche per questi lavoratori non esistono altre prospettive che l'artigianato industriale o il commercio al dettaglio.

Sono fenomeni, questi, che meritano una attenzione particolare perchè hanno riflessi economici e sono causa della situazione economica pesante che abbiamo nel nostro Paese. Per questi lavoratori del commercio al minuto il problema è di tirare avanti, di conservare la propria clientela (poco numerosa: una media di 150 persone per ogni dettagliante), di aumentare il volume delle vendite per non cadere nella trappola dei protesti e del fallimento. Ebbene questi piccoli commercianti, questi ambulanti hanno detto di difendere i loro interessi e noi, nell'approvare questa legge, dobbiamo tenerne conto. Dobbiamo quindi precisare questa norma, anche per impedire i fenomeni di commercio abusivo. Se non si precisa questa disposizione, è molto facile che dei cittadini vadano ai mercati generali a comperare 10-12 chilogrammi di frutta o di verdura per poi andarla a vendere per le case. È, poi, probabile il sorgere di simili casi di vendita al minuto, non controllato e regolato dalle apposite leggi, e capace di creare turbamento economico nel commercio al minuto. Casi del genere si sono già verificati nella città di Torino.

Consideriamo quindi le particolarità del commercio al minuto e gli interessi di queste categorie, precisando anche con questa norma che non è in questa direzione che va ricercata la causa dell'aumento del caro-vita. Attraverso questo nostro emendamento noi vogliamo precisare il principio liberistico della vendita al minuto anche nei mercati generali, determinando l'orario di accesso dei consumatori, per non turbare l'andamento del mercato all'ingrosso, e fissando la quantità di prodotti che i consumatori stessi possono comperare, per il loro uso personale, nei mercati generali.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

B U S S I , *relatore di maggioranza.* La Commissione è contraria.

B O , *Ministro dell'industria e del commercio.* Anche il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento dei senatori Ronza ed altri, sostitutivo della nona modificazione proposta dalla Commissione, emendamento non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti la nona proposta di modificazione della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Passiamo all'esame dell'emendamento dei senatori Ruggeri, Ronza, Montagnani Marelli, Mariotti, Scotti, Alberti, Fortunati e Gatto. Se ne dia lettura.

CEMMI, *Segretario*:

Nel testo del decreto-legge, all'articolo 11, ultimo comma, sostituire le parole: « dal Prefetto, sentita l'Autorità sanitaria provinciale » *con le altre*: « dal Sindaco, con sua ordinanza, sentito l'ufficiale sanitario del Comune ».

PRESIDENTE. Il senatore Gatto ha facoltà di illustrare questo emendamento.

GATTO. Vorrei far notare agli onorevoli colleghi che, se in tutte le altre materie è possibile un controllo differenziale a seconda che i mercati siano gestiti dai Comuni o da altri enti, in materia sanitaria questa differenziazione non è nè possibile, nè ammissibile. Il controllo sanitario è esercitato dai Comuni da decenni e non può essere effettuato in modo differente a seconda che il mercato sia gestito dai Comuni o da altri enti. I Comuni hanno già i loro regolamenti sanitari in materia di mercati ittici e delle carni, e non vedo come si senta la necessità di nuovi regolamenti sanitari da demandarsi ai Prefetti, sentita l'Autorità provinciale sanitaria. Tra l'altro questa norma verrebbe un po' a cozzare con quella che è la configurazione dell'Amministrazione sanitaria, a seguito della costituzione del Ministero della sanità. Ormai il medico provinciale rappresenta un organismo governativo e quindi non è più soltanto organo di consulenza. Quindi ritengo che, anche per evitare frizioni di questa natura o conflitti di competenza in sede provinciale, sia opportuno mantenere l'ordinamento vigente, demandando agli uffici sanitari comunali il compito di redigere questi regolamenti, ed al Sindaco il compito di emanarli.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

GAVA. La Commissione è contraria all'emendamento. È evidente che qui si vuole che venga dettato un regolamento il quale rifletta tutta la Provincia e che non può quindi essere lasciato ai pareri e alle decisioni in ipotesi contradditorie delle varie Autorità comunali.

Forse si potrebbe fare un'osservazione: dal momento che l'autorità sanitaria provinciale è direttamente responsabile nel dettare le modalità del controllo sanitario e nell'esercitare il controllo stesso, sarà opportuno dichiarare che i prodotti a cui si fa riferimento nel comma in esame saranno sottoposti a controllo sanitario « secondo le modalità stabilite dall'autorità sanitaria provinciale », non più « dal Prefetto, sentita l'autorità sanitaria provinciale ». Una volta stabilito che l'autorità sanitaria provinciale è l'autorità che ha la responsabilità del controllo, mi sembra che si potrebbe introdurre questo emendamento.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro dell'industria e del commercio ad esprimere l'avviso del Governo.

BO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Il Governo è d'accordo con la Commissione anche in questa proposta subordinata.

PRESIDENTE. Senatore Gatto, accetta la proposta della Commissione?

GATTO. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento della Commissione, accettato dal senatore Gatto, tendente a sostituire, all'ultimo comma dell'articolo 11, le parole: « le modalità che saranno stabilite dal Prefetto, sentita l'autorità sanitaria provinciale », con le altre: « le modalità stabilite dall'autorità sanitaria provinciale ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura della decima proposta di modifica presentata dalla Commissione.

CEMMI, *Segretario*:

« *L'articolo* 12 *è sostituito dal seguente*:

" Presso ogni mercato è istituita una Cassa per il servizio di tesoreria e per operazioni di credito a favore degli operatori nel mercato stesso.

La gestione della Cassa è affidata ad una delle Aziende di credito, contemplate nell'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, aventi un patrimonio (capitale versato e riserva) non inferiore a lire 200 milioni, in base a convenzione, da stipularsi fra l'Ente che gestisce il mercato e l'Azienda di credito e da approvarsi dal Prefetto.

Nei mercati dei prodotti ittici la gestione della Cassa è affidata ad una Azienda di credito autorizzata all'esercizio del credito peschereccio, con l'applicazione dell'articolo 12 della legge 12 luglio 1938, n. 1487 " ».

PRESIDENTE. I senatori Carelli e Trabucchi hanno presentato un emendamento a questa proposta di modifica. Si dia lettura dell'emendamento.

CEMMI, *Segretario*:

Nella decima modificazione proposta dalla Commissione, dopo il primo comma, inserire il seguente:

« Ai fini dell'ampliamento della base di applicazione del credito di mercato e per garantire le eventuali insolvenze degli operatori, è consentita la costituzione di un apposito " fondo rischi " sotto il controllo della Commissione di mercato di cui al precedente articolo 7 ».

PRESIDENTE. Il senatore Carelli ha facoltà di illustrare questo emendamento.

* CARELLI. Nel mio intervento in sede di discussione generale ebbi a far rilevare come i rapporti di carattere creditizio possano orientarsi, nell'attività di mercato, o dal produttore verso il grossista, o tra grossista e grossista, oppure tra grossista e dettagliante. Sottolineai altresì che in questi rapporti creditizi normalmente si inserisce lo speculatore, il quale, intervenendo presso il dettagliante, provoca proprio quegli aumenti di prezzo per contenere i quali noi approviamo questo decreto-legge.

La Cassa di mercato viene a correggere questa situazione anormale e crea una certa sicurezza, ma non per i piccoli operatori, i quali possono rimanere, in un certo senso, isolati anche di fronte all'istituto di credito erogatore. Occorre, pertanto, applicare il principio mutualistico, principio che dovrebbe permettere al piccolo dettagliante di utilizzare l'avallo, se così si può dire, del grossista, attraverso la collaborazione collettiva: a tal fine, si dovrebbe creare un fondo rischi soprattutto per poter venire in aiuto del dettagliante in caso di eventuale insolvenza. Solo per questa ragione ho sentito la necessità di presentare l'emendamento, il quale alimenterà quello spirito mutualistico e quella collaborazione fra le forze produttive del Paese che creeranno nel mercato una serenità, che diversamente potrebbe venire turbata da elementi contrastanti con gli interessi dei vari operatori. Appunto per esaltare questo spirito mutualistico, ho presentato l'emendamento, nella speranza che venga approvato dagli onorevoli colleghi.

MARIOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MARIOTTI. Io comprendo la nobiltà dei sentimenti che hanno spinto il collega Carelli a proporre la costituzione di un fondo rischi a favore degli operatori di mercato, ma mi sembra che dietro questi nobilissimi sentimenti possa nascondersi un pericolo. Anzitutto ho l'impressione che vi sia stato un suggerimento da parte degli istituti di credito che hanno probabilità di amministrare il fondo. Secondo l'emendamento, il fondo rischi dovrebbe essere posto sotto il controllo della Commissione di mercato, ma è implicito che il deposito delle somme così controllate verrebbe effettuato presso un istituto di credito verso il quale, per il solo fatto di amministrare i depositi, confluirebbe quasi tutta

la clientela degli operatori economici del mercato. Ciò porterebbe un colpo piuttosto grave alla eventuale libera concorrenza del credito — la quale è già ora disciplinata da un cartello bancario ai fini degli interessi passivi ed attivi — in quanto si porrebbe in posizione di monopolio l'istituto che eventualmente amministrasse il fondo.

Per la categoria dei macellai, esistono, mi sembra, a Roma, oltre che in altri mercati, dei fondi che vengono formati con trattenute riscosse dal Comune. Con questa disponibilità monetaria, ottenuta tramite le riscossioni del Comune, si pagano allo Stato le imposte e le tasse da parte della categoria. In effetti, quando i grossisti, per esempio, che dànno a credito quantità notevoli di merce, si trovano di fronte all'insolvenza dei propri clienti, abbiamo fallimenti o situazioni di stasi aziendale. Io desidererei tuttavia avere qualche assicurazione, prima di dare il mio voto a questo emendamento. E precisamente: chi amministra il fondo? È un istituto di credito? In che consiste il controllo da parte della Commissione di mercato? I controlli sono esercitati dalla Commissione o dagli istituti di credito, sulla cui obiettività nell'utilizzazione del fondo io avrei i miei dubbi? È chiaro infatti che tali istituti avranno grossi interessi, che tuteleranno attraverso il monopolio dei depositi e delle operazioni bancarie eseguite da coloro che attingono a questo fondo. Ciò verrebbe a creare condizioni imperfette di concorrenza, nei confronti degli altri istituti operanti sul mercato. Gradirei avere dei chiarimenti perchè si possa votare con tutta coscienza.

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Pure apprezzando le ottime intenzioni che hanno suggerito la presentazione di questo emendamento, dichiaro che voterò contro. Mi pare che la struttura dei mercati generali, così come risulta dal documento legislativo che abbiamo sott'occhio, sia già abbastanza complicata per aggiungervi ancora un'altra appendice, costruita secondo il sistema che viene proposto.

In questo emendamento non c'è alcuna indicazione circa la struttura, l'organizzazione, il funzionamento che dovrebbero avere questi fondi rischi. Un fondo rischi non è qualche cosa che basti enunciare per vederlo bello e costituito.

Il fondo può avere diverse configurazioni nella sua attività e può seguire l'una o l'altra direttiva a seconda del regolamento, dello statuto che lo reggerà. Ma in questo emendamento nulla vi è appunto che chiarisca quale sarà lo statuto, il regolamento e quindi il funzionamento del fondo rischi proposto.

Una cosa sola è certa, e cioè che esso esigerà, come è ben naturale, una certa spesa, da cui proverrà un certo aumento, percentualmente magari piccolissimo, sul costo di amministrazione e funzionamento dei mercati generali. E laddove si asserisce che uno dei motivi della cosiddetta liberalizzazione è quello di liberare per l'appunto le merci da sovraprezzi giustificati o ingiustificati, ecco che ci si propone una iniziativa la quale concorrerà al fine contrario.

D'altra parte, se io mi riferisco alla formulazione: « Ai fini dell'ampliamento della base di applicazione del credito di mercato, eccetera », e mi chiedo da chi questo credito di mercato sarà assicurato, mi viene spontaneo di pensare che in definitiva il fondo rischi dovrebbe rappresentare una garanzia essenzialmente per gli enti bancari che eserciteranno il credito di mercato. Ciò che ci si propone è dunque in definitiva un'assicurazione per le banche. Ma a me pare che per le banche un certo rischio sia connaturato all'attività che svolgono. Reputo pertanto assurdo preoccuparci di garantirle dai rischi, di assicurare cioè alle banche che esse passeranno indenni attraverso le operazioni che compiranno nei mercati dalle quali non trarrebbero quindi che vantaggi.

E poi un ultimo interrogativo: sarebbero questi fondi rischio obbligatori? In una costruzione come quella che ci viene proposta, nessuno può essere tanto indipendente da poter restare al di fuori di qualche cosa che avvenga nei mercati generali. L'adesio-

no del testo governativo, assorbe l'altro specifico per illustrare il quale le ho dato la parola?

CAPALOZZA. Ho spiegato che l'altro resta subordinato. Io chiedo il ripristino del testo governativo e, se questo non verrà accettato...

PRESIDENTE. La vorrei pregare di illustrare l'emendamento sostitutivo dell'articolo della Commissione.

CAPALOZZA. D'accordo. Si tratta di ciò. Alla stregua del secondo comma dell'articolo 12 nel testo proposto dalla Commissione, la gestione della Cassa è affidata ad una delle aziende di credito contemplate nell'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, aventi un patrimonio (capitale versato e riserva) non inferiore a lire 200 milioni. Ora è accaduto ed accade, in linea di fatto, che vi sono delle Casse di risparmio, le quali esercitano egregiamente questa funzione di credito presso i mercati — così per il mercato ittico del comune di Fano — che non raggiungono il patrimonio di 200 milioni. Ecco per quale motivo ho presentato il mio emendamento.

In una conversazione privata che ho avuto con l'onorevole Gava, egli mi faceva cortesemente osservare che la questione dovrebbe ugualmente ritenersi risolta per i mercati all'ingrosso del pesce, in base all'ultimo comma dell'articolo 12, laddove si dice che nei mercati dei prodotti ittici la gestione della Cassa è affidata ad un'azienda di credito autorizzata all'esercizio del credito peschereccio, col rispetto dell'articolo 12 della legge 12 luglio 1938, n. 1487, che consente l'applicazione di un onere percentuale non superiore all'1,25 per cento sull'importo delle vendite, in corrispettivo del servizio di cassa.

È evidente che, se questo fosse vero, il mio emendamento avrebbe pur sempre ragione di essere per gli altri mercati. Gli è, purtroppo, che la legge non dice quello che è nelle intenzioni dell'onorevole Gava e magari nelle intenzioni della Commissione, o, almeno, ingenera degli equivoci esegetici. Se si vuole che l'ultimo capoverso dell'articolo faccia eccezione alla regola del secondo comma quanto al requisito dell'entità del patrimonio, bisogna completarlo con un inciso. Così: « Nei mercati dei prodotti ittici la gestione della Cassa è affidata, indipendentemente dal suo patrimonio, ad una azienda di credito autorizzata all'esercizio del credito peschereccio, con l'applicazione dell'articolo 12 della legge 12 luglio 1938, n. 1487 ».

Le Casse di risparmio, allora, rientrerebbero, qualunque sia il loro patrimonio, tra le aziende di credito autorizzate all'esercizio del credito peschereccio a mente della legge 3 giugno 1935, n. 1281, del regio decreto 24 novembre 1938, n. 2094, e, infine della legge 10 gennaio 1952, n. 16, il cui articolo 1, ultimo comma, detta che possono compiere le operazioni di credito peschereccio le Casse di risparmio, i Monti di credito su pegni di prima categoria, gli istituti di credito agrario, nonchè gli altri enti ed istituti che vi siano autorizzati con decreto del Ministro del tesoro di concerto con quello della marina mercantile.

Questo è quanto, onorevole Presidente. Tuttavia io desidererei dire, se ella me lo consente, due parole per sostenere il ripristino integrale dell'articolo 12 del testo governativo.

PRESIDENTE. Ella, senatore Capalozza, propone quindi di sostituire il testo della modificazione numero 10 della Commissione col testo del relativo articolo del decreto-legge governativo?

CAPALOZZA. Esattamente, signor Presidente, e per questo semplicisssimo motivo. L'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, elenca le aziende di credito soggette al controllo dell'Ispettorato sulla raccolta del risparmio a breve termine. Si tratta di un provvedimento di legge che ha avuto una notevole notorietà per un avvenimento clamoroso, il quale ha richiamato l'attenzione dell'opinione pubblica ed anche dell'Assemblea. Tale articolo 5 stabilisce che le aziende di credito soggette a controllo sono: a) gli istituti di credito e le

ne al fondo rischi sarebbe quindi di carattere obbligatorio, il che mi pare veramente strano nei confronti di una iniziativa che ci viene presentata come diretta a garantire la massima libertà ai singoli operatori.

Ecco una serie di motivi che ci convincono a non accettare l'emendamento proposto.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

GAVA. Anche la Commissione è contraria a questo emendamento, pur apprezzando lo spirito che ha informato la proposta dei senatori Carelli e Trabucchi, e particolarmente i concetti espressi dal senatore Carelli.

Noi sappiamo che iniziative del genere già esistono ed operano in seno ai mercati e possiamo tutti auspicare che lo spirito di mutualità assicurativa possa ancor più svilupparsi e prosperare, senza aumentare il costo di distribuzione.

Evidentemente, però, queste iniziative di carattere privato non possono essere disciplinate, almeno nella fase attuale della legge. Lasciamo pertanto che l'esperienza continui e che ci dia un'indicazione: se l'esperienza sarà positiva e favorevole, in seguito si potrà provvedere anche ad un regolamento.

Prego perciò l'onorevole Carelli di ritirare il suo emendamento.

BO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Il Governo, se il senatore Carelli non ritirasse l'emendamento — come lo pregherebbe di voler fare — dovrebbe dichiararsi suo malgrado contrario; suo malgrado perchè apprezza le intenzioni che hanno animato gli onorevoli presentatori.

PRESIDENTE. Senatore Carelli, mantiene il suo emendamento?

* CARELLI. Signor Presidente, era mia intenzione favorire i piccoli operatori, nel quadro di uno spirito di collaborazione, perchè chi perde è sempre il piccolo. L'istituto di credito, senatore Terracini, non perde mai, ha sempre il modo di rifarsi e di rivalersi. È il piccolo che, in determinati momenti di difficoltà, si trova solo e, quando non è aiutato, evidentemente naufraga.

Soltanto a questo fine io avevo presentato l'emendamento, e non per altri scopi. Ma una volta che il Presidente della 9ª Commissione ha dichiarato che il problema potrà esser preso in esame in prosieguo di tempo, sulla base dell'esperienza, io non ho difficoltà a ritirare l'emendamento stesso.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento proposto dal senatore Capalozza. Se ne dia lettura.

CEMMI, *Segretario*:

Nella decima modificazione proposta dalla Commissione, dopo il secondo comma, inserire il seguente:

« Per le Casse di risparmio, non è richiesto il requisito del patrimonio non inferiore a lire 200 milioni ».

PRESIDENTE. Il senatore Capalozza ha facoltà di illustrare questo emendamento.

CAPALOZZA. Questo è un emendamento non polemico, ma distensivo e vorrei lusingarmi che possa ottenere l'appoggio della Commissione e il suffragio del Senato.

Tuttavia, io desidero subito dire che lo emendamento aggiuntivo, che si inserisce tra il secondo ed il terzo comma dell'articolo 12, come è stato modificato dalla Commissione, è di carattere subordinato rispetto alla richiesta che io ora avanzo, con le firme regolamentari, di ripristino del testo dell'articolo 12 quale formulato dal Governo.

Una volta tanto sono d'accordo col Governo ed affermo che il suo testo è più aderente alla realtà ed alle esigenze della vita economica, di quel che non sia il testo elaborato dalla Commissione.

PRESIDENTE. L'emendamento di cui lei sta parlando, che tende al ripristi-

banche di diritto pubblico. E sta bene. Ma sono anche: b) le banche e le aziende di credito in genere, comunque costituite, che raccolgono tra il pubblico depositi a vista o a breve termine, a risparmio, in conto corrente, sotto qualsiasi forma o denominazione. E non sta bene più. Si tratta di quelle tali imprese di credito privato, tra le quali potrebbero anche rientrare imprese analoghe all'« Anonima banchieri ». Si aggiunge alla lettera c): filiali nello Stato di aziende di credito straniere. E non sta bene neanche qui. Non capisco come sia ammissibile che filiali nello Stato di aziende di credito straniere possano gestire un servizio così delicato quale quello di cui andiamo ragionando. Vi sono, infine: d) le Casse di risparmio; e) i Monti di pegno; f) le Casse rurali ed agrarie. E sta bene.

Ho esposto con la promessa brevità, signor Presidente, le ragioni per cui ritengo che dovrebbe essere ripristinato il testo governativo.

PRESIDENTE. Il senatore Capalozza ha presentato un emendamento tendente a ripristinare integralmente l'articolo 12 del decreto-legge. L'altro emendamento, di cui è stata già data lettura, deve essere considerato subordinato rispetto a questo emendamento.

Invito ora la Commissione ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento proposto dal senatore Capalozza.

GAVA. La Commissione naturalmente sostiene la sua proposta ed è dolente di dover dissentire dall'onorevole Capalozza quanto al giudizio che egli ha dato sull'estensione dell'applicabilità della proposta della Commissione stessa.

Il testo governativo, in verità, stabilisce che la gestione della Cassa di mercato può essere affidata soltanto ad un istituto di credito di diritto pubblico (e sappiamo che gli istituti di credito di diritto pubblico in Italia sono cinque, e ne sono escluse proprio quelle Casse di risparmio che stanno a cuore non soltanto all'onorevole Capalozza ma a tutti quanti noi) o ad una delle banche di interesse nazionale, che si sa quali sono anch'esse e che non sono certamente le Casse di risparmio.

È stato appunto nell'intento di non consacrare una privativa a favore di queste due particolari categorie di banche, del resto benemerite, che la Commissione ha voluto estendere la possibilità della gestione della Cassa di mercato a tutti i tipi di banche, purchè dessero una garanzia in base al patrimonio posseduto. Questo patrimonio è stato determinato in una cifra che in verità non sembra esagerata, quella cioè di 200 milioni. Si osserva che le Casse di risparmio non hanno il patrimonio degli altri istituti bancari perchè sono enti di diritto pubblico e posseggono soltanto delle riserve. Se si vuole diminuire il patrimonio delle Casse di risparmio da 200 a 100 milioni, la Commissione si rimette su questo punto al Senato.

Viceversa, per quanto riguarda in particolare i mercati dei prodotti ittici, è prevista una disciplina del tutto autonoma, perchè c'è una legge speciale la quale prevede che possono provvedere alla gestione della Cassa dei mercati ittici banche che siano appositamente autorizzate. Ora è evidente che l'autorizzazione governativa sostituisce quelle condizioni di affidamento (patrimonio minimo) che abbiamo previsto per le altre banche. Sarà un giudizio complessivo sulla banca a determinare il Governo nell'autorizzazione all'esercizio della Cassa nei mercati ittici. L'autorizzazione prescinde da ogni limite e impegna soltanto la discrezionalità dell'autorità amministrativa. La disciplina autonoma quindi non può essere governata dal comma precedente, cioè dal comma secondo dell'articolo 12.

Per queste ragioni la Commissione si oppone al ripristino del testo governativo, nonchè all'altro emendamento subordinato, così come è stato proposto dall'onorevole Capalozza. Dichiara peraltro che, nell'eventualità che il Senato voglia diminuire per le Casse di risparmio, benemerite, come sono benemeriti peraltro tutti gli altri tipi di banche, comprese le banche popolari, il patrimonio da 200 a 100 milioni, la Commissione non si opporrà.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro dell'industria e del commercio ad esprimere l'avviso del Governo.

BO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Il Governo non si oppone all'emendamento della Commissione, ma è contrario all'emendamento del senatore Capalozza.

CAPALOZZA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPALOZZA. Onorevole Presidente, sono ben lieto di aderire, in ordine al secondo comma, al punto di vista della Commissione, nel senso che venga ridotto a 100 milioni il patrimonio (capitale e riserva) richiesto per le Casse di risparmio. Resta, poi, inteso — e le dichiarazioni *ad hoc* inserite negli atti parlamentari varranno, a mo' di interpretazione autentica, a spiegare il significato della norma — che il terzo comma non si aggancia al secondo comma, nel senso che per le aziende bancarie ammesse al credito peschereccio non è richiesto il requisito del patrimonio minimo. Quanto alle osservazioni dell'onorevole Gava, debbo rilevare che, comunque, le Casse di risparmio potevano già rientrare nel secondo comma del testo governativo, ritenendosi che le Casse di risparmio siano istituti di credito di diritto pubblico.

GAVA. No.

CAPALOZZA. In ogni caso, rientravano nel terzo comma del testo governantivo, proprio in base alle considerazioni che l'onorevole Gava ha fatto poco fa in ordine al terzo comma del testo della Commissione (*Cenni di dissenso del senatore Gava*).

PRESIDENTE. Il senatore Capalozza, pertanto, aderendo al punto di vista della Commissione, nel senso che venga abbassato a 100 milioni il patrimonio delle Casse di risparmio, ha ritirato i suoi due emendamenti.

Metto ai voti il primo comma della decima proposta di modifica della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti il secondo comma. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti il comma aggiuntivo, risultante dalla proposta del senatore Capalozza, modificato dalla Commissione, che risulta del seguente tenore:

« Per le Casse di risparmio il patrimonio non può essere inferiore a lire 100 milioni ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'ultimo comma della decima proposta di modifica della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Avverto che l'emendamento presentato dai senatori Mariotti ed altri, tendente a sostituire, nel terzo comma della decima modificazione proposta dalla Commissione, le parole: « Nei mercati dei prodotti ittici », con le altre: « Nei mercati ittici costieri di produzione » è stato ritirato dai proponenti.

Si dia lettura della undecima proposta di modifica presentata dalla Commissione.

CEMMI, *Segretario*:

L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

« Nei casi di irregolarità o di inefficienza del mercato, il Ministro dell'industria e del commercio, su proposta del Prefetto, sentita la Commissione di cui all'articolo 4, nomina un Commissario governativo, perchè rimuova le irregolarità e ridia efficienza al mercato.

Quando risulti che il servizio non risponde alle esigenze dei mercati il Commissario propone le riforme opportune con apposita relazione che viene comunicata per le deduzioni agli enti interessati.

La relazione è trasmessa al Ministero con le osservazioni degli enti e della Commissione di cui all'articolo 4.

Il Ministro dell'industria e del commercio, sentita la Commissione di cui all'articolo 14, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e foreste può revocare il servizio, ovvero, quando le proposte del Commissario non siano tali da rendere necessaria la revoca, prescrive le riforme da apportare alle strutture ed al funzionamento del servizio. In questo ultimo caso è pronunciata la revoca se nel termine stabilito dal Ministro non siano adempiute le riforme prescritte.

Rimane salvo il potere del Comune o della Camera di commercio di pronunciare la revoca o la decadenza della concessione in base alla legge o all'atto di concessione ».

PRESIDENTE. I senatori Fortunati, Bonafini, Montagnani Marelli ed altri hanno presentato un emendamento tendente a sostituire l'undecima proposta di modifica della Commissione. Si dia lettura dell'emendamento.

CEMMI, *Segretario*:

« Nei casi in cui le irregolarità del mercato rivestano carattere di particolare gravità, la Commissione provinciale di vigilanza, di cui all'articolo 4, nomina un commissario la cui funzione non può in alcun caso protrarsi oltre un periodo di sei mesi.

Il Commissario ha il compito di rimuovere le cause delle riscontrate irregolarità, risponde del proprio operato e riferisce alla Commissione provinciale di vigilanza ».

PRESIDENTE. Con la presentazione di questo emendamento si intende ritirato l'emendamento tendente a sopprimere l'articolo 13 del decreto-legge, presentato dai senatori Montagnani Marelli, Ronza, Ruggeri, Mariotti, Scotti, Banfi, Capalozza.

Il senatore Fortunati ha facoltà di illustrare l'emendamento sostitutivo.

FORTUNATI. Onorevole Presidente, il problema principale verte, non sul fatto che si invii un commissario governativo, e neppure su chi deve nominare il commissario, ma sulla norma che prevede l'invio di un commissario governativo a tempo indeterminato. Il che è un principio abnorme. Su tale questione di principio, di estrema gravità, la Commissione ed il Governo si pronuncino preliminarmente. E si pronuncino preliminarmente sulla questione che, se il commissario è un istituto straordinario, il commissario stesso deve, nella sua attività, sottostare a limiti tassativamente determinati, per non creare un complesso di situazioni paradossali nel nostro Paese.

Chiedo che su questi punti la Commissione si esprima, proprio per constatare se si può rapidamente pervenire ad un accordo su tutto il testo della norma.

GAVA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAVA. Sono pronto a rispondere alla domanda del senatore Fortunati, ma vorrei a mia volta proporre, come si direbbe in linguaggio forense, una riconvenzionale. Una volta determinata la durata delle funzioni del commissario, resta o no il testo della Commissione?

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Rispondere è difficile, perchè debbo, a mia volta, formulare una altra domanda. Tra le decisioni del commissario, vi sono anche quelle relative al tipo di gestione? Se il compito del commissario fosse anche questo, ciò significherebbe far rientrare dalla finestra quello che abbiamo cacciato dalla porta. Deve essere ben chiara una cosa; che le decisioni e le proposte del commissario non devono riguardare il compito d'istituto del Comune, perchè l'inefficienza del mercato non può dipendere dal fatto che il servizio sia gestito dal Comune o dato in concessione. Se il riferimento alle riforme implica una siffatta interpretazione, l'accordo è impossibile.

GAVA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAVA. Debbo informare i senatori che, nelle intenzioni della Commissione, la durata delle funzioni del commissario non poteva mai essere a tempo indeterminato. È proprio dei nostri sistemi amministrativi (*interruzione dalla sinistra*) che una amministrazione straordinaria debba avere un termine, ed è compito del Ministro, che conferisce l'incarico al commissario governativo, lo stabilire entro quale termine debba essere espletato l'incarico medesimo.

Qui siamo in un caso particolare in cui non si tratta solo di regolare un'amministrazione, ma di provvedere al riordinamento di un'azienda di carattere economico ai fini di quel delicato congegno che è il funzionamento normale del mercato. Tuttavia io dichiaro, a nome della Commissione, che non c'è da parte della Commissione nessuna volontà di opporsi alla determinazione nel tempo delle funzioni del commissario. Sei mesi possono, in alcuni casi, essere insufficienti, ma se si accetta di proporre un anno, la Commissione non è contraria. Viceversa la Commissione deve insistere sul concetto che il commissario possa proporre delle riforme che, in caso di inosservanza, sbocchino anche nella revoca della gestione in danno del Comune come in danno di qualsiasi altro ente. Noi abbiamo previsto infatti (e questa norma, particolarmente importante, è stata concepita proprio in considerazione della situazione dei Comuni), che le proposte del commissario debbano essere notificate all'ente che, entro un certo termine, dovrà attuare i provvedimenti prescritti. (*Proteste dalla sinistra*). Ma è evidente che, se l'ente non accetta ed attua i provvedimenti nel termine indicato, gli interessi superiori del buon andamento del mercato potranno richiedere che esso venga privato della gestione. In questo caso non si tratterà di un arbitrio dello Stato o del Governo, ma sarà una colpa dell'ente l'aver determinato l'evento.

Perciò la Commissione è contraria allo emendamento proposto.

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Onorevole Presidente, poichè le dichiarazioni dell'onorevole Gava assumono un'estrema gravità, al punto tale da rimettere in discussione quello che abbiamo già approvato all'articolo 5, è evidente che la situazione, a questo punto, anche per quanto riguarda l'altro ramo del Parlamento, si presenta così come se fino ad ora non fosse stato deciso tutto quello che è stato deciso. Noi conserviamo in pieno l'emendamento proposto e chiederemo che la votazione avvenga a scrutinio segreto, riservandoci di riprendere, ora e nell'altro ramo del Parlamento, tutto il dibattito dal momento in cui l'abbiamo incominciato in quest'Aula.

MARIOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI. Onorevole Presidente, desidererei presentare una proposta precisa, e cioè che la gestione commissariale non possa essere procrastinata oltre i sei mesi. L'onorevole Gava ha parlato poc'anzi di un anno. Un anno è troppo: io credo che sei mesi siano un periodo di tempo sufficiente per rimettere in un certo equilibrio un mercato. Formulerò questa proposta in un emendamento. (*Commenti dalla sinistra*).

Onorevole Presidente, ritengo che la facoltà che l'onorevole Gava vorrebbe attribuire al commissario di proporre e attuare delle riforme, non possa essere consentita, alla luce della prassi e delle consuetudini del nostro ordinamento giuridico. Nei Comuni e negli altri istituti, infatti, un commissario ha soltanto funzioni di controllo per l'accertamento delle cause del dissesto. Ma, dopo aver appurato tali cause, egli deve deferire le decisioni a chi di competenza, senza proporre riforme nè tanto meno attuarne.

Noi siamo giunti ad un accordo, ma se si insistesse sul testo di questo articolo, nei termini illustrati dall'onorevole Gava, verremmo a snaturare completamente tale accordo. Per questo motivo è necessario che voi precisiate i criteri a cui vi ispirate. (*Commenti dalla sinistra e dal centro*).

GAVA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAVA. Poichè sono stato chiamato in causa, desidero precisare, per la responsabilità di tutti, che la proposta di cui all'articolo 13 era stata resa nota al Senato nel momento in cui fu depositata la relazione, di maniera che quando si discusse intorno all'articolo 5, l'articolo 13 era noto a tutti. Ora, in proposito non vi fu nessuna richiesta di chiarimenti, di delucidazioni, di chiarificazioni. Questo per la responsabilità di tutti. Non ho altro da aggiungere. (*Commenti*).

FERRARI AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. A noi sembra che un elemento di chiarificazione lo abbia portato il senatore Mariotti, il quale, nel quadro della discussione generale, ha fatto una proposta che ritengo possa veramente raccogliere il consenso dell'Assemblea.

Fermo restando l'articolo, quale risulta dal testo indicato dalla Commissione, mi sembra si possa stabilire, come termine massimo, quello di sei mesi. In tal modo penso possano essere eliminate molte delle preoccupazioni che sono state al riguardo espresse. Il Governo, da parte sua, dichiara di essere favorevole ad un termine di sei mesi.

PRESIDENTE. Senatore Mariotti, è d'accordo con la proposta avanzata dal Governo?

MARIOTTI. Signor Presidente, la prego di sospendere la seduta per venti minuti, per esaminare la possibilità di trovare un punto d'incontro.

PRESIDENTE. Sospendo allora la seduta per venti minuti.

(*La seduta, sospesa alle ore 22,25 è ripresa alle ore 22,45*).

GAVA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAVA. A nome della Commissione, propongo il seguente nuovo testo dell'undicesima modifica della Commissione:

« Nei casi di irregolarità o di inefficienze del mercato, il Ministro dell'industria e del commercio, su proposta del Prefetto, sentita la Commissione di cui all'articolo 4, nomina un Commissario governativo, perchè rimuova le irregolarità e ridia efficienza al mercato.

« Quando risulti che il servizio non risponde alle esigenze dei mercati, il Commissario propone le riforme opportune, con apposita relazione che viene comunicata per le deduzioni agli enti interessati.

« La relazione è trasmessa al Ministero con le osservazioni degli enti e della Commissione di cui all'articolo 4.

« Il Ministro dell'industria e del commercio, sentita la Commissione di cui all'articolo 14, di concerto con il Ministro della agricoltura e delle foreste, prescrive le modifiche da apportare per l'adeguamento delle necessità del servizio e per il buon funzionamento del medesimo.

« Se nel termine stabilito dal Ministro non siano adempiute le modificazioni prescritte, il Ministro può pronunciare la revoca della gestione.

« Le funzioni del Commissario non possono durare oltre il termine perentorio di un anno.

« Rimane salvo il potere del Comune e della Camera di commercio di pronunciare la revoca o la decadenza della concessione in base alla legge o all'atto di concessione ».

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Vorrei fare una precisazione. Nel quarto comma bisogna dire: « il Ministro... ove accetti le proposte formulate », altrimenti può sembrare che il Ministro sia vincolato all'accettazione.

GAVA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAVA. È il Ministro che prescrive sotto la sua responsabilità. Questa aggiunta mi sembra superflua perchè, evidentemente, può darsi che il Ministro accetti integralmente le proposte del commissario, può darsi che le accetti in parte, può darsi che le respinga. Mi sembra perciò più comprensivo che il Ministro, il quale ha poteri discrezionali, nel giudicare le modificazioni proposte dal commissario, prescriva, quando lo ritenga utile, dei limiti.

Quindi, il Ministro dell'industria e del commercio, non solo viste le proposte del commissario, ma sentita la Commissione di cui all'articolo 14, la quale può proporre delle modifiche alle proposte, e « di concerto col Ministro dell'agricoltura e delle foreste, prescrive le modifiche da apportare ».

TERRACINI. Mi era sfuggita quest'ultima frase.

TRABUCCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRABUCCHI. Due osservazioni di natura formale. Nel primo comma si dice: « Nei casi di irregolarità o di inefficienza »; ora, la stessa dizione dovrebbe essere usata anche nell'ultima riga del comma. Secondariamente, nel nuovo testo avete scritto: « prescrive le modifiche da apportare », e quindi nel secondo comma non potete più lasciare: « il Commissario propone le riforme opportune », perchè non si sa di quali modificazioni si tratti, se di regime, di regolamento, di struttura. In tutti e due i punti credo che si dovrebbe ricorrere a una formula generica; per esempio: « i provvedimenti da adottare ».

GAVA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAVA. Credo che la proposta del senatore Trabucchi sia ragionevole. Nel secondo comma, si potrebbe usare l'espressione « propone i provvedimenti opportuni »: adoperando questa locuzione generica, credo che non si comprometta nulla. Anche nel quarto comma potremmo dire che il Ministro « prescrive i provvedimenti da adottare ».

FERRETTI. Per essere chiari sulla perentorietà del termine, potremmo scrivere « indilazionabile » in luogo di « perentorio » (*Commenti*).

PRESIDENTE. Senatore Ferretti, la prego di non insistere perchè il termine « perentorio » è usuale nel linguaggio legislativo.

Metto ora ai voti, nel nuovo testo che rileggo, l'undecima proposta di modificazione presentata dalla Commissione:

L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

« Nei casi di irregolarità o di inefficienza del mercato, il Ministro dell'industria e del commercio, su proposta del Prefetto, sentita la Commissione di cui all'articolo 4, nomina un Commissario governativo, perchè rimuova le irregolarità o ridia efficienza al mercato.

Quando risulti che il servizio non risponde alle esigenze del mercato il Commissario propone i provvedimenti opportuni con apposita relazione che viene comunicata per le deduzioni agli enti interessati.

La relazione è trasmessa al Ministero con le osservazioni degli enti e della Commissione di cui all'articolo 4.

Il Ministro dell'industria e del commercio, sentita la Commissione di cui all'articolo 14, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e foreste prescrive i provvedimenti da adottare per l'adeguamento del servizio alle necessità e per il buon funzionamento del medesimo.

Se al termine stabilito dal Ministro non siano adottati i provvedimenti prescritti il

Ministro può pronunciare la revoca della gestione.

Le funzioni del Commissario non possono durare oltre il termine perentorio di un anno.

Rimane salvo il potere del Comune o della Camera di commercio di pronunciare la revoca o la decadenza della concessione in base alla legge o all'atto di concessione ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Con l'approvazione di questo emendamento risultano preclusi sia l'emendamento presentato dal senatore Bergamasco ed altri, tendente ad aggiungere al primo comma dell'undicesima proposta di modifica della Commissione le parole: « entro il termine massimo di tre mesi »; sia l'emendamento del senatore Piola ed altri, tendente a sostituire nel quarto comma le parole: « il servizio » con le altre « la gestione », e le parole « del servizio » con le altre « del mercato ».

Si dia ora lettura dell'emendamento sostitutivo, presentato dai senatori Ruggeri, Mariotti, Montagnani Marelli, Ronza, Bonafini, Fortunati, Simonucci e Di Prisco.

CEMMI, *Segretario*:

Nel testo del decreto-legge, all'articolo 14, sostituire il secondo comma con il seguente:

« Ogni sezione è composta da un rappresentante di ciascuno dei Ministeri dell'industria e commercio, dell'interno, del tesoro, dell'agricoltura e foreste, della sanità e da due rappresentanti dei Comuni designati dalla Associazione nazionale dei Comuni italiani, da un rappresentante dell'Unione provincie italiane, da due rappresentanti delle cooperative di produzione e consumo, da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori ».

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

BUSSI, *relatore di maggioranza*. La Commissione è contraria.

BO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Anche il Governo è contrario.

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. L'emendamento deve essere accolto, per analogia con quanto abbiamo deciso, all'articolo 7, per le Commissioni di mercato. Nell'articolo 7 noi abbiamo introdotto rappresentanze che non troverebbero corrispondenza nella Commissione di cui all'articolo 14. Il che non è concepibile perchè la composizione della Commissione di cui all'articolo 14 del decreto-legge, è stata predisposta in base alla composizione originaria della Commissione di cui all'articolo 7.

BO, *Ministro dell'industria e del commercio*. No, non è così.

FORTUNATI. Non v'è dubbio che è così. Se all'articolo 7 noi abbiamo stabilito che tre consumatori siano designati su terne proposte dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, non possiamo decidere che nella Commissione nazionale non siano presenti i consumatori designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori. Si tratta di un problema di carattere generale. La Commissione di cui all'articolo 14 ha una funzione generale, mentre la Commissione di cui all'articolo 7 ha una funzione circoscritta al singolo mercato.

Non dimentichiamo inoltre che la Commissione di cui all'articolo 14 deve esprimere il parere per la formulazione del regolamento tipo.

Con il nostro emendamento quali altri componenti prevediamo? I rappresentanti dei Comuni, così come è stato stabilito per la Commissione di cui all'articolo 7; un rappresentante dell'Unione delle Provincie italiane; due rappresentanti delle cooperative di produzione e consumo, sempre in corrispondenza di quanto abbiamo stabilito nell'articolo 7; tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, che corrispondono ai consumatori dell'articolo 7.

Non mi pare che in tal modo si proponga alcuna innovazione rivoluzionaria. Si tratta di adeguare la composizione della Commissione dell'articolo 14 a quella della Commissione dell'articolo 7.

BO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Vorrei dire una sola parola per notare che questa simmetria non so se fosse nelle intenzioni, ma certo non mi pare che sia nella logica del provvedimento. È perfettamente utile che i rappresentanti dei Comuni, dei consumatori, delle cooperative siano presenti nei vari comitati di mercato, ma non c'è una ragione perchè siano presenti in questa Commissione centrale. Per esempio — l'osservazione vale per quanto riguarda le organizzazioni sindacali dei lavoratori — io non so quali interessi specifici abbiano i prestatori d'opera in un organo tecnico. Quindi, tenuto anche conto delle esigenze di non inflazionare troppo la struttura di questo Comitato, credo che si potrebbe rinunciare alla proposta. Ci sono i rappresentanti del Ministero dell'interno, ci si potrebbero mettere quelli dei Comuni, ma non vedo che abbiano a che vedere i rappresentanti delle provincie o delle organizzazioni sindacali dei lavoratori. Ora, poichè le esclusioni sono odiose, per non ingrossare tutta la struttura di questo organismo, pregherei di rinunciare alla proposta.

ZAMPIERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZAMPIERI Vorrei suggerire di lasciare il secondo comma com'è: « Ogni sezione è composta da un rappresentante di ciascuno dei Ministeri dell'industria e del commercio, dell'interno, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste e della sanità », aggiungendovi tuttavia un rappresentante dei Comuni, designato dall'A.N.C.I., affinchè ci sia anche la voce dei Comuni.

Mi permetto di suggerire questo emendamento per giungere a un compromesso che possa riuscire di soddisfazione a tutti i settori.

MARIOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI. Noi potremmo anche rinunciare ai rappresentanti delle Provincie, non perchè non li riteniamo utili, ma per cercare di trovare un punto d'incontro. Insistiamo però perchè vengano aumentate le rappresentanze dei Comuni e delle cooperative perchè gli uni e le altre sono strettamente interessati alla materia di cui abbiamo discusso finora.

GAVA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAVA. Mi sembra che, se si va avanti così, si urta proprio contro il sistema. Non c'è analogia tra l'articolo 7 ed il 14. Per quanto riguarda l'articolo 7, era evidente che, trattandosi di una Commissione di mercato in cui normalmente il Comune è ente gestore, il Comune doveva essere più largamente rappresentato di quanto non prevedesse il testo governativo, anche per la difesa degli interessi pubblici. Ma quando noi arriviamo al centro, la difesa degli interessi pubblici non è più rappresentata dai Comuni, ma dallo Stato.

SANSONE. Ce l'ha con i Comuni!

GAVA. Non ce l'ho con i Comuni, tanto è vero che sono stato un sostenitore della modifica dell'articolo 5.

Ora, lo Stato è rappresentato in questa Commissione con molti Ministeri e mi sembra che non sia proprio il caso di invocare i Comuni, anche per la ragione che, nella ipotesi della legge, il Comune non è più il gestore esclusivo dei mercati, per cui bisognerebbe prevedere anche degli altri eventuali enti gestori. (*Interruzioni dalla sinistra*).

Mi sembra quindi che, anche per non rendere eccessivamente pletorica e non funzionale la Commissione, sia il caso di rigettare gli emendamenti e di restare al testo governativo.

TERRACINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. A parte l'argomento polemico della pletoricità (perchè mi pare che una Commissione composta di dieci o dodici persone non minacci di affollare eccessivamente il palazzo di un Ministero) mi pare che gli interessi pubblici, per quanto già rappresentati dai rappresentanti dei Dicasteri, che esprimono interessi di settori, possano consentire la rappresentanza dei Comuni, che esprimono interessi generali, sia pure locali.

GAVA. C'è il Ministero dell'interno.

TERRACINI. Vorrei sapere che ci entra il Ministero dell'interno, per antonomasia Ministero di polizia o di controllo dei Comuni, con gli interessi tipici di una Amministrazione comunale. Questo Ministero, che tutti i Comuni, comunque amministrati, a partire dall'estrema sinistra fino all'estrema destra, avvertono come ingombrante e dannoso, non può arrogarsi il titolo di rappresentarli in commissioni. Il senatore Gava, tentando di giustificare la presenza del rappresentante del Ministero dell'interno, in definitiva ha riconosciuto che i Comuni debbono avere un loro rappresentante. I Comuni hanno titolo ad essere rappresentati, tanto più che hanno una loro rappresentanza unitaria nell'Associazione dei Comuni italiani.

In quanto alle cooperative, forse se nella proposta governativa figurasse un rappresentante del Ministero del lavoro, potrei ammettere che esse avrebbero già un po' di voce in capitolo. Ma voi avete escluso il Ministero del lavoro. È quindi giustificato dare alle cooperative un rappresentante in proprio.

Ecco perchè, mentre possiamo rinunciare ai rappresentanti delle Provincie e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, insistiamo invece per i rappresentanti dei Comuni e delle cooperative.

PRESIDENTE. L'emendamento resta allora così formulato: « Ogni sezione è composta da un rappresentante di ciascuno dei Ministeri dell'industria e del commercio, dell'interno, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, della sanità, da due rappresentanti dei Comuni designati dall'Associazione nazionale dei Comuni italiani e da due rappresentanti delle cooperative di produzione e consumo ».

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Essendo dubbio il risultato della votazione per alzata e seduta, si procederà alla votazione per divisione.

I senatori favorevoli si porranno alla mia sinistra, quelli contrari alla mia destra.

(*Il Senato non approva*).

Segue un emendamento presentato dai senatori Montagnani Marelli, Mariotti, Ruggeri, Ronza, Bonafini, Fortunati, Sereni e Di Prisco. Se ne dia lettura.

CEMMI, *Segretario*:

Nel testo del decreto-legge, all'articolo 14, sostituire il terzo comma con il seguente:

« Della 1ª sezione fanno parte, inoltre:

1) un rappresentante dei produttori agricoli;

2) un rappresentante dei commercianti di prodotti ortofrutticoli;

3) un rappresentante degli industriali che provvedono alla trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli ».

DI PRISCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI PRISCO. Il signor Ministro poco fa faceva presente la necessità di non inflazionare le commissioni. Ora viene il mo-

mento in cui questa raccomandazione è da noi raccolta, perchè questo nostro emendamento tiene conto anche delle proposte successive — che speriamo il Senato voglia accogliere — nelle quali si parla della rappresentanza delle cooperative tra produttori agricoli.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

BUSSI, *relatore di maggioranza*. La Commissione si rimette al Governo.

BO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Si può, volendo proprio dar prova di buona volontà, ridurre da tre a due il numero dei rappresentanti dei produttori agricoli, lasciare a due i rappresentanti dei commercianti e lasciare un industriale, che, essendo uno, evidentemente non si può ridurre.

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Mi pare che, per restare coerenti alla decisione già presa di escludere la rappresentanza degli industriali conservieri e trasformatori dei prodotti ortofrutticoli dalle Commissioni dei mercati generali, non dovremmo includerli adesso in questo comitato, che ha, nel sistema della legge, un peso maggiore. Escluso che questi industriali possano intervenire a regolare il funzionamento dei mercati generali, perchè dovrebbero aver titolo a governarli addirittura in sede nazionale?

PRESIDENTE. Naturalmente lei, senatore Terracini, trattandosi di materia diversa, non ne fa una questione di preclusione.

TERRACINI. No, è solo un'argomentazione.

PRESIDENTE. Allora, mi permetto di farle osservare che l'emendamento, firmato dai senatori Montagnani Marelli, Mariotti ed altri, prevede appunto, al numero 3, un rappresentante degli industriali. Pertanto, per dar seguito alla sua proposta, ella dovrebbe presentare un emendamento allo emendamento.

Comunque metterò in votazione i tre punti dell'emendamento per divisione.

Metto ai voti il punto 1) sul testo proposto dal Ministro: « due rappresentanti dei produttori agricoli ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti il punto 2): « un rappresentante dei commercianti di prodotti ortofrutticoli ». Il Governo e la Commissione non hanno accettato questo punto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti il punto 3): « un rappresentante degli industriali che provvedono alla trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli », accettato sia dalla Commissione che dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Seguono tre emendamenti, riguardanti la rappresentanza delle cooperative, presentati dal senatore Menghi. Il secondo di questi emendamenti reca anche la firma dei senatori Bonafini ed altri. Si dia lettura degli emendamenti.

CEMMI, *Segretario*:

Nel testo del decreto-legge, all'articolo 14, terzo comma, dopo il n. 3, aggiungere il seguente:

« 4) due rappresentanti delle cooperative tra produttori agricoli, comprese quelle aventi per oggetto la lavorazione, la trasformazione e la vendita collettiva dei prodotti agricoli »;

Nel testo del decreto-legge, all'articolo 14, terzo comma, dopo il n. 3, aggiungere il seguente:

« 4) nonchè due rappresentanti delle cooperative di consumo »;

Nel testo del decreto-legge, all'articolo 14, quinto comma, dopo il n. 4, aggiungere il seguente:

« 5) due rappresentanti delle cooperative di pescatori ».

PRESIDENTE. Il senatore Menghi ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

MENGHI. Il Senato sa che noi abbiamo introdotto i rappresentanti delle cooperative nelle Commissioni locali; ora è naturale che la rappresentanza di queste cooperative debba partecipare anche alla Commissione centrale presso il Ministero della industria e del commercio. Perciò il mio emendamento chiede che due rappresentanti delle cooperative tra produttori agricoli, comprese quelle aventi per oggetto la lavorazione, la trasformazione e la vendita collettiva dei prodotti agricoli, e due rappresentanti delle cooperative dei pescatori facciano parte di questa Commissione. Successivamente si dice come questi rappresentanti debbano essere proposti in una terna dalle organizzazioni nazionali riconosciute dalla legge. Inoltre si propone l'inserimento nella Commissione di due rappresentanti delle cooperative di consumo. Confido che il Senato vorrà approvare questi emendamenti, affinchè i rappresentanti in essi indicati possano partecipare ai lavori della Commissione centrale.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sugli emendamenti in esame.

BUSSI, *relatore di maggioranza*. La Commissione si rimette al parere del Governo.

BO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Vorrei sottoporle il dubbio, onorevole Presidente, se non ci sia preclusione e se non si possa porre in votazione l'emendamento Menghi, perchè poco fa l'Assemblea non ha approvato l'immissione dei rappresentanti delle cooperative.

Se poi il Presidente ritenesse che non ci fosse preclusione, dovrei ugualmente esprimere parere contrario, dicendo che non si può assolutamente argomentare per analogia tra le commissioni dei comitati provinciali e quelle del comitato centrale.

PRESIDENTE. Non ho creduto di applicare la preclusione in quanto l'emendamento respinto riguardava la rappresentanza delle cooperative in tutte le sezioni, mentre ora si tratta della rappresentanza in una sola sezione.

BONAFINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONAFINI. Vorrei richiamare brevemente l'attenzione dei colleghi sull'opportunità e sull'importanza della partecipazione alla Commissione centrale delle associazioni nazionali cooperative con i loro rappresentanti. Vedo con comprensibile soddisfazione che il senatore Menghi è favorevole, mentre mi sorprende che l'onorevole Ministro sia recalcitrante ad accettare i rappresentanti di queste organizzazioni nazionali, che per la loro efficienza tecnica, per la loro composizione tipicamente informativa sarebbero veramente utili. Mi auguro che, come all'articolo 7, il Senato voglia votare in maniera che la cooperazione abbia in noi tutti dei collaboratori.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento presentato dai senatori Menghi e Bonafini, non accettato dal Governo, tendente ad aggiungere al terzo comma dell'articolo 14 del decreto-legge, dopo il numero 3), il seguente:

« 4) nonchè due rappresentanti delle cooperative di consumo ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Il primo emendamento del senatore Menghi: « *Nel testo del decreto-legge, all'articolo 14, terzo comma, dopo il n. 3), aggiungere il seguente*:

« 4) due rappresentanti delle cooperative tra produttori agricoli, comprese quel-

le aventi per oggetto la lavorazione, la trasformazione e la vendita collettiva dei prodotti agricoli », deve intendersi decaduto.

Segue un emendamento dei senatori Tartufoli, Turani, Lorenzi, Zannini, Menghi, Grava, Tirabassi, De Luca Angelo. Se ne dia lettura.

CEMMI, *Segretario*:

Nel testo del decreto-legge, all'articolo 14, terzo comma, aggiungere, dopo il n. 3), il seguente:

« 4) un rappresentante del settore creditizio ».

PRESIDENTE. Senatore Turani, insiste nel suo emendamento?

TURANI. Mantengo l'emendamento.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso.

BUSSI, *relatore di maggioranza*. La Commissione è favorevole.

BO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Non capisco che cosa abbia da fare nella Commissione un tale rappresentante. Tuttavia, se la Commissione lo ritiene necessario, si acceda pure alla proposta. (*Ilarità*).

TERRACINI. Il credito è già autorevolmente rappresentato dal rappresentante del Ministero del tesoro: c'è bisogno di un duplicato? (*Commenti*).

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento dei senatori Tartufoli, Turani ed altri, accettato dalla Commissione e per il quale il Governo si rimette al Senato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

I senatori Tartufoli, Turani, Lorenzi, Zannini, Menghi, Grava, Tirabassi e De Luca Angelo hanno proposto un emendamento tendente ad aggiungere, nel testo del decreto-legge, all'articolo 14, quarto comma, dopo il numero 3), il seguente numero:

« 4) un rappresentante del settore creditizio ».

TURANI. Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Segue un emendamento del senatore Menghi tendente ad aggiungere, nel testo del decreto-legge, all'articolo 14, quinto comma, dopo il numero 4), il seguente numero:

« 5) due rappresentanti delle cooperative di pescatori ».

Senatore Menghi, lo mantiene?

MENGHI. Insisto.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso su questo emendamento.

BUSSI, *relatore di maggioranza*. La Commissione è contraria.

BO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Segue un emendamento dei senatori Tartufoli, Turani, Lorenzi, Zannini, Menghi, Grava, Tirabassi e De Luca Angelo, tendente ad aggiungere nel testo del decreto-legge, all'articolo 14, quinto comma, dopo il numero 4), il seguente numero:

« 5) un rappresentante del settore creditizio ».

TURANI. Ritiriamo anche questo emendamento.

PRESIDENTE. I senatori Tartufoli, Turani, Lorenzi, Zannini, Menghi, Grava, Tirabassi e De Luca Angelo propongono

di aggiungere nel sesto comma dell'articolo 14 del testo del decreto-legge, in fine, le parole: « e, per il settore creditizio, della Associazione bancaria italiana ».

TURANI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Segue ora un emendamento del senatore Menghi il quale propone di aggiungere, nel testo del decreto-legge, all'articolo 14, sesto comma, in fine, il seguente periodo: « I membri in rappresentanza delle cooperative sono scelti tra persone designate dalle Associazioni nazionali delle cooperative di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciuto ».

Questo emendamento deve considerarsi precluso.

La 9ª Commissione quindi propone di sostituire, nel testo del decreto-legge, all'articolo 14, ottavo comma, le parole « 3 anni » con le altre « 4 anni ».

Metto ai voti questo emendamento. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Segue un emendamento dei senatori Carelli e Trabucchi, tendente a sostituire il primo comma dell'articolo 15 del testo del decreto-legge con il seguente:

« Gli operatori nei mercati all'ingrosso, che contravvengono alle disposizioni del presente decreto-legge o del regolamento di mercato, o si rendono morosi ai sensi del regolamento stesso verso la Cassa di mercato, possono essere sospesi per un periodo di tempo non superiore a tre mesi, dall'attività di mercato e di esercizio, salva l'applicazione delle leggi penali, se il fatto costituisce reato. La sospensione dell'attività nel mercato è deliberata dalla Commissione di mercato, con procedimento definitivo; la sospensione dall'esercizio è deliberata, su proposta della Commissione di mercato, dal Prefetto per gli operatori all'ingrosso e dal Comune per i commercianti al minuto ».

Il senatore Carelli ha facoltà di illustrare questo emendamento.

* CARELLI. Nella decima modificazione proposta dalla Commissione si legge che presso ogni mercato è istituita una Cassa per il servizio di tesoreria e per operazioni di credito a favore degli operatori del mercato stesso. Dopo che è stato bocciato il mio precedente emendamento, mi domando a cosa serva questa Cassa: non ai grossi operatori, che hanno i loro istituti di credito; non agli agricoltori, che attingono ad altre fonti; forse ai piccoli operatori, ma questi, senza particolari garanzie e senza l'intervento dei grandi, non avranno assolutamente la possibilità di garantire la Cassa per le eventuali prestazioni creditizie.

È indispensabile pertanto che la Cassa abbia almeno una certa garanzia e che le eventuali sanzioni che sono state previste per le inosservanze ai regolamenti dei mercati generali si estendano anche al regolamento per la Cassa. Diversamente, onorevoli colleghi, io non so vedere proprio la funzione di questa Cassa. Abbiamo eliminato il fondo rischi; ora vogliamo eliminare qualsiasi responsabilità: ma così, evidentemente, la Cassa non potrà funzionare e i piccoli operatori saranno ancora una volta colpiti e questa nuova disciplina dei mercati generali, per la quale ci battiamo credo che avrà un'efficacia molto relativa. Dirò anzi che forse sarebbe stato lo stesso, se non avessimo approfondito e neppure affrontato la discussione su questo decreto, date le caratteristiche che esso è venuto assumendo.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

GAVA. La Commissione è contraria.

BO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Anche il Governo è contrario.

CARELLI. Ritiro l'emendamento.

steggi nell'ambito delle disponibilità degli impianti ».

In verità, non avevo fatto alcuna esplicita proposta di aggiunta, ma mi ero rimesso all'opposizione, dichiarando che avrei accettato la proposta se fosse stata avanzata.

Non ho nulla in contrario a che l'aggiunta venga effettivamente posta alla lettera *a*) del quinto comma dell'articolo 7. Sembra anche a me, da informazioni avute in Assemblea, che parecchi abbiano votato sul presupposto che l'aggiunta fosse stata accolta. Non ho nulla in contrario quindi a che essa venga effettivamente dichiarata nel testo.

Questo per la chiarezza dei rapporti: quella chiarezza dei rapporti che io credo verrà confermata, poichè, se ci sono state delle aspre battute polemiche dall'una e dall'altra parte, c'è stata da questa parte una intera e totale adesione allo spirito di collaborazione che deve essere sempre vivo nel Parlamento. Io spero che questo possa valere non soltanto per quest'Aula. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. La votazione sull'articolo 7 è stata effettuata in maniera perfettamente regolare in ogni sua parte. Tuttavia, in considerazione dell'unanimità che si è manifestata nei riguardi dell'aggiunta da apportare alla lettera *a*) del quinto comma di tale articolo, ritengo che l'Assemblea possa approvare tale aggiunta nei termini di cui testè il senatore Gava ha dato lettura.

Metto pertanto ai voti la proposta di aggiungere, al quinto comma, lettera *a*), dell'articolo 7 del decreto-legge, le parole: « nell'ambito delle disponibilità degli impianti ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Terracini. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Signor Presidente, in sede di discussione generale noi, di questo Gruppo, abbiamo dichiarato che, a parer nostro, il presente strumento legislativo era inficiato di anticostituzionalità; ed abbiamo voluto sottolineare tale nostra convinzione dando il nostro voto all'ordine del giorno presentato dal senatore Fenoaltea. È chiaro che, dovendosi adesso approvare il testo completo del disegno di legge, non possiamo contraddirci, ma con il nostro voto ribadiremo quella nostra convinzione. Considereremmo una grave colpa dare con il nostro voto un crisma di legalità ad una proposta legislativa che consideriamo anticostituzionale.

Tuttavia qualcuno potrebbe osservare che noi abbiamo partecipato, e attivamente in alcuni momenti, ed anche con passione, al lavoro di elaborazione, di miglioramento, diremo, di questo testo. Noi riteniamo di avere con ciò ben meritato di questa Assemblea. Noi ci siamo infatti preoccupati di rendere meno lesivo degli interessi generali della popolazione un provvedimento che riteniamo essere in realtà, per i princìpi sui quali è fondato e per gli scopi ai quali mira, per essa molto dannoso. E non ci spiace di essere riusciti, con le nostre proposte, ad ottenere una serie di modificazioni che, se non hanno reso buono il provvedimento, quanto meno lo hanno reso meno cattivo.

Tuttavia esso resta sempre pessimo, a nostro giudizio. Per questo daremo ora voto contrario nella votazione finale. Così, se questa legge, come noi pensiamo, è destinata a peggiorare le condizioni economiche del Paese, ebbene lo faccia soltanto sotto l'egida del voto della maggioranza.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Marazzita. Ne ha facoltà.

MARAZZITA. A nome del Gruppo del Partito socialista italiano, faccio la seguente dichiarazione di voto.

Il Partito socialista italiano, pur dichiarandosi estremamente sensibile alle finalità che il disegno di legge vorrebbe prefiggersi, in coerenza ed in conformità, in ciò, alla sua tradizione di politica economica e sociale, giacchè ha motivo di ritenere che il disegno di legge attuale non sia, perlomeno da solo, sufficiente a risolvere i complessi problemi

che vuole regolare, dichiara di votare contro per le seguenti ragioni:

1) in via pregiudiziale, perchè vuole rimarcare la condanna al sistema di emanazione di decreti-legge per problemi che meglio sarebbero affrontati e risolti con normali disegni di legge, sia pure con richiesta di urgenza;

2) perchè è convinto che il disegno di legge, così come è stato articolato, non sarà del tutto idoneo a produrre la normalizzazione e la flessione dei prezzi, e ciò perchè mancano i presupposti di natura oggettiva e soggettiva che possano produrre un tale effetto, essendo evidente che, mentre si debilitano gli enti autarchici locali, si dà la prevalenza a forze monopolistiche, per loro natura e mentalità incapaci di intendere il fine sociale cui il disegno di legge dovrebbe ispirarsi;

3) perchè in concomitanza non si è avuto cura di regolare e disciplinare il mercato al minuto, questione che è di carattere altrettanto urgente anche perchè legata, con concatenazione di causa ad effetto, al problema della disoccupazione. Pertanto il Partito socialista auspica che il vero problema dell'abbassamento dei prezzi sia risolto ampiamente e compiutamente, cosa possibile solo se con l'inserimento delle nuove forze del lavoro nella vita dello Stato potranno rovesciarsi i rapporti economici e di produzione che sono, in atto, il coefficiente che determina la pesante situazione del Paese. (*Applausi dalla sinistra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Franza. Ne ha facoltà.

FRANZA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la nostra parte non ha reso una dichiarazione di voto in occasione della votazione sull'ordine del giorno Fenoaltea perchè ha ritenuto che la questione andasse trattata e definita in sede di votazione finale. Non sembra alla nostra parte che si possa sostenere fondatamente l'eccezione di incostituzionalità del decreto-legge in relazione all'articolo 77 della Costituzione, mancando una legge ordinaria di applicazione di tale articolo. La necessità di una legge ordinaria la quale fissi i limiti per la definizione dei casi eccezionali di necessità e di urgenza, inspirata al fine di contenere e limitare i poteri del Governo, è più che mai evidente. Senza questo strumento di comparazione non è possibile sollevare questioni di incostituzionalità. Ciò stante, mi sembrava che soltanto col voto finale, tenuto conto che per i decreti-legge il Governo assume una responsabilità in proprio, si potesse esprimere con voto negativo un giudizio di responsabilità. Il voto negativo in questo caso ha un'importanza veramente eccezionale poichè supera i limiti stessi di una mozione di sfiducia. Se, infatti, la Costituzione afferma che il Governo sotto propria responsabilità emette un decreto-legge e se il Parlamento ritiene che il Governo non abbia seguito la strada legittima e costituzionale, implicita è l'accusa precisa al Governo di aver usurpato i poteri del Parlamento. Nel qual caso non saremmo soltanto al cospetto di una censura generica, ma al cospetto di una censura motivata per la quale inevitabilmente il Governo dovrebbe rassegnare il mandato al Parlamento senza necessità di mozione di sfiducia; e poichè già in un caso, giorni or sono, innanzi alla Camera dei deputati vi fu voto negativo su un decreto-legge nè il Governo credette porre la questione di fiducia per scrutinio palese, ritenendo di potersi sottrarre così alle conseguenze di un voto negativo, poichè questo è stato l'atteggiamento del Governo in quell'occasione, noi riteniamo doveroso oggi, attraverso un voto contrario su questo provvedimento, riaffermare le ragioni fondamentali che mossero anche la nostra parte nell'altro ramo del Parlamento a negare la fiducia per una questione la quale implica un giudizio di responsabilità.

Quando, in occasione della votazione sull'ordine del giorno socialista, esprimevamo voto insieme alla sinistra, il Ministro onorevole Bo volle, con significativo sorriso, quasi sottolineare il nostro atteggiamento, ritenendo di farci intendere, credo, che la parte dalla quale noi traevamo derivazione aveva fatto abuso dei decreti-legge. È questo ciò

occupa un posto di grande, vorrei dire di massimo rilievo. È vero che per noi, poveri di risorse primarie, che dobbiamo acquistare fuori d'Italia, il commercio estero doveva destare, come ha sempre destato, preoccupazioni e cure preminenti; ma mi sembra che, nella tappa economica cui è giunta l'Italia, una più consapevole attenzione debba essere prestata al commercio interno.

I problemi dei « super-mercati », dei negozi a catena, dei magazzini a prezzo unico, degli ambulanti, dei dettaglianti, del pericolo di posizioni di monopolio, oligopolio o di intese contrarie alla concorrenza, dell'ammodernamento e potenziamento dei servizi, dell'accelerazione dei circuiti, dei prezzi imposti da imprese industriali, dell'incidenza dei tributi sui costi, dell'individuazione, settore per settore, delle strozzature, della tendenza dei consumi e del loro orientamento a breve e a lungo termine; sono tutti problemi da affrontare.

Ma per affrontarli bisogna conoscerli, secondo il saggio ammonimento antico che è stato di recente ricordato dal Presidente Einaudi. Ecco perchè io mi auguro ed auguro al Paese che, sull'esempio di quanto avviene all'estero, sorga presto anche in Italia, a cura di questo Governo e del ministro Bo, un centro di studi e di ricerche sulla dinamica dei consumi e sui costi di distribuzione.

Con questi intendimenti, con questo augurio, il Gruppo democristiano dà voto favorevole, convinto voto favorevole, alla conversione in legge del decreto-legge. (*Vivi applausi dal centro. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo unico del disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Annunzio di interpellanze

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

CEMMI, *Segretario*:

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, per sapere se risponda a verità che, circa una diecina di giorni or sono, in una riunione del Comitato di coordinamento per l'applicazione della legge speciale per la Calabria, organismo tecnico burocratico ministeriale, sono stati invitati, per scopi manifestamente demagogici e di parte, i parlamentari calabresi della Democrazia Cristiana mentre sono stati esclusi i parlamentari appartenenti a tutti gli altri Gruppi.

In caso affermativo se non ritengano ciò estremamente offensivo per i parlamentari e gravemente lesivo per il prestigio ed i diritti del Parlamento; ed infine, quali disposizioni intendano dare perchè non abbiano a ripetersi simili odiose manifestazioni di regime (95).

SPEZZANO, DE LUCA Luca

Al Presidente del Consiglio dei Ministri, per conoscere con quali provvedimenti intenda affrontare il preoccupante aumento del costo della vita e se, nell'imminenza delle feste natalizie e seguenti, che sempre hanno provocato ulteriori rialzi dei prezzi, non ritenga di facilitare l'immissione sul mercato di contingenti di prodotti alimentari avvalendosi prevalentemente degli Enti comunali di consumo e delle cooperative e se non creda opportuno convocare immediatamente il Comitato interministeriale dei prezzi per decidere una diminuzione del prezzo dello zucchero e di altri prodotti, anche non alimentari (96).

MONTAGNANI MARELLI, SCOTTI, VERGANI, LOMBARDI, GOMBI, AIMONI

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni, con richiesta di risposta scritta, pervenute alla Presidenza.

CEMMI, *Segretario*:

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere quali provvedimenti intenda prendere di fronte alla gravità della situazione esistente nella ditta Orsi di Tortona (Alessandria).

La ditta Orsi impegnatasi con le organizzazioni sindacali a ridurre l'orario di lavoro a 24 ore settimanali, a chiedere l'intervento della Cassa di integrazione e a non procedere a sospensioni, venendo meno all'impegno, domenica 23 novembre 1958, ha fatto pervenire a 80 operai dipendenti altrettante lettere di sospensione a tempo indeterminato. Il metodo delle sospensioni viene da tempo adottato nella provincia di Alessandria per evadere il problema dei licenziamenti e la relativa discussione in base agli accordi interconfederali (470).

BOCCASSI, RONZA.

Ai Ministri dei lavori pubblici, di grazia e giustizia e della pubblica istruzione, per sapere se, in considerazione dello stato di disagio in cui versa la benemerita categoria dei geometri italiani, per le molteplici difficoltà che incontra nel suo inserimento nella vita professionale a causa delle limitazioni cui è sottoposta in modo sempre più palese, sia dagli organi dello Stato, sia per la pressione della categoria degli ingegneri e degli architetti in ordine particolarmente anche a determinate attività compatibili col titolo di studio, non ritengano di sollecitare provvedimenti legislativi atti a precisare gli specifici compiti di competenza, per garantire ai diplomati ed agli studenti diplomandi, che formano così vasta categoria, un avvenire dignitoso e più sicuro (471).

BARDELLINI

Al Ministro di grazia e giustizia, per conoscere se, di fronte alle doglianze manifestate dall'Ordine degli avvocati e procuratori, non ritenga urgente assegnare alla Pretura di Altamura (Bari), che ha anche giurisdizione sul territorio di Santeramo in Colle, un pretore aggiunto ed un altro cancelliere (472).

MASCIALE

Al Ministro della marina mercantile, per conoscere quali iniziative abbia prese o intenda prendere per porre fine alla grave situazione che si è creata nella nostra Marina mercantile in seguito alla posizione assunta dagli armatori e dalla Finmare in relazione alle richieste e all'azione sindacale intrapresa dai lavoratori marittimi per migliorare le loro condizioni di lavoro e di vita.

Inoltre gli interroganti vorrebbero conoscere qual'è l'orientamento del Ministro di fronte alla messa in disarmo amministrativo di parecchie navi e alla messa fuori ruolo da parte delle Società appartenenti alla Finmare, determinando così grave danno, non solo per la nostra Marina, ma per tutta la nostra economia.

Gli interroganti mettono anche in evidenza che, in una vertenza sindacale, non è assolutamente ammissibile che le Società della Finmare, che dovrebbero dare esempio di comprensione per le giuste rivendicazioni dei lavoratori marittimi e di collaborazione tra società e lavoratori, svolgano invece azione di rappresaglia verso i lavoratori che esercitano il loro legale diritto di sciopero (473).

PESSI, MAMMUCARI, GIANQUINTO, RUGGERI, BERTOLI, CARUSO

Ordine del giorno
per la seduta di martedì 2 dicembre 1958

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, martedì 2 dicembre, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

1. Prevenzione e repressione del delitto di genocidio (225).

2. Limiti di età per la cessazione dal servizio permanente dei generali di squadra aerea e di divisione aerea (185).

3. TRABUCCHI. — Modificazione dell'articolo 156 delle Disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile (89).

4. JANNUZZI. — Modifiche delle norme sulla libera docenza (51).

ALBERTI ed altri. — Modifica delle norme sulla libera docenza (62).

CARISTIA. — Esami di abilitazione alla libera docenza (98).

La seduta è tolta (*ore 0,05*) del giorno 2 dicembre 1958.

Dott. ALBERTO ALBERTI
Direttore dell'Ufficio dei resoconti parlamentari